

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 306

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

(Parere ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 maggio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D199/16

Roma, 24 maggio 2016

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante "Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016.

Così saluto.

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

19 gennaio 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.124.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto ad avviare il processo di attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riguardanti:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- b) il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei;
- c) il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;
- d) la revisione dei ruoli, con la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base di due condizioni ricavabili dalla stessa formulazione dei richiamati "concatenati" principi di delega, relativi all'unitarietà e contestualità dell'intervento e alla effettiva razionalizzazione della spesa riguardante le Forze di polizia, con la conseguente realizzazione di risparmi anche da "reinvestire", in misura non superiore al 50 per cento, nella revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, nonché con la riduzione delle stesse da cinque a quattro, attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

L'Arma dei carabinieri risulta, infatti, tra le Forze di polizia, quella funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.



19 gennaio 2016

La stessa, infatti, svolge già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore del contrasto agli illeciti ambientali e in quello della frode alimentare e la sua capillare distribuzione sul territorio consente di integrare agevolmente quelli del Corpo Forestale dello Stato.

La delega consente di poter accedere a tale opzione, pur nella considerazione che essa comporterà la "militarizzazione" di un Corpo attualmente ad ordinamento civile, in quanto:

- a) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è riferito alle funzioni da attribuire ad altra Forza di polizia (senza escludere, quindi, quelle ad ordinamento militare, anzi prevedendo esplicitamente la possibilità di assumerne la relativa condizione);
- b) è previsto il transito del personale in conseguente corrispondenza delle funzioni attribuite e già svolte dal medesimo personale;
- c) è riconosciuta allo stesso personale una facoltà di transito in altre Forze di polizia e nelle Amministrazioni pubbliche, ferma restando l'esigenza di assicurare la funzionalità del sistema, l'unitarietà delle funzioni da trasferire e la professionalità del personale interessato.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo - primo di quelli previsti in attuazione dei predetti principi di delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), da adottare entro il 27 agosto 2016 - sono volte a realizzare un organico e complessivo intervento di razionalizzazione e di massima valorizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia, nonché del merito e delle professionalità del personale, con l'obiettivo - in un'ottica di modernizzazione delle relative strutture - di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei connessi compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

Attraverso la previsione di mirati meccanismi che riconducono alla stessa decorrenza l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dei correlati principi di delega - anche in relazione ai tempi necessari per l'attivazione delle procedure preliminari al previsto assorbimento del Corpo forestale dello Stato - l'intervento consente di realizzare un unitario processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia, al fine di assicurarne una migliore efficacia e funzionalità.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Capi.

Il Capo I concerne l'ambito di applicazione del decreto legislativo, e contiene un unico articolo, l'articolo 1, che enuclea i principi di delega cui il provvedimento medesimo dà attuazione e per i quali si fa rinvio a quanto illustrato in premessa, con espresso riferimento all'unitaria attuazione dei principi di delega.

Il Capo II (artt. 2-6) riguarda la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.

Con l'articolo 2 vengono definiti i comparti di specialità delle Forze di polizia.

Il comma 1, nel confermare le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente alle Forze di polizia, declina i comparti di specialità ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali.



L'intervento, che si pone in linea di continuità con i criteri contemplati dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, recante il "Riassetto dei Comparti di specialità della Forze di polizia", tiene conto dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed offre un quadro ordinamentale unitario di rango primario del sistema dei medesimi comparti.

Le modalità attuative vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n.121, che nella fase di prima applicazione dovrà essere adottato prima dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e del trasferimento delle relative funzioni, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali (v. articolo 18, comma 5).

Viene confermata, al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78, secondo cui, per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione o la soppressione di comandi, unità e reparti, nonché le dotazioni di personale e mezzi destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, devono essere disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno.

L'articolo 3 disciplina, al comma 1, la razionalizzazione dei presidi di polizia attraverso il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno che consenta la più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio, soprattutto di quelle a competenza generale, e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, evitando sovrapposizioni mediante il ricorso al prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 124 del 2015.

Anche in questo caso, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali, nella prima fase di applicazione del decreto legislativo, il richiamato decreto del Ministro dell'interno dovrà essere adottato entro un determinato termine ed entrare in vigore contestualmente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e alla contestuale attribuzione delle funzioni, dei presidi, dell'assetto organizzativo e delle risorse previste dal presente provvedimento.

Il comma 2 dello stesso articolo 3, nella cornice della razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio e in sintonia con quanto stabilito al precedente comma 1, prevede - al primo periodo - che il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisca - con proprie determinazioni adottate, nell'ambito della propria potestà organizzativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (recante il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 27, commi 3 e 4 della legge n. 449 del 1997) - la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il secondo periodo del medesimo comma, nell'ottica di conferire all'azione amministrativa maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevede che la linea gerarchica territoriale, speciale e di addestramento della Guardia di finanza nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, siano ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, nei quali si fa riferimento alla predetta linea gerarchica, con decreto del Ministro



dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

L'articolo 4 concerne la razionalizzazione dei servizi navali ed aerei.

A tal fine, nell'ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire al Corpo della guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare previste dall'articolo 2, viene prevista, al comma 1, la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un'unità navale.

E' previsto, al comma 2, il trasferimento dei relativi mezzi al Corpo della guardia di finanza e, al comma 3, l'attribuzione al medesimo Corpo dell'attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da definire con appositi protocolli, anche al fine di determinare il ristoro dei relativi oneri.

L'articolo 5 disciplina la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica vengono previsti, al comma 1, processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro un determinato termine e comunque prima della piena attuazione del decreto legislativo, ferma restando la necessaria gradualità anche in relazione agli obblighi contrattuali in corso.

Vengono individuati, al comma 2, i settori tecnico-logistici nei quali le Forze di polizia, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.121, adottano specifici protocolli. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi, in particolare, quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all'articolo 1, commi 1, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede, nei medesimi settori e con appositi protocolli tra i Ministeri interessati, programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate.

La predetta razionalizzazione, unitamente a quella in attuazione dell'articolo 4, consente di realizzare significativi risparmi di spesa che aumenteranno gradualmente a partire dal 2016.

L'articolo 6 prevede la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112".

La disposizione è attuativa del principio di delega che prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'intervento è finalizzato alla completa e uniforme realizzazione del predetto numero unico, attraverso modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui al medesimo articolo 75-bis, comma 2, da attuare attraverso la sottoscrizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni interessate.



Il Capo III (artt. 7-13) reca le disposizioni concernenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 prevede l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione) e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali).

Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni attribuite all'Arma, escludendo esplicitamente le attività in materia di:

- tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del successivo art.11);
- contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10);

L'articolo 8 fissa i criteri generali che presidono alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nonché della confluenza dell'organizzazione addestrativa del Corpo forestale in quella omologa dell'Arma, dell'organizzazione aerea del Corpo forestale nel servizio aereo dell'Arma (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare.

Al fine di rendere più snella, e quindi più rapida, l'opera di accorpamento delle strutture dell'Arma con quelle del Corpo forestale secondo criteri di razionalità ed economicità, è stato inserito un esplicito riferimento alla norma delle disposizioni transitorie (articolo 18, comma 6) che modifica parzialmente e temporaneamente la procedura per la soppressione e istituzione delle strutture ordinarie. Tale processo non potrà essere puntuale ma dovrà svilupparsi nel tempo, anche in relazione al progressivo assorbimento dei reparti del Corpo forestale nelle organizzazioni dell'Arma, al graduale assestamento dei ruoli del personale, ed alla necessaria attività di integrazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure d'azione. In considerazione della dinamicità di tale processo e dei non completamente prevedibili fattori di condizionamento che potranno essere rilevati attraverso la costante analisi delle informazioni propedeutiche alle decisioni da adottare, viene indicato quale criterio generale, in aderenza alla legge delega, il mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma dei carabinieri



(inserimento dell'art.174- bis nel Codice dell'Ordinamento Militare), dedicata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare ed al cui vertice è posto un Comando, retto da Generale di Corpo d'Armata, che articolata in un Comando unità per la tutela che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno per quelli di ordine e sicurezza pubblica (con il richiamo all'art.162 del Codice dell'Ordinamento Militare che prevede tale dipendenza per l'Arma), "dipende funzionalmente" dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Del Comando "si avvale" il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento di specifiche funzioni espressamente riconducibili a quel Dicastero.

L'incarico di Vice comandante è attribuito al Generale di Divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale (introdotto nel Codice dell'Ordinamento Militare dal successivo articolo 14, relativo al personale del Corpo forestale che transita nell'Arma).

Il successivo comma 3 prevede l'inquadramento nella nuova organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dei Comandi per la Tutela dell'Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari, che svolgono funzioni specialistiche rientranti nelle competenze generali della nuova organizzazione e che potranno essere efficientemente integrate e potenziate con i reparti assorbiti dal Corpo forestale.

L' **articolo 9** dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolte dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali; coordinamento, d'intesa con le Regioni, dei soggetti istituzionali e del volontariato AIB impegnati nelle operazioni di spegnimento; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all'attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all'uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato nelle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma dei carabinieri per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.

Il comma 1 **dell'articolo 10** individua le funzioni del Corpo forestale dello Stato trasferite attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

In particolare, la lettera a) attribuisce alla Polizia di Stato le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze, e la lettera b) attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

L'attribuzione, con limitazioni, di quest'ultima funzione, evita ulteriori duplicazioni in ambito doganale, ove già operano l'Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza. Difatti, poiché in ambito portuale e aeroportuale già operano due Forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di finanza) per distinti compiti istituzionali, la conferma della presenza di un terzo attore mal si concilierebbe con i principi di delega di "razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore



cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze”, anche in ambiti doganali. Peraltro, la delega prevede la salvaguardia dell’unitarietà delle “*funzioni da attribuire*” - donde la possibilità di ripartire la funzione di controllo CITES sulla base del criterio della competenza territoriale - e non, come nella formulazione del disegno di legge approvata, in prima lettura, dal Senato della Repubblica, delle “*funzioni attribuite*”. Con le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, in sostanza, si è inteso rafforzare l’obiettivo del mantenimento dell’unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, sotteso alla suddetta riformulazione del testo al Senato, che può essere realizzato attraverso il trasferimento delle funzioni, oltre che in una Forza di polizia, anche nelle restanti tre nonché, in conseguenza, la facoltà di transito in queste ultime in un contingente limitato, corrispondente alle funzioni trasferite già svolte dallo stesso personale. La norma in esame è altresì coerente con il principio di delega di “salvaguardia delle professionalità esistenti”, atteso che il personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nella Guardia di finanza, per l’assolvimento dei compiti di contrasto, negli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, non sarà impiegato in differenti settori operativi; inoltre, il personale che sarà reclutato per tale scopo sarà soggetto alla formazione specialistica di cui all’art. 5, comma 2, lett. f), del presente schema di decreto.

L’articolo 11 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attività di natura amministrativa relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi. Tali attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all’individuazione della relativa dotazione organica.

L’articolo 12, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all’attribuzione delle funzioni, competenze e attività di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità dettagliatamente indicate nell’allegata Tabella A. Tale trasferimento di personale che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge delega, deve avvenire in diretta corrispondenza delle funzioni attribuite, salvaguardandone l’unitarietà e la professionalità esistenti, nonché contemperando tali criteri con l’eventuale facoltà di optare per il transito in altre Amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema, avviene attraverso un procedimento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della riforma (assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, con conseguente razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni, mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio) nel rispetto dei principi costituzionali, delle esigenze di sicurezza e di quelle dei soggetti interessati dalla complessiva manovra riformatrice.

Il primo atto del procedimento di assegnazione, declinato con il comma 2, consente al Capo del Corpo forestale dello Stato, che, sulla base di specifici criteri, elencati in ordine di priorità, legati alle funzioni attribuite, di individuare l’amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente, adottando uno specifico provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 3 prevede che sempre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente



provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate - in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno - le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta e con conseguente attribuzione dell'assegno *ad personam*, così come espressamente previsto dalla delega. Lo stesso provvedimento indica le modalità per effettuare tale opzione di transito e definisce i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquirenti.

Il comma 4 dispone che il personale del Corpo forestale che nel frattempo ha avuto contezza, sulla base del provvedimento del Capo del Corpo di cui al comma 1, dell'amministrazione di assegnazione, può, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presentare domanda per essere destinato ad altra amministrazione tra quelle di cui al comma 1 (cioè quelle a cui, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11 sono attribuite funzioni, competenze e attività del Corpo forestale dello Stato), ovvero optare, anche in via subordinata alla prima scelta, per un'altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

Tale previsione consente al personale:

- nel primo caso, di esprimere la volontà di transitare nelle amministrazioni destinatarie delle funzioni attribuite in ragione della legge delega;
- nel secondo caso, di optare per altra amministrazione statale tra quelle individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dispone che il Capo del Corpo forestale dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, emette il provvedimento definitivo di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, pubblicandolo sul Bollettino ufficiale del Corpo e dandone comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene prevista la corresponsione dell'assegno *ad personam* stabilito dalla legge delega al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole.

Il comma 6 prevede che, qualora alla data del 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione. Si intende, in tal modo, cercare di individuare soluzioni gradite al personale che abbia chiesto destinazioni diverse da quelle individuate dal Capo del Corpo in relazione ai citati criteri funzionali, assicurando tuttavia che tali preferenze siano compatibili con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni.

In caso di ulteriore mancato assorbimento entro il 31 dicembre 2016, si applicano le forme di mobilità previste dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viene prevista, in tal caso, la corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 165 del 2001.

Poiché all'esito della procedura descritta potrebbe verificarsi il caso che il numero di personale trasferito alle amministrazioni di cui al comma 1 sia inferiore alle dotazioni organiche riportate nella Tabella A, il comma 7 consente:

- l'impiego delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale previste a legislazione vigente e non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla Tabella A di cui al comma 1;
- l'utilizzo dei risparmi corrispondenti al minor trattamento economico spettante al



19 gennaio 2016

personale transitato, previa opzione di cui al comma 4, lettera b), in altra amministrazione statale.

Il comma 8 dispone che le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

Il comma 9 dispone che le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di destinazione del personale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 4, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate alle amministrazioni cui erano inizialmente destinate, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi del comma 8.

Il comma 10 dispone che le risorse finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale transitato in altra amministrazione statale, sono destinati, in misura del 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere prevista dalla delega.

Il comma 11 prevede l'aggiornamento, fino al 1° gennaio 2017, della tabella A in relazione alle modifiche che interverranno nelle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato e che potranno essere determinate dalle progressioni di carriera e dalle cessazioni del personale intervenute tra le date di entrata in vigore del presente decreto e di decorrenza del transito.

L'articolo 13, comma 1, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono:

- individuate le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio/patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire alle altre Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale;
- stabilite le relative modalità.

Al comma 2 viene stabilito il trasferimento (in coincidenza con la data di effettivo transito del personale) agli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle quali è avvenuto il transito delle risorse destinate al trattamento economico del relativo personale.

Il comma 3, lettera a) prevede il trasferimento ai capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti delle risorse finanziarie destinate all'amministrazione e alle attività logistiche del Corpo forestale.

La lettera b) dello stesso comma riassegna ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese già sottoscritti dal Corpo forestale.

Il comma 4 riassegna ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura e dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale (in quest'ultimo caso le somme



sono individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 5 stabilisce il mantenimento in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di stipulare convenzioni con le regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma, per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse.

Il comma 6, quale norma di chiusura, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Il Capo IV (artt. 14-17) reca le specifiche disposizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14, comma 1, stabilisce la costituzione del "Ruolo Forestale" degli Ufficiali dell'Arma, la cui alimentazione, per il futuro, avviene mediante pubblico concorso.

Con le lettere da a) ad e) vengono previsti, nei bandi di concorso per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri, un numero di posti, per il personale da formare nelle relative specializzazioni, in misura non inferiore al 4 per cento dei posti ammessi a concorso.

La lettera f) del medesimo comma prevede lo svolgimento di corsi di formazione, per il futuro, per gli Ufficiali del Ruolo Forestale dell'Arma, della durata non inferiore a 2 anni; le lettere da h) ad l) stabiliscono i corsi di specializzazione per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (di cui al precedente articolo 8, comma 2), della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale.

Le lettere da m) ad r) stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Con la lettera t) viene previsto l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salva la sua facoltà di chiedere di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità, ovvero salvo l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione.

Le lettere u) e v) stabiliscono le progressioni di carriera degli Ufficiali "a regime", con l'integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell'Arma.

La lettera z) inserisce nel Codice dell'ordinamento militare la tabella 4, quadro IV, con la definizione dei profili di carriera "a regime" del Ruolo Forestale degli Ufficiali. Le dotazioni organiche non sono inserite attesa la necessità di armonizzarle, nel tempo e in conseguenza di molteplici fattori allo stato non prevedibili, con la graduale devoluzione delle consistenze del ruolo "iniziale" degli Ufficiali del ruolo forestale, ove sarà inquadrato il personale che transita.

Ai sensi della lettera aa) il Ministro della difesa, con proprio decreto, determina le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione dell'andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell'omologo ruolo "iniziale".

La lettera ee) attribuisce al Comandante Generale la facoltà di determinare la devoluzione delle consistenze organiche tra i ruoli forestali "ad esaurimento" e i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze organiche create.

Tale devoluzione è limitata dalle posizioni riservate alle progressioni di carriera e passaggi interni tra ruoli del personale transitato.

La lettera bb), invece, stabilisce che il Comandante Generale possa determinare annualmente il numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.

La lettera cc) prevede l'istituzione, all'atto del transito, dei Ruoli Forestali "ad esaurimento" dell'Arma degli Ufficiali ("iniziale"), degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri,



Periti, Revisori, Operatori e Collaboratori, in cui confluirà anche il personale degli attuali ruoli tecnico-amministrativi del Corpo forestale.

La lettera dd) stabilisce che, con decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinata dell'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali al ruolo forestale dell'Arma.

Le lettere ff) e hh) declinano le funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma, nonché le mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

La lettera ii) determina la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, che assume lo stato-giuridico di militare e mantiene i limiti di età per la cessazione dal servizio già previsti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale (numeri da 1 a 3). In particolare, per il transito del personale avente la qualifica di Vice Questore Aggiunto, attualmente equiparato sia a Maggiore che a Tenente Colonnello, viene prevista la permanenza minima di due anni per l'attribuzione di quest'ultimo grado (numero 5).

Al numero 4 viene previsto che al personale transitato non si applicano le disposizioni in materia di "ausiliaria".

Il numero 12 attribuisce le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali corrispondenti a quelle previste per l'analogo personale già in servizio nell'Arma, nonché, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali dei Periti e Revisori e delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali degli Operatori e Collaboratori.

I numeri dal 15 al 19 stabiliscono le modalità di accesso ai ruoli superiori, per il personale forestale non direttivo e non dirigente transitato nell'Arma, in percentuali pressoché analoghe rispetto a quelle già previste per il Corpo forestale, con la prevista frequenza di corsi di formazione specialistica e di corsi tecnico-professionali.

Al numero 20 si prevede che all'atto del transito, che il personale proveniente dal Corpo forestale:

- . frequenti uno specifico corso di formazione militare;
- . compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, venga confermato nella stessa sede di servizio, al fine di garantire le esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

Con i numeri dal 21 al 23 viene garantita la rappresentatività del personale forestale transitato nell'Arma, attraverso cinque Consigli di Base (Co.Ba.R.) e un Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R., presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), con un totale di 48 delegati, e un rappresentante permanente presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza dell'Arma dei carabinieri (Co.Ce.R.).

Il numero 24 contempla la possibilità per il personale dei Ruoli Forestali degli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri di transitare nei corrispondenti ruoli dei Periti, Revisori e degli Operatori e Collaboratori, in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive.

La lettera ll) esclude la possibilità per gli ufficiali del Ruolo Forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri di essere collocati in servizio permanente a disposizione, e conseguire le successive promozioni..

La lettera mm) inserisce nel Codice dell'Ordinamento Militare tabelle che riportano:



19 gennaio 2016

- per gli Ufficiali del ruolo forestale "iniziale", le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera;
- per il restante personale transitato, le progressioni di carriera (numero 1).

Tali tabelle, riferite al solo regime transitorio, sono distinte per ruoli e redatte sulla base della normativa applicata a quel personale prima del transito, salvaguardandone così le aspettative di carriera (numeri da 5 a 10).

Il numero 3 prevede la formazione della graduatoria di merito ma non dei quadri di avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale "iniziale" anche negli anni in cui non si sono verificate vacanze.

Il numero 4 esclude l'applicabilità delle norme riferite genericamente all'avanzamento degli ufficiali appartenenti a ruoli a esaurimento.

I numeri 2 e 11 integrano nel regime transitorio la composizione delle Commissioni di avanzamento con un numero adeguato di membri provenienti dal Corpo forestale, volta a garantire la necessaria rappresentatività per l'espressione dei relativi giudizi, sulla base degli elementi emergenti dai fascicoli personali degli interessati [ai sensi della lettera nn)].

La lettera oo) prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione del decreto legislativo, per la nomina del Generale di divisione del ruolo forestale dell'Arma che ricoprirà l'incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri.

La lettera pp) stabilisce la possibilità che il Ministro della difesa, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e fino al 2027, possa modificare annualmente, per ogni grado dei ruoli forestali, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

Tale facoltà permette le necessarie variazioni nella consistenza organica del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali e la contestuale determinazione delle consistenze organiche nei gradi del ruolo forestale definitivo degli ufficiali.

L'articolo 15 disciplina l'inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 12.

Al comma 1 viene previsto l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB), ad esaurimento, di nuova istituzione, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento mediante la valorizzazione delle professionalità acquisite, già impiegate nelle attività di che trattasi.

Il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è corrispondente alle 390 unità individuate nella tabella A, prevista nel precedente all'articolo 12. Nella medesima tabella, nell'ambito del predetto contingente è stabilita la quota - pari a 96 unità - del personale aeronavigante (pilota e specialista di elicottero). Il personale inquadrato nei ruoli speciali in parola mantiene l'anzianità di servizio nella qualifica e l'ordine di ruolo acquisiti nell'Amministrazione di provenienza.

Nella tabella B allegata al presente decreto sono individuati i ruoli speciali ad esaurimento oggetto di istituzione nonché l'articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo. Nella citata tabella B è prevista altresì, per le singole qualifiche dei ruoli speciali ad esaurimento, la corrispondenza univoca di tali qualifiche con:



- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La tabella C allegata al presente decreto stabilisce la nuova dotazione organica dei ruoli "ordinari" del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, corrispondente alla consistenza organica complessiva del Corpo, individuata alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, incrementata delle unità di personale transitato dal Corpo forestale dello Stato come individuate nella tabella A di cui all'articolo 12, comma 1.

Il comma 2 prevede che il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui al comma 1 sia assoggettato alle disposizioni vigenti per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco concernenti lo stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera previsti dalla disciplina ordinamentale (decreto legislativo n. 217 del 2005) ed il trattamento economico spettante.

Il comma 3 stabilisce che le cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1 incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella C del presente decreto.

Il comma 4, sempre al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività antincendio boschivo e compatibilmente con l'assetto organizzativo scaturente dal trasferimento di competenze e con il nuovo assetto organizzativo del servizio antincendio boschivo definito con le modalità dell'articolo 9, comma 2, lettera a), conferma il personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale.

Il comma 5 prevede, limitatamente al personale aeronavigante, a fronte della prioritaria esigenza di assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva agli incendi di bosco, in considerazione delle differenze retributive di natura accessoria tra il personale aeronavigante (pilota e specialista di elicotteri) del Corpo forestale dello Stato (cui trova applicazione la specifica disciplina del comparto "Sicurezza") e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente analoga specializzazione, la destinazione ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, al fine dell'incentivazione economica delle professionalità impiegate attivamente nelle attività di spegnimento con mezzi aerei lotta degli incendi di bosco.

L'articolo 16 disciplina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. In particolare, detto personale, tutto appartenente ai ruoli sub-direttivi, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla normativa vigente (tabella "A" del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza). Unica eccezione sul punto - in analogia con quanto previsto dall'articolo 14 per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nell'Arma dei carabinieri - è costituita dalla mancata applicazione, per detto personale, dell'istituto dell'ausiliaria. I neo finanziari conservano, per espressa previsione dell'articolo in commento, l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo e prendono posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica. Trattasi, in sostanza, del sistema di inserimento c.d. "a pettine", già collaudato in precedenti, analoghi provvedimenti normativi



della specie.

Il comma 2 prevede che, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17 declina le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato.

In particolare, l'inquadramento del predetto personale è disposto nei corrispondenti ruoli e qualifiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334), concernente lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Nel nuovo ruolo della Polizia di Stato l'interessato sarà inserito dopo l'ultimo dei pari qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.

Il comma 2 stabilisce, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Il Capo V (artt. 18-20) reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18 contiene una serie di disposizioni necessarie - in relazione a quanto previsto dai precedenti Capi II e III - per disciplinare le fasi antecedenti e successive all'attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e la conseguente dislocazione territoriale delle Forze di polizia ed, in particolare, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione delle funzioni, già svolte dal predetto Corpo, alla stessa Arma, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, nonché il transito del personale del Corpo forestale dello Stato anche nelle altre Amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede la successione dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, con la stipula di eventuali convenzioni necessarie per assicurare la continuità alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato in regime convenzionale.

Il comma 2 introduce un meccanismo che consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, di superare incertezze applicative conseguenti alla oggettiva difficoltà ad abrogare espressamente tutte le numerosissime disposizioni normative e non regolamentari che fanno riferimento alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato. Infatti, attraverso una norma di chiusura, viene previsto che tali disposizioni, in coerenza con il trasferimento delle funzioni e contestualmente ad esso, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

Il comma 3 rinvia ad appositi decreti interministeriali l'individuazione dell'amministrazione statale, tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentra nei contratti di locazione, comodato e cessione di immobili, già sedi del Corpo forestale dello Stato. Alle stesse amministrazioni è consentito di recedere dai relativi contratti quando si riferiscono ad immobili non più necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, in conseguenza del previsto assorbimento del medesimo Corpo.

Il comma 4 prevede che l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco



adottino i provvedimenti necessari al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili trasferiti alle medesime amministrazioni in corrispondenza delle funzioni attribuite.

Il comma 5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli necessari per disporre degli strumenti propedeutici all'avvio della effettiva razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa da impiegare, nel limite del 50 per cento, per la revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, tra cui, in particolare, le due direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui Comparti di specialità, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.

L'obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l'efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed alla conseguente attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 6 prevede una disciplina transitoria relativa all'istituzione o soppressione di comandi enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 7 prevede che sia adeguato il regolamento sull'organizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, anche in relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia disciplinati dagli articoli 2 e 3 dello stesso provvedimento.

Il comma 8 prevede che nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano esercitate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

Ciò permette, in tal modo, di anticipare, rispetto al termine previsto dall'articolo 20 del provvedimento, che fissa al 1° gennaio 2017, il trasferimento delle funzioni, delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle altre Amministrazioni di cui all'art. 12, l'impiego sul territorio nazionale di detto personale del Corpo così da poter far fronte nell'immediato alle diverse emergenze fitosanitarie in atto.

Pertanto il personale appartenente ai ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato, ancor prima del transito nelle altre Amministrazioni, fissato al 1° gennaio 2017, potrà essere utilmente impiegato in dette attività, se in possesso dei requisiti necessari.

Il comma 9 prevede che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato giudicato permanente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto sia inserito d'ufficio nel contingente da trasferire alle altre amministrazioni dello Stato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12, comma 3. Infatti tale personale, essendo privo dei requisiti per prestare servizio in una forza armata e di polizia, non può transitare nell'Arma dei carabinieri. In particolare, la predetta disciplina sarà applicata al personale già giudicato assolutamente non idoneo per motivi di salute da parte delle strutture sanitarie del Corpo forestale, a quello assunto in forza della normativa sul diritto al lavoro per i disabili (con l'esplicita esclusione degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, ovvero dei familiari dei grandi invalidi di guerra o di servizio) e a coloro che, obiettori di coscienza, non abbiano



esercitato la facoltà di rinuncia al predetto status attraverso la prevista dichiarazione unilaterale:

Il comma 10 riguarda il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato che, pur non rientrando tra quello di cui al precedente comma 8, dovesse risultare non idoneo al servizio in una forza armata e di polizia all'esito delle verifiche che saranno effettuate nella fase formativa iniziale prevista dall'articolo 2214-bis, comma 20, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera ii) del presente decreto. Tale norma si rende necessaria in relazione al fatto che il personale dei ruoli tecnici, non essendo abilitato al porto e uso delle armi in dotazione, necessita di verifiche tendenti ad accertare tale abilità. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo specifico servizio confluirà nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Il comma 11 prevede il mantenimento in capo a tutto il personale del Corpo forestale, indipendentemente dell'amministrazione di destinazione, del regime previdenziale goduto al momento del transito.

Il comma 12 stabilisce che tutti i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono di diritto, ad eccezione di quelli riguardanti fatti di particolare gravità, da cui possa derivare l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato.

Il comma 13 applica a tutto il personale del Corpo forestale in transito la disciplina delle indennità previste in caso di trasferimento d'autorità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il comma 14 contiene una disposizione volta ad assicurare la progressiva armonizzazione degli istituti previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma. Tale armonizzazione necessita di essere attuata gradualmente, anche al fine di tenere conto delle anzianità maturate dal personale transitato, e di essere considerate nel più ampio quadro dell'unitaria delega che prevede anche la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il comma 15 disciplina le procedure per il ritiro della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 16 demanda a un DPCM, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina concernente l'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato, il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo forestale fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.

L'articolo 19 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 1 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, al fine di utilizzare il maggior tempo possibile per avviare, in particolare, gli atti preparatori al transito del personale del Corpo forestale dello Stato, dettagliatamente disciplinati all'articolo 12.

Contestualmente, lo stesso comma 1, al fine di assicurare i tempi necessari per l'espletamento delle predette procedure e, soprattutto, la piena continuità dei compiti istituzionali svolti dal Corpo forestale dello Stato, fissa al 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie e l'effettivo transito del personale del medesimo Corpo nelle Amministrazioni individuate in attuazione del richiamato articolo 12.



19 gennaio 2016

Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del provvedimento e il termine del 1° gennaio 2017, consente anche di adottare gli atti preparatori necessari al processo di razionalizzazione delle funzioni e della gestione associata dei servizi strumentali, nonché al trasferimento delle risorse, anche finanziarie, del Corpo forestale dello Stato, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 13 dello schema di decreto.



DECRETO LEGISLATIVO
*RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA,
E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO*

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione ai principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, limitatamente al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, alla razionalizzazione delle risorse delle Forze di polizia, con specifico riferimento alla gestione associata dei servizi strumentali, nonché al riordino delle funzioni in materia di sicurezza agroalimentare ed ambientale, anche attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia e il conseguente transito del relativo personale nelle Forze di polizia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero in altre Amministrazioni pubbliche.

Nel rinviare alla relazione illustrativa il commento ai 20 articoli che compongono lo schema di decreto, strutturato in cinque Capi, si illustrano di seguito le disposizioni che determinano dei riflessi di carattere finanziario, con specifico riferimento a quelle che comportano dei risparmi di spesa, come dettagliatamente evidenziato - anche con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio - nelle tabelle allegate alla presente relazione.

Capo II
Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

Comma 1. La disposizione persegue l'obiettivo di definire la cornice normativa entro la quale operare una razionalizzazione degli assetti di polizia sul territorio.

Il provvedimento, in combinato disposto con le modifiche all'attuale conformazione delle forze di polizia recate dagli artt. 5 e 7, ha effetti di finanza pubblica a legislazione vigente, con i seguenti risparmi, conseguenti:

- a) a programmi di razionalizzazione mediante soppressione/ accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;
- b) a ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedimi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori;

I risparmi di spesa concernenti l'anno 2016 sono relativi a processi di razionalizzazione funzionali alle misure previste dal presente provvedimento.



Settore	2016					2017					2018 e successive regioni					TOTALE TRIENNIO
	CC	MS	GF	PP	TOT 2016	CC	MS	GF	PP	TOT 2017	CC	MS	GF	PP	TOT 2018	
Risparmi derivanti da eliminazione duplicazioni sovrapposizioni	0	0	0	0	0	280.318	1.124.071	0	0	1.404.391	1.492.852	2.016.651	0	0	3.509.503	5.913.881
Risparmi derivanti da ridislocazione di reparti	1.089.000	450.000	1.800.000	0	3.250.000	6.820.000	2.200.205	5.742.187	0	14.762.392	9.020.000	2.000.000	6.873.316	0	18.493.316	36.505.738
TOTALE	1.089.000	450.000	1.800.000	0	3.250.000	7.899.318	3.024.278	5.742.187	0	17.166.783	10.512.839	4.016.651	6.873.316	0	21.592.836	42.419.619

Art.4 Razionalizzazione dei servizi navali

Le disposizioni contenute nell'articolo prevedono una generale razionalizzazione dei servizi navali delle forze di polizia, attraverso un generale assorbimento degli attuali assetti navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia Penitenziaria dedicati al mare territoriale – da individuare con apposito decreto interdirettoriale dei vertici delle predette forze di polizia – da parte del Corpo della Guardia di Finanza, nonché lo sfruttamento sinergico dei servizi di trasporto logistico per le acque interne.

Il Corpo della Guardia di Finanza garantisce il supporto aereo, con modalità stabilite in appositi protocolli, solo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria per il servizio delle traduzioni.

Il trasferimento al Corpo della Guardia di Finanza dei mezzi navali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della polizia penitenziaria interessati dalle soppressioni non comporta il trasferimento del relativo personale, che verrà destinato al controllo del territorio.

Le misure conseguenti conducono ai seguenti risparmi:



Settore	2016				2017				2018 e successivi a regime				TOTALE TRIENNIO
	CC	PdS	GdF	P.P.	CC	PdS	GdF	P.P.	CC	PdS	GdF	P.P.	
Navale	0	0	0	0	1.090.000	450.000	0	109.618	1.500.000	500.000	0	109.618	3.669.236
TOTALE	0				1.559.618				2.109.618				3.669.236

L'incremento dei risparmi quantificati nella tabella ivi presente è coerente con la progressiva chiusura dei reparti.

Art. 5 Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

Comma 1. La disposizione conferisce rango normativo ai processi - già in atto - di centralizzazione del "Procurement" del settore, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ottenendo economie di scala mediante aggregazione della domanda e offerta di prodotti standardizzabili.

Comma 2. Vengono individuati i settori logistici nei quali devono essere adottati protocolli in materia di acquisizione di beni e servizi (*inquadrati nella cornice normativa vigente per la Pubblica amministrazione*) che porteranno ai seguenti risparmi per l'intero Comparto sicurezza.

Con riferimento ai risparmi riportati nel settore veicoli si specifica che il risparmio individuato per il solo anno 2017 corrisponde ai minori acquisti che verranno effettuati, conseguenti al noleggio delle autovetture le cui procedure sono avviate e concluse nel corso del 2016.

Per il 2018 non sono quantificati risparmi anche in ragione della necessità di ricostituire, anche se solo parzialmente, la dotazione del parco veicolare.

Settore		2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Triennio	Note
Poligoni	CC	0	160.000	160.000	320.000	Si ipotizza una contrazione dell'intero settore per le FP, attraverso l'estensione dell'utilizzo interforze delle strutture in questione e la chiusura di alcune strutture per il Corpo Forestale dello Stato
	PdS	0	230.000	230.000	460.000	
	GdF	0	60.000	60.000	120.000	
	PP	0	11.250	11.250	22.500	
	CFS	0	12.000	12.000	24.000	
Totale VEDI FOGLI 14+15		0	473.250	473.250	946.500	
Mense	CC	0	2.052.000	2.052.000	4.104.000	Si ipotizza una contrazione della spesa nella misura del 6% dell'attuale



	PdS	0	2.070.000	2.070.000	4.140.000	stanziamento, per effetto di una gestione unitaria delle procedure di catering
	GdF	0	600.000	600.000	1.200.000	
	PP	0	1.242.000	1.242.000	2.484.000	
	CFS	0	38.400	38.400	76.800	
Totale VEDI FOGLIO 10		0	6.002.400	6.002.400	12.004.800	
Polizie	CC	0	351.000	351.000	702.000	I servizi di pulizie saranno contrattualizzati tramite CONSIP con l'individuazione di un capitolato ad hoc per le FP e con presumibile risparmio del 3%.
	PdS	0	405.000	405.000	810.000	
	GdF	0	240.000	240.000	480.000	
	PP	0	0	0	0	
	CFS	0	45.000	45.000	90.000	
Totale VEDI FOGLIO 12		0	1.041.000	1.041.000	2.082.000	
Reparti a cavallo e cinofili	CC	0	47.950	47.950	95.900	La contrazione di spesa è conseguente a: - acquisti aggregati di alimenti; - forme di reciproca assistenza nell'utilizzo del servizio veterinario e delle capacità allevatorie <i>in house</i> e delle aree addestrative insistenti soprattutto sui territori metropolitani; - razionalizzazione nell'impiego dei reparti a cavallo e cinofili unitamente alla PdS e alla Pol. Pen..
	PdS	0	69.900	69.900	139.800	
	GdF	0	10.550	10.550	21.100	
	PP	0	1.330	1.330	2,660	
	CFS	0	5.225	5.225	10.450	
Totale VEDI FOGLI 16+17		0	134.955	134.955	269.910	
Canoni energetici	CC	1.000.000	2.278.000	2.278.000	5.556.000	Dall'attuazione della contrattazione tramite CONSIP è possibile formulare un'ipotesi cautelativa di risparmi a regime nella misura di 5,5ME per l'energia elettrica e di 2,5ME per il riscaldamento per tutte le F.P.
	PdS	1.000.000	2.210.000	2.210.000	5.420.000	
	GdF	700.000	1.428.000	1.428.000	3.556.000	
	PP	2.000.000	4.837.010	4.837.010	11.674.020	
	CFS	20.000	51.000	51.000	122.000	
Totale VEDI FOGLIO 22		4.720.000	10.804.010	10.804.010	26.328.020	
Equipaggiamenti Speciali Vestiario e Armamento	CC	0	492.500	492.500	985.000	I risparmi (5 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara)
	PdS	0	415.000	415.000	830.000	
	GdF	0	105.000	105.000	210.000	
	PP	0	45.173	45.173	90.346	
	CFS	0	79.500	79.500	159.000	



Totale vedi fogli 18+19+20		0	1.137.173	1.137.173	2.274.346	
Veicoli	CC	0	9.600.000	0	9.600.000	<p>Si ipotizzano risparmi mediante l'adozione di un piano di noleggio a lungo termine di veicoli, per un consistente porzione del parco automezzi. I principali vantaggi sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripartizione delle spese nel tempo; - riduzione degli oneri manutentivi e gestionali; - maggiore flessibilità nella programmazione e riduzione significativa dei tempi di immissione in ciclo logistico di nuove veicoli, con conseguente possibilità di maggiore aderenza alle esigenze contingenti; - significativo recupero del personale preposto alle attività manutentive e alla gestione amministrativa da destinare al controllo del territorio; - riduzione della vetustà dei mezzi e incremento dell'efficienza complessiva della flotta.
	PdS	0	5.000.000	0	5.000.000	
	GdF	0	0	0	0	
	PP	0	0	0	0	
	CFS		0		0	
Totale VEDI FOGLIO 21		0	14.600.000	0	14.600.000	
Squadre nautiche e Reparti volo	CC	0	0	0	0	<p>I risparmi (3 % dell'attuale fabbisogno) derivano dalla effettuazione di procedure acquisitive congiunte tra forze di polizia, portatrici di economie di scala (con contestuale eliminazione anche dei costi fissi relativi alla esecuzione delle procedure di gara)</p>
	PdS	0	306.000	306.000	612.000	
	GdF	0	509.828	509.828	1.019.656	
	PP	0	4.950	4.950	9.900	
	CFS		122.400	122.400	244.800	
Totale VEDI FOGLI 11+13		0	943.178	943.178	1.886.356	
TOTALE		4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932	



Capo III
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Art. 7
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri
e trasferimento delle funzioni

Comma 1. L'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri genera risparmi stimati (a lordo dei costi iniziali *una tantum* pari a 1,45 M€, necessari alle attività di formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli), in euro 7.180.000 nel 2017 e in euro 12.180.000 a regime dal 2018, come di seguito specificato. Pertanto i risparmi netti, per l'anno 2017, sono pari a euro 5.730.000.

Settore	2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Tricennio	Note
Poligoni	0	120.000	120.000	240.000	La specifica attività addestrativa del personale del CFS (oggi <i>esternalizzata per indisponibilità di propri poligoni</i>) sarà condotta <i>in house</i> consentendo i dettagliati risparmi, al netto delle spese commesse con l'incremento delle attività di manutenzione delle aree addestrative istituzionali in ragione del loro maggiore uso.
Mense	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	Il risparmio deriva dall'unificazione delle procedure di vettovagliamento.
Reparti a cavallo e cinefili	0	300.000	500.000	800.000	Economie conseguenti allo sfruttamento delle capacità allevatorie e di gestione autonoma delle scuderie da parte del CFS.
Reparti aerei e navali	0	200.000	200.000	400.000	Riduzione del fabbisogno per effetto della razionalizzazione dei servizi, delle capacità manutentive dell'Arma dei carabinieri, meno onerosa rispetto a quella del CFS, completamente esternalizzata.
Razionalizzazione immobiliare	0	2.360.000	3.660.000	6.020.000	Riorganizzazione sinergica delle caserme attraverso: - la soppressione di parte di quegli Uffici/Strutture/Presidi (allocati in stabili in locazione) in quelle aree in cui si registra una coesistenza territoriale e/o duplicazione di funzioni; - utilizzazione di immobili demaniali ritenuti più idonei (per dimensioni e caratteristiche tecnico-funzionali) ad ospitare i Reparti.
Canoni energetici, telefonia e pulizie	0	2.000.000	3.800.000	5.800.000	- minori spese per le pulizie derivanti dalle sinergie infrastrutturali e dalla conseguente diminuzione di superficie da contr. attualizzare.
Vestitario ed equipaggiamenti	0	200.000	200.000	400.000	Economie di scala derivanti dalla realizzazione - nel medio termine - di approvvigionamenti unici su bacini di utenza aggregati, nel quadro dell'omogeneizzazione dei costi di vestiario.
Veicoli	0	200.000	400.000	600.000	Risparmi all'esito di: - esecuzione internalizzata degli interventi manutentivi ad oggi totalmente in <i>outsourcing</i> da parte del CFS; - manovre logistiche, in ragione della maggiore disponibilità di veicoli che incideranno favorevolmente, nel medio periodo, anche sul contenimento delle esigenze di turn over dei veicoli.



Sanità	0	300.000	300.000	600.000	Risparmi conseguenti alla assunzione in carico da parte del servizio sanitario dell'Arma dei carabinieri del personale del CFS (il Corpo ora si avvale di figure esterne, in regime di convenzione onerosa).
TOTALE	0	7.180.000,00	12.180.000,00	19.360.000,00	

Art. 12 Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

La disposizione in esame disciplina le modalità e le procedure per l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni interessate di cui alla tabella A del comma 1, nonché, su richiesta del personale, nelle altre amministrazioni statali. Sotto il profilo finanziario, occorre puntualizzare le procedure previste, in particolare, dai commi 7-10 del presente articolo.

Comma 7: viene previsto che qualora dai provvedimenti di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

- a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati. ;
- b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma;

I risparmi di cui alle lettere a) e b), da accertarsi a consuntivo sulla base delle predette procedure, sono destinati ai sensi del comma 10, del presente articolo, nella misura del 50 per cento all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124/2015 e, per il restante 50 per cento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che le quote di dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, vacanti nonostante l'utilizzo ai fini assunzionali delle risorse previste dal precedente comma 7, siano rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b). Il comma 9, prevede le modalità con cui ripartire le risorse che si renderanno disponibili, anno per anno, in relazione alle predette cessazioni. In particolare, le risorse necessarie a coprire l'eventuale quota parte di posizioni organiche non coperte verranno ripartite tra le amministrazioni interessate. Le restanti risorse verranno destinate secondo quanto previsto dal predetto comma 10.

Art. 13 Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

Comma 3. La disposizione è finalizzata:

- a) per quel che concerne la lettera a), ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali



competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;

- b) per quanto attiene alla lettera b), a garantire alle stesse Amministrazioni di poter fruire delle risorse provenienti dagli accordi con gli Enti locali; allo scopo è stata riprodotta la previsione normativa in tema di "riassegnazioni a bilancio", prevista annualmente per il Corpo Forestale dello Stato nella legge di bilancio (da ultimo, all'art. 12, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 209).

Comma 4. La disposizione è finalizzata a garantire la continuità dei rapporti già intercorrenti tra il CFS e l'AGEA e la Cassa Depositi e prestiti, riproponendo i meccanismi di riassegnazione a favore dei programmi di spesa afferenti all'Arma dei carabinieri sullo Stato di previsione del Ministero della Difesa.

Comma 5. Al fine di assicurare la continuità degli effetti conseguenti alle convenzioni stipulate con le Regioni, viene riproposta la formulazione dell'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", che consente la stipula con le medesime Regioni di apposite convenzioni per l'affidamento di funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato.

Capo IV

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

Art. 15

Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La disposizione in esame è volta a disciplinare il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale personale compete, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente decreto, l'assegno *ad personam*, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 124/2015.

Per quanto attiene al personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della predetta legge, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". Tali risorse potranno essere accertate a consuntivo, sulla base del personale interessato al transito.

Art. 16

Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

Comma 1. La disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nel Corpo della guardia di finanza. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Guardia di finanza, al fine di conoscere l'organizzazione e il funzionamento nonché le competenze di quest'ultima amministrazione, frequenterà un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante generale della Guardia di finanza.

Detta attività formativa, che si stima della durata di novanta giorni, genererà un onere *una tantum*, per l'anno 2017, stimato prudenzialmente in 265.000 €, calcolato tenendo conto dei compensi



dovuti ai docenti, degli oneri per indennità di missione spettante ai frequentatori di corso e degli oneri connessi all'acquisto di materiale didattico.

Al predetto onere occorre aggiungere quello per i corsi formativi per gli appartenenti alla Guardia di finanza cui saranno affidate le funzioni trasferite al Corpo a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a 66.000 € per lo stesso anno.

Il maggior onere complessivo per il 2017 è pari a 331.000.

Art. 17

Personale che transita nella Polizia di Stato

Comma 1. La disposizione è diretta a disciplinare le modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato. Essa perciò non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato, al fine di conoscere l'organizzazione e il funzionamento nonché le competenze di quest'ultima amministrazione, frequenti un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Detta attività formativa, che si stima della durata di 90 giorni, genererà un onere *una tantum*, per l'anno 2017, stimato prudenzialmente in 180.000 €.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

Comma 3. Al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, viene prevista la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, fermo restando che dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (ad esempio nel caso di cessione di immobili a titolo oneroso in base a contratti di tipo "rent to buy").

Comma 10: la disposizione in esame prevede che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-bis, comma 21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale. In particolare, si precisa che il personale in questione è inquadrato nei ruoli civili del Ministero in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado trasferito al momento del trasferimento. Inoltre, il transito di detto personale non comporta modifiche alle dotazioni organiche del ruolo di destinazione. Quanto sopra, risulta in linea con le previsioni contenute nel D.M. 18/04/2002, che disciplina il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei CC giudicato inidoneo al servizio.



Comma 11: ai sensi della disposizione in esame, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. Ciò al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri conseguenti al differente regime previdenziale previsto per le citate amministrazioni e, in particolare, per evitare un anticipato collocamento in quiescenza del personale in questione.

Art. 19

Disposizioni finanziarie

(Formulazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Nel seguente prospetto viene riportato il riepilogo dei risparmi di tutte le voci di cui ai richiamati articoli 3, 4, 5 e 7, pari a:

- a) 7.970.000 euro per l'anno 2016;
- b) 61.042.367 euro per l'anno 2017;
- c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.

Per un totale complessivo di euro 125.840.787 nel triennio 2016-2018.

	2016	2017	2018 e successivi a regime	TOTALE TRIENNIO
Razionalizzazione dei presidi di polizia	3.250.000	17.166.783	22.002.836	42.419.619
Razionalizzazione dei servizi navali	0	1.559.618	2.109.618	3.669.236
Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia	4.720.000	35.135.966	20.535.966	60.391.932
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000
TOTALE COMPLESSIVO	7.970.000	61.042.367	56.828.420	125.840.787

I risparmi per ciascuna voce e con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa sono riportati nei fogli da 1 a 25 della Tabella allegata alla presente relazione.

Gli oneri previsti agli articoli 7, 16 e 17 sono così determinati:

ONERI	2016	2017	2018 e successivi a regime	TOTALE TRIENNIO
Art. 7 – formazione/amalgama e al cambio di uniformi, all'adeguamento telematico e alle immatricolazioni dei veicoli)	-	1.450.000	-	1.450.000
Art. 16 – Corso formazione c/o GdF	-	331.000	-	331.000
Art. 17 – Corso aggiornamento c/o PS	-	180.000	-	180.000
TOTALE COMPLESSIVO	-	1.961.000	-	1.961.000



Pertanto i risparmi al netto degli oneri di cui agli articoli 7, 16 e 17 sono pari a:

- a) 7.970.000 euro per l'anno 2016;
- b) 59.081.367 euro per l'anno 2017;
- c) 56.828.420 euro per l'anno 2018 e a regime.

Per un totale complessivo di euro 123.879.787 nel triennio 2016-2018.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, pari a euro 7.970.000 per l'anno 2016, euro 59.081.367 per l'anno 2017 ed euro 56.828.420 a decorrere dal 2018, nella misura del 50 per cento è destinata alle forze di polizia per la revisione dei ruoli di cui alla stessa lettera a), n. 1, attraverso l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


La verifica della presente Tabella è stata effettuata in data 05/02/2016, in relazione agli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, per l'anno esito



~~Il Direttore Generale~~

Il Dirigente Generale dello Stato

- 5 FEB. 2016



FOGLIO N.1

Voci	Risparmi			
	2016	2017	2018	totale
Presidi territoriali	490.350	1.087.649	1.699.214	3.277.213
Presidi specialità	76.700	1.219.528	1.713.062	3.009.290
Altri presidi	48.600	97.214	97.214	243.028
Ridislocazione	8.249.938	14.762.392	18.493.347	41.505.677
Soppressione Squadre navali	1.059.618	1.559.618	2.109.618	4.728.854
Soppressione Servizi aerei	0	0	0	0
Mense	0	6.002.400	6.002.400	12.004.800
Squadre nautiche	0	16.350	16.350	32.700
Pulizie	0	1.041.000	1.041.000	2.082.000
Reparti volo	0	926.828	926.828	1.853.655
Poligoni - gestione accentrata	0	441.250	441.250	882.500
Poligoni - chiusura/riduzione strutture	0	32.000	32.000	64.000
Reparti a cavallo	0	76.005	76.005	152.010
Centri cinofili	0	61.325	61.325	122.650
Equipaggiamenti	0	454.500	454.500	909.000
Vestiaro	0	642.173	642.173	1.284.346
Armamento	0	40.500	40.500	81.000
Veicoli	0	14.600.000	0	14.600.000
Canoni energetici	10.804.010	10.804.010	10.804.010	32.412.030
Formazione specialistica	0	0	0	0
Assorbimento CFS nei CC	0	7.180.000	12.180.000	19.360.000
Totali	20.729.216	61.044.742	56.830.795	138.604.753



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.2										
	Articolazioni territoriali attuali lavoro interforze Uff. Coordinamento	Articolazioni territoriali previste								
Polizia di Stato	481	481	476	476	€ 0	€ 184.031	€ 283.075		2624/16	
			-4	-4				€ 0	€ 99.044	€ 198.088
									2624/19	
								€ 0	€ 16.481	€ 16.481
									2731/9	
Arma dei Carabinieri	5.312	5.302	5.292	5.282	€ 490.350	€ 903.618	€ 1.416.139		2535/6	
		-10	-20	-30				€ 250.350	€ 423.618	€ 696.139
									2553/2	
								€ 135.000	€ 270.000	€ 405.000
									2557/3	
		1						€ 90.000	€ 180.000	€ 270.000
Guardia di Finanza								€ 15.000	€ 30.000	€ 45.000
	753	746	746	746	0	0	0			
		-7	-7	-7						
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	884	884	884	884	0	0	0			
totali	7.430	7.413	7.398	7.388	490.350	1.087.649	1.699.214			
		-17	-31	-41						

Articolazioni CC 2016 - L'Arma è disponibile a proseguire, d'intesa con la P.di S., l'esame dei casi di duplicazione dei presidi territoriali avviato nel corso del tavolo interforze del luglio 2013, che ha già consentito di individuare, per l'Arma, 28 ipotesi di accorpamento/trasferimento di reparti (7 delle quali di possibile, immediata attuazione) e, per la P.d.S., la soppressione di 11 Commissariati.
 Articolazioni CC 2017 - Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.
 Risparmi CC - Comprende fitti passivi e oneri accessori.

Guardia di Finanza - fitti passivi



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.3											
Forza di polizia	Presidi specialità attuali	Presidi specialità previsti			Risparmi (in euro)			Capitolo di spesa			
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	
Polizia di Stato	771	771	627	627	0	1.142.828	1.636.362		2624/16		
			-145	-145				€ 0	€ 493.533	€ 987.067	
								€ 0	2624/19	€ 125.917	€ 125.917
								€ 0	-2731/9		
							€ 0	€ 523.378	€ 523.378		
Arma dei Carabinieri	201	200	200	200	76.700	76.700	76.700	2535/6			
			-1	-1				€ 47.900	€ 47.900	€ 47.900	
								2553/2			
								€ 16.200	€ 16.200	€ 16.200	
								2557/3			
							€ 10.800	€ 10.800	€ 10.800		
							2535/5				
							€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800		
Guardia di Finanza	12	12	12	12	0	0	0				
Polizia Penitenziaria					0	0	0	1671/17			
								€ 0	€ 0	€ 0	
Corpo Forestale dello Stato	310	310	310	310	0	0	0				
totali	1.294	1.293	1.149	1.149	76.700	1.219.528	1.713.062				
		-1	-146	-146							

Polizia di Stato - La riduzione dei presidi riguarda 27 Reparti di Polizia Stradale e ulteriori Reparti della Polizia ferroviaria e Postale.

Relativamente alle ultime due specialità non ci sono risparmi per locazioni passive.

Arma CC - Include tutti i reparti inquadrati nell'ambito della "Divisione Unità Specializzate".

Arma CC presidi previsti - Previsione di chiusura del Cdo CC Antifalsificazione Monetaria, le cui competenze transiterebbero alla G.d.F. Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei

Arma CC - I risparmi comprendono fitti passivi e oneri accessori

Polizia Penitenziaria - Il dato di risparmio riguarda i contratti di fornitura di energia elettrica e servizi idrici.



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.4										
Forza di polizia	Altre articolazioni periferiche attuali*	Altre articolazioni periferiche previste			Risparmi (in euro)			Capitolo di spesa		
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime
Polizia di Stato	246	227	227	227	48.600	97.214	97.214	2426/15		
		-19	-19	-19				€ 48.600	€ 97.214	€ 97.214
Arma dei Carabinieri	149	149	149	149	0	0	0			
Guardia di Finanza	32	32	32	32	0	0	0			
Polizia Penitenziaria	8	8	8	8	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	37	37	37	37	0	0	0			
totali	472	453	453	453	48.600	97.214	97.214			
		-19	-19	-19						

* Esempio: Reparti Mobili, istituti di istruzione, cinofili, squadre a cavallo e Uffici di supporto tecnico logistico.

Arma CC - Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri

Polizia Penitenziaria - Scuole di formazione magazzini vestiario.

Polizia di Stato - La riduzione riguarda 11 Reparti a cavallo, 4 squadre sommozzatori e 4 nuclei artificieri. I risparmi della P. di S. di € 97.214 riguardano le locazioni passive.



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.5											
Forza di polizia	Totale presidi attuali <small>articolazioni territoriali + presidi specialità + altre articolazioni periferiche</small>	Presidi previsti			Risparmi (in euro)			Capitolo di spesa			
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016	2017	2018 e successivi a regime	
Polizia di Stato	1.498	1.479	1.330	1.330	48.600	1.424.073	2.016.651	2624/19			
		-19	-168	-168				€ 0	€ 142.398	€ 142.398	
									2731/9		
									€ 0	€ 591.884	€ 591.884
								2426/16			
								€ 48.600	€ 689.791	€ 1.282.369	
Arma dei Carabinieri	5.662	5.651	5.641	5.631	567.050	980.318	1.492.839	2535/6			
		-11	-21	-31				€ 298.250	€ 471.518	€ 744.039	
									2553/2		
									€ 151.200	€ 286.200	€ 421.200
									2557/3		
									€ 100.800	€ 190.800	€ 280.800
							2535/5				
							€ 16.800	€ 31.800	€ 46.800		
Guardia di Finanza	797	790	790	790	0	0	0				
		-7	-7	-7							
Polizia Penitenziaria	5	2	2	2	0	0	0		1671/15		
		-3	-3	-3				€ 0	€ 0	€ 0	
Corpo Forestale dello Stato	1.231	1.231	1.231	1.231	0	0	0				
totali	9.193	9.153	8.994	8.984	615.650	2.404.391	3.509.490	6.529.531			
		-40	-199	-209							

Presidi previsti Arma CC - Ulteriori ipotesi di graduale razionalizzazione sono subordinate all'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri

Risparmi previsti Arma CC - Comprensivo dei minori oneri derivanti da riduzione fitti passivi e oneri accessori per razionalizzazione dei presidi e ridislocazione dei reparti



FOGLIO N.6

Forza di polizia	totale immobili	tipologia		capitolo di spesa			importo	
		titolo oneroso	titolo gratuito	2016	2017	2018 e successi a regime		
Polizia di Stato	demanio civile						2.000.000	
	541	0	541	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000		
	proprietà privata					2624/16		148.000.000
	1076	723	353	€ 148.000.000	€ 148.000.000	€ 148.000.000		
Arma del Carabinieri	fondo patrimonio					2615/1		17.635.700
	21	21	0	€ 17.635.700	€ 17.635.700	€ 17.635.700		
	demanio militare					4857/3		224.000
	151	2	149	€ 224.000	€ 224.000	€ 224.000		
Arma del Carabinieri	demanio civile							0
	1.112	0	1112	0	0	0		
	proprietà privata					2535/6		200.000.000
	4.125	3.721	404	€ 200.000.000	€ 200.000.000	€ 200.000.000		
Guardia di Finanza	demanio militare							0
	0	0	0	0	0	0		
	demanio civile							0
	791	0	791	0	0	0		
	proprietà privata					4230/13		11.752.432
	350	278	72	14.240.000	11.840.315	11.752.432		
						4264/13		5.876.216
				7.120.000	5.920.157	5.876.216		5.876.216
						*7822/1		4.591.200
				4.591.200	4.591.200	4.591.200		4.591.200
						*7822/4		1.125.000
				1.125.000	1.125.000	1.125.000		1.125.000
						*7850		1.190.304
				1.190.304	1.190.304	1.190.304		1.190.304
					*7834		595.152	
			595.152	595.152	595.152		595.152	
fondo patrimonio					**4231			
81	81	0	45.075.889	45.075.889	45.075.889		45.075.889	
					**4257			
			22.537.945	22.537.945	22.537.945		22.537.945	
Polizia Penitenziaria	demanio civile					1671/13		0
	0	0	0	0	0	0		
	proprietà privata					1671/13		0
	0	0	0	0	0	0		
Corpo Forestale dello Stato	fondo patrimonio					1671/13		0
	0	0	0	0	0	0		
	demanio civile							0
	1400	0	1400					
	proprietà privata					2882/17		
	542	179	363	€ 915.000	€ 915.000	€ 915.000		915.000
						2900/17		
				€ 1.170.000	€ 1.170.000	€ 1.170.000		1.170.000
						2883/17		
				€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000		360.000
	fondo patrimonio					2918		
	11	11	0	€ 458.118	€ 464.900	€ 464.900		464.900
					2886			
			€ 458.118	€ 464.900	€ 464.900		464.900	
					2887			
			€ 305.412	€ 309.993	€ 309.993		309.993	
immobili condotti con oneri non a carico del bilancio del CFS								
64	64	0						
totali	10.265	5.080	5.185				€ 464.288.631	

per la Guardia di Finanza il dato indicato nella colonna "importo" risulta essere identico al dato finanziario della colonna "2018", mentre per le altre FF.PP sembra essere pari alla media aritmetica degli importi relativi al triennio 2016-2018

Guardia di Finanza - * Con le risorse pluriennali costituenti spese di investimento concesse da distinte leggi dedicate al potenziamento infrastrutturale della Guardia di Finanza (art. 29 legge n. 28/99; art. 1 comma 93



della legge 266/05), che hanno previsto nel corpus normativo anche la possibilità di ricorrere a operazioni di locazione finanziaria o di cosa futura, il Corpo sostiene l'onere relativo alla conduzione di ulteriori n. 12 strutture adibite a caserme e alloggi di servizio.

** La conduzione degli immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici (n. 81 strutture) prevede quale controparte contrattuale l'Agenzia del Demanio e la Guardia di Finanza quale Amministrazione utilizzatrice, al pari di altre PP.AA. usuarie di detta tipologia di strutture. Il pagamento del relativo canone viene effettuato dall'Agenzia (che ne quantifica l'onere in base all'occupazione) con somme assegnate al Corpo col precipuo fine di metterle a disposizione (al pari delle altre PA) di quest'ultima mediante versamento in tesoreria.

Corpo forestale dello Stato - Si specifica che, per gli immobili a titolo oneroso, n. 179 sono a carico di capitoli di bilancio CF5, n. 11 sono immobili "FIP/P1", n. 64 sono a carico di altri enti; per gli immobili condotti a titolo gratuito, n. 1400 sono in uso governativo e n. 363 sono comodato d'uso gratuito.

Polizia Penitenziaria - i dati riguardano solo i costi di manutenzione e gestione in quanto nel triennio non erano stati programmati nuovi acquisti



Art. 3
Razionalizzazione dei presidi di polizia

FOGLIO N.7		Risparmi derivanti da ridislocazione di Reparti <small>(su sedimi demaniali o assunti in locazione con onere minore)</small>					Capitolo di spesa		
Forza di polizia	2016		2017		2018 e successivi a regime		2016	2017	2018 e successivi a regime
	unità	risparmi	unità	risparmi	unità	risparmi			
Polizia di Stato	0	€ 989.938	0	€ 2.200.205	0	€ 2.600.000		2624/16	
							€ 989.938,00	€ 2.200.205,00	€ 2.600.000,00
Arma dei carabinieri*	3	€ 3.620.000	7	€ 6.820.000	3	€ 9.020.000		2535/6	
							€ 2.670.000	€ 5.750.000	€ 6.930.000
								2553/2	
							€ 450.000	€ 520.000	€ 1.040.000
								2557/3	
							€ 500.000	€ 550.000	€ 1.050.000
Guardia di finanza**							4230/13	4230/13	4230/13
							€ 3.640.000	€ 4.069.651	€ 4.911.073
							4264/13	4264/13	4264/13
	5	€ 3.640.000	16	€ 5.742.187	2	€ 6.873.347	0	€ 733.325	€ 762.274
							7850	7850	7850
							0	€ 939.211	€ 1.200.000
Polizia penitenziaria	0	0	0	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	0	0			
totali	8	8.249.938	23	14.762.392	5	18.493.347	41.505.677		

* Comprende fitti passivi e oneri accessori

** **Guardia di Finanza:** Comprende solo i fitti passivi atteso che si tratta di ridislocazione in altre strutture ove comunque vengono sostenuti i costi di gestione riferiti alle utenze. I dati riferiti alle annualità 2017 e 2018 sono comprensivi dei risparmi ottenuti nelle annualità precedenti.



Art. 4
Razionalizzazione dei servizi navali e aerei

FOGLIO N.8		Squadre nautiche e siti navali previsti			Risparmi (in euro)						Capitolo di spesa		
Forza di polizia	Squadre e siti navali attuali	2016	2017	2018 e successivi a regime	2016		2017		2018 e successivi a regime		2016	2017	2018 e successivi a regime
					Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione			
					Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione					
Polizia di Stato	44	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	500.000	2731/6		
		-44	-44	-44							€ 450.000	€ 450.000	€ 500.000
Arma dei Carabinieri	43	22	22	22	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	4825/10		
											€ 400.000	€ 800.000	€ 1.200.000
											4867/6		
		-21	-21	-21						€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000	
Guardia di Finanza	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0			
Polizia Penitenziaria	5	2	2	2		109.618	0	109.618	0	109.618	1671/17		
		-3	-3	-3							€ 4.618	€ 4.618	€ 4.618
											1671/15		
											€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
Corpo Forestale dello Stato	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-7	-7	-7									
totali	177	102	102	102	0	1.059.618	0	1.559.618	0	2.109.618			
		-75	-75	-75									

Oneri conseguenti alla razionalizzazione

ANNO 2016: Per la Guardia di Finanza è ipotizzabile un onere complessivo di € 708.502 definito calcolando i costi di adattamento pari ad € 140.300 e gestione pari a € 568.202 delle unità navali acquisibili dai rispettivi "servizi Navali" di Carabinieri e Polizia di Stato con specifico riguardo alle imbarcazioni realizzate dopo il 1° gennaio 1996.

Con particolare riferimento:

- Ai costi di gestione, per ogni piattaforma navale sono stati considerati gli oneri riferiti alle spese per carburante e manutenzione (non è stato considerato l'ammortamento) ipotizzando, a similitudine del naviglio della Guardia di Finanza, un impiego annuo di circa 300 ore per unità navale. In dettaglio:
 - 365.000 € per 11 unità navali classe "800" dell'Arma dei Carabinieri, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Vedette Costiere" in forza alla Guardia di Finanza;
 - 69.416 € per 2 unità navali classe "Squalo" della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Vedette Costiere" in forza alla Guardia di Finanza;
 - 52.786 € per 5 unità navali classe "INTAV BLOB 75" della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili alle unità della tipologia "Unità Minori" in forza alla Guardia di Finanza;
 - Circa 81.000 € per 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato, sostanzialmente assimilabili ai "battelli di servizio" in forza alla Guardia di Finanza;
- Ai costi di adattamento, per ogni piattaforma navale sono stati considerati, in relazione al ritenuto possesso di adeguati requisiti tecnico nautici, coerenti con quelli del naviglio della Guardia di Finanza, gli oneri riferiti alle spese per il cambio di livrea ed il montaggio di apparati di comunicazione (ad eccezione delle 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato per le quali è stato ipotizzato il solo cambio di livrea) integrabili con la rete del Corpo. In dettaglio:
 - circa 99.000 € per 11 unità navali classe "800" dell'Arma dei Carabinieri;
 - circa 18.000 € per 2 unità navali classe "Squalo" della Polizia di Stato;
 - circa 12.500 € per 5 unità navali classe "INTAV BLOB 75" della Polizia di Stato;
 - circa 10.800 € per 27 unità di varie classi, di lunghezza orientativa pari a 5 metri della Polizia di Stato;
- La necessità di eventuali ulteriori adattamenti sarà considerata al momento dell'acquisizione, che dovrà essere preceduta da una valutazione di carattere tecnico circa l'effettivo stato di conservazione dei mezzi navali.

ANNO 2017: 568.202 €

ANNO 2018 E SEGUENTI A REGIME: 568.202



Art. 4
Razionalizzazione dei servizi navali e aerei

FOGLIO N.9													
Forza di polizia	Servizi aerei attuali	Servizi aerei previsti			Risparmi (in euro)						Capitolo di spesa		
		2016	2017	2018 e successivi a regime	2016		2017		2018 e successivi a regime				
					Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione	Spese investimento	Spese manutenzione			
Polizia di Stato	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0			
Arma dei Carabinieri	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0			
Guardia di Finanza	16	16	16	16	0	€0	0	€0	0	€0		4315/02	
											€0	€0	€0
												4279/02	
											€0	€0	€0
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Corpo Forestale dello Stato	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0			
totali	49	49	49	49	0	0	0	€0	0	€0			

risparmi Guardia di Finanza eliminati in quanto già inseriti nell'art.5



FOGLIO N.10

Mense					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	34.500.000	0	34.500.000	0	2679/2
Arma dei Carabinieri	34.200.000	0	34.200.000	0	4853/1
Guardia di Finanza	10.000.000	0	10.000.000	0	4281
	5.000.000				0
					4274
	5.000.000				0
Polizia Penitenziaria	20.700.000	0	20.700.000	0	1614
Corpo Forestale dello Stato	640.000	0	640.000	0	2874/13
	240.000			0	0
				0	2875/13
	240.000			0	0
				0	2879/13
	160.000			0	0
totali	100.040.000		100.040.000	0	

Mense					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	34.500.000	6	32.430.000	2.070.000	2679/2
Arma dei Carabinieri	34.200.000	6	32.148.000	2.052.000	4853/1
Guardia di Finanza	10.000.000	6	9.400.000	600.000	4281
	5.000.000				300.000
					4274
	5.000.000				300.000
Polizia Penitenziaria	20.700.000	6	19.458.000	1.242.000	1614
Corpo Forestale dello Stato	640.000	6	601.600	38.400	2874/13
	240.000				14.400
					2875/13
	240.000				14.400
					2879/13
	160.000				9.600
totali	100.040.000		94.037.600	6.002.400	



Mense					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	34.500.000	6	32.430.000	2.070.000	2679/2
Arma dei Carabinieri	34.200.000	6	32.148.000	2.052.000	4853/1
Guardia di Finanza	10.000.000	6	9.400.000	600.000	4281
	5.000.000				300.000
					4274
	5.000.000				300.000
Polizia Penitenziaria	20.700.000	6	19.458.000	1.242.000	1614
Corpo Forestale dello Stato	640.000	6	601.600	38.400	2874/13
	240.000				14.400
					2875/13
	240.000				14.400
					2879/13
	160.000				9.600
totali	100.040.000		94.037.600	6.002.400	

Corpo forestale dello Stato - Viene riportata la quota parte dello stanziamento di ciascun capitolo/PG riferito alle sole spese dei servizi di mensa esternalizzati



FOGLIO N.11					
Squadre nautiche					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	0	300.000	0	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	0	0	0	
Guardia di Finanza	0	0	0	0	
Polizia Penitenziaria	165.000	0	165.000	0	1671/15
					1671/17
Corpo Forestale dello Stato	80.000	0	80.000	0	2894/1
	€ 40.000				
	€ 40.000				2894/2
totali	545.000		545.000	0	

Squadre nautiche					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	3	291.000	9.000	2731/6
Arma dei Carabinieri	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	0	3	0	0	
Polizia Penitenziaria	165.000	3	160.050	4.950	1671/15
	100.000	3			€ 3.000
	65.000	3			€ 1.950
Corpo Forestale dello Stato	80.000	3	77.600	2.400	2894/1
	40.000	3			€ 1.200
	40.000	3			2894/2
totali	545.000		528.650	16.350	

Squadre nautiche					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	3	291.000	9.000	2731/6
Arma dei Carabinieri	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	0	3	0	0	
Polizia Penitenziaria	165.000	3	160.050	4.950	1671/15
	100.000	3			€ 3.000
	65.000	3			€ 1.950
Corpo Forestale dello Stato	80.000	3	77.600	2.400	2894/1
	40.000	3			€ 1.200
	40.000	3			2894/2
totali	545.000		528.650	16.350	

* La spesa suscettibile di ulteriori risparmi per sinergie logistico-amministrative è stimabile pari a € 0, tenuto conto della razionalizzazione del dispositivo ex art. 4.

Corpo forestale dello Stato - Viene riportata la quota parte dello stanziamento di ciascun capitolo/PG riferito alle sole spese inerenti il servizio nautico a carico di capitoli di bilancio del Corpo



FOGLIO N.12

Pulizie					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	13.500.000	0	13.500.000	0	2624/19
Arma dei Carabinieri	11.700.000	0	11.700.000	0	2535/5
Guardia di Finanza	8.000.000	0	8.000.000	0	4230/27
	€ 6.000.000				4264/27
	€ 2.000.000				
Polizia Penitenziaria	142.265.000	0	142.265.000	0	1671/17
	€ 8.250.000				1762/1
	€ 134.015.000				
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	0	1.500.000	0	2882/27
	€ 350.000				2882/14
	€ 412.500				2900/14
	€ 562.500				2883/14
	€ 175.000				
totali	176.965.000		176.965.000	0	

Pulizie					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	13.500.000	3	13.095.000	405.000	2624/19
Arma dei Carabinieri	11.700.000	3	11.349.000	351.000	2535/5
Guardia di Finanza	8.000.000	3	7.760.000	240.000	4230/27
	€ 6.000.000	3			€ 180.000
	€ 2.000.000	3			€ 60.000
Polizia Penitenziaria	142.265.000	0	142.265.000	0	1671/17
	€ 8.250.000	0			€ 0
	€ 134.015.000	0			€ 0
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3	1.455.000	45.000	2882/27
	€ 350.000	3			€ 10.500
	€ 412.500	3			€ 12.375
	€ 562.500	3			€ 16.875
	€ 175.000	3			€ 5.250
totali	176.965.000		175.924.000	1.041.000	



Pulizie					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	13.500.000	3	13.095.000	405.000	2624/19
Arma dei Carabinieri	11.700.000	3	11.349.000	351.000	2535/5
Guardia di Finanza	8.000.000	3	7.760.000	240.000	4230/27
	€ 6.000.000	3			€ 180.000
					4264/27
	€ 2.000.000	3			€ 60.000
Polizia Penitenziaria	142.265.000	0	142.265.000	0	1671/17
	€ 8.250.000	0			€ 0
					1762/1
	€ 134.015.000	0			€ 0
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3	1.455.000	45.000	2882/27
	€ 350.000	3			€ 10.500
					2882/14
	€ 412.500	3			€ 12.375
					2900/14
	€ 562.500	3			€ 16.875
					2883/14
	€ 175.000	3			€ 5.250
totali	176.965.000		175.924.000	1.041.000	

Corpo forestale dello Stato - Viene riportata la quota parte dello stanziamento di ciascun capitolo/PG riferito alle sole spese inerenti i servizi di pulizia esternalizzati



FOGLIO N.13

Reparti volo					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	9.900.000	0	9.900.000	0	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	0	0	0	
Guardia di Finanza	16.994.255	0	16.994.255	0	4315/02
	11.896.000				
	5.098.255				4279/02
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	4.000.000	0	4.000.000	0	3080/4
totali	30.894.255		30.894.255	0	

Reparti volo					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	9.900.000	3	9.603.000	297.000	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	16.994.255	3	16.484.427	509.828	4315/02
	11.896.000	3			€ 356.880
	5.098.255	3			4279/02
Polizia Penitenziaria	0	3	0	0	€ 152.948
Corpo Forestale dello Stato	4.000.000	3	3.880.000	120.000	3080/4
totali	30.894.255		29.967.427	926.828	

Reparti volo					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	9.900.000	3	9.603.000	297.000	2731/6
Arma dei Carabinieri*	0	3	0	0	
Guardia di Finanza	16.994.255	3	16.484.427	509.828	4315/02
	11.896.000	3			€ 356.880
	5.098.255	3			4279/02
Polizia Penitenziaria	0	3	0	0	€ 152.948
Corpo Forestale dello Stato	4.000.000	3	3.880.000	120.000	3080/4
totali	30.894.255		29.967.427	926.828	

* Nel settore aereo non sono previsti, nel triennio 2016-2018, risparmi derivanti da gestioni logistiche congiunte nell'ambito del servizio aereo, già interessato da autonome pregresse misure di razionalizzazione nonché dai benefici che deriveranno dall'assorbimento con il CFS



Poligoni - gestione accentrata					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	2.300.000	0	2.300.000	0	2731/15
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4867/5
Guardia di Finanza	400.000	0	400.000	0	4230
	€ 200.000				
	€ 200.000				4264 PG14
Polizia Penitenziaria	112.500	0	112.500	0	1687/1
	100.000				
	12.500				7301/1
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.412.500		4.412.500	0	

Poligoni - gestione accentrata					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	2.300.000	10	2.070.000	230.000	2731/15
Arma dei Carabinieri	1.600.000	10	1.440.000	160.000	4867/5
Guardia di Finanza	400.000	10	360.000	40.000	4230
	€ 200.000	10			€ 20.000
	€ 200.000	10			€ 20.000
Polizia Penitenziaria	112.500	10	101.250	11.250	1687/1
	100.000	10			€ 10.000
	12.500	10			€ 1.250
Corpo Forestale dello Stato	0	10	0	0	
totali	4.412.500		3.971.250	441.250	

Poligoni - gestione accentrata					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	2.300.000	10	2.070.000	230.000	2731/15
Arma dei Carabinieri	1.600.000	10	1.440.000	160.000	4867/5
Guardia di Finanza	400.000	10	360.000	40.000	4230
	€ 200.000	10			€ 20.000
	€ 200.000	10			€ 20.000
Polizia Penitenziaria	112.500	10	101.250	11.250	1687/1
	100.000	10			€ 10.000
	12.500	10			€ 1.250
Corpo Forestale dello Stato	0	10	0	0	
totali	4.412.500		3.971.250	441.250	



Poligoni - chiusura/riduzione strutture					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	0	0	0	
Arma dei Carabinieri	0	0	0	0	
Guardia di Finanza	200.000	0	200.000	0	4278/3
					4295/3
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	120.000	0	120.000	0	2961/5
	44.000				2892/5
	46.000				2893/5
	30.000				
totali	320.000		320.000	0	

Poligoni - chiusura/riduzione strutture					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	10	0	0	
Arma dei Carabinieri	0	10	0	0	
Guardia di Finanza	200.000	10	180.000	20.000	4278/3
	100.000	10			€ 10.000
					4295/3
Guardia di Finanza	100.000	10			€ 10.000
Polizia Penitenziaria	0	10	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	120.000	10	108.000	12.000	2961/5
	44.000	10			€ 4.400
	46.000	10			2892/5
					€ 4.600
Corpo Forestale dello Stato					2893/5
	30.000	10			€ 3.000
totali	320.000		288.000	32.000	

Poligoni - chiusura/riduzione strutture					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	10	0	0	
Arma dei Carabinieri	0	10	0	0	
Guardia di Finanza	200.000	10	180.000	20.000	4278/3
	100.000	10			€ 10.000
					4295/3
Guardia di Finanza	100.000	10			€ 10.000
Polizia Penitenziaria	0	10	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	120.000	10	108.000	12.000	2961/5
	44.000	10			€ 4.400
	46.000	10			2892/5
					€ 4.600
Corpo Forestale dello Stato					2893/5
	30.000	10			€ 3.000
totali	320.000		288.000	32.000	



Reparti a cavallo					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	655.000	0	655.000	0	2731/7
Arma dei Carabinieri	749.000	0	749.000	0	4825/11
Guardia di Finanza	0	0	0	0	
Polizia Penitenziaria	26.600	0	26.600	0	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	89.500	0	89.500	0	2882/24
	€ 37.000				
					2900/24
	€ 36.000				
					2883/24
	€ 16.500				
totali	1.520.100		1.520.100	0	

Reparti a cavallo					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	655.000	5	622.250	32.750	2731/7
Arma dei Carabinieri	749.000	5	711.550	37.450	4825/11
Guardia di Finanza	0	5	0	0	
Polizia Penitenziaria	26.600	5	25.270	1.330	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	89.500	5	85.025	4.475	2882/24
	€ 37.000	5			€ 1.850
					2900/24
	€ 36.000	5			€ 1.800
					2883/24
	€ 16.500	5			€ 825
totali	1.520.100		1.444.095	76.005	

Reparti a cavallo					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	655.000	5	622.250	32.750	2731/7
Arma dei Carabinieri	749.000	5	711.550	37.450	4825/11
Guardia di Finanza	0	5	0	0	
Polizia Penitenziaria	26.600	5	25.270	1.330	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	89.500	5	85.025	4.475	2882/24
	€ 37.000	5			€ 1.850
					2900/24
	€ 36.000	5			€ 1.800
					2883/24
	€ 16.500	5			€ 825
totali	1.520.100		1.444.095	76.005	



FOGLIO N.17

Centro cinofili					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	743.000	0	743.000	0	2731/7
Arma dei Carabinieri	210.000	0	210.000	0	4825/11
Guardia di Finanza	211.000	0	211.000	0	4315/5
	€ 135.040				
					4279/5
	€ 75.960				
Polizia Penitenziaria	47.500	0	47.500	0	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	15.000	0	15.000	0	2883/24
totali	1.226.500		1.226.500	0	

Centro cinofili					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	743.000	5	705.850	37.150	2731/7
Arma dei Carabinieri	210.000	5	199.500	10.500	4825/11
Guardia di Finanza	211.000	5	200.450	10.550	4315/5
	€ 135.040	5			€ 6.752
					4279/5
	€ 75.960	5			€ 3.798
Polizia Penitenziaria	47.500	5	45.125	2.375	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	15.000	5	14.250	750	2883/24
totali	1.226.500		1.165.175	61.325	

Centro cinofili					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	743.000	5	705.850	37.150	2731/7
Arma dei Carabinieri	210.000	5	199.500	10.500	4825/11
Guardia di Finanza	211.000	5	200.450	10.550	4315/5
	€ 135.040	5			€ 6.752
					4279/5
	€ 75.960	5			€ 3.798
Polizia Penitenziaria	47.500	5	45.125	2.375	1761/2
Corpo Forestale dello Stato	15.000	5	14.250	750	2883/24
totali	1.226.500		1.165.175	61.325	



FOGLIO N.18

Equipaggiamenti					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	0	4.000.000	0	2679/3
	€ 3.000.000				
					7456/1
	€ 1.000.000				
Arma dei Carabinieri	3.700.000	0	3.700.000	0	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	0	1.000.000	0	4282
	€ 500.000				
					4275
	€ 500.000				
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	390.000	0	390.000	0	2882/23
	€ 146.250				
					2900/23
	€ 146.250				
					2883/23
	€ 97.500				
totali	9.090.000		9.090.000	0	

Equipaggiamenti					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
	€ 3.000.000	5			€ 150.000
					7456/1
	€ 1.000.000	5			€ 50.000
Arma dei Carabinieri	3.700.000	5	3.515.000	185.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
					4275
	€ 500.000	5			€ 25.000
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	390.000	5	370.500	19.500	2882/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2900/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2883/23
	€ 97.500	5			€ 4.875
totali	9.090.000		8.635.500	454.500	



Equipaggiamenti					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
	€ 3.000.000	5			€ 150.000
					7456/1
	€ 1.000.000	5			€ 50.000
Arma dei Carabinieri	3.700.000	5	3.515.000	185.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
					4275
	€ 500.000	5			€ 25.000
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	390.000	5	370.500	19.500	2882/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2900/23
	€ 146.250	5			€ 7.313
					2883/23
	€ 97.500	5			€ 4.875
totali	9.090.000		8.635.500	454.500	



Vestiaro					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	0	4.000.000	0	2679/3
Arma dei Carabinieri	5.840.000	0	5.840.000	0	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	0	1.000.000	0	4282
	€ 500.000				
	€ 500.000				4275
Polizia Penitenziaria	903.459	0	903.459	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	1.100.000	0	1.100.000	0	2875/14
	€ 400.000				
	€ 400.000				2874/14
	€ 300.000				2879/14
totali	12.843.459		12.843.459	0	

Vestiaro					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
Arma dei Carabinieri	5.840.000	5	5.548.000	292.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
	€ 500.000	5			4275
Polizia Penitenziaria	903.459	5	858.286	45.173	1673
Corpo Forestale dello Stato	1.100.000	5	1.045.000	55.000	2875/14
	€ 400.000	5			€ 20.000
	€ 400.000	5			2874/14
	€ 300.000	5			€ 20.000
totali	12.843.459		12.201.286	642.173	

Vestiaro					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	4.000.000	5	3.800.000	200.000	2679/3
Arma dei Carabinieri	5.840.000	5	5.548.000	292.000	4853/2
Guardia di Finanza	1.000.000	5	950.000	50.000	4282
	€ 500.000	5			€ 25.000
	€ 500.000	5			4275
Polizia Penitenziaria	903.459	5	858.286	45.173	1673
Corpo Forestale dello Stato	1.100.000	5	1.045.000	55.000	2875/14
	€ 400.000	5			€ 20.000
	€ 400.000	5			2874/14
	€ 300.000	5			€ 20.000
totali	12.843.459		12.201.286	642.173	



Armamento					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	0	300.000	0	7456/1
Arma dei Carabinieri	310.000	0	310.000	0	4867/5
	€ 180.000				4867/6
	€ 130.000				
Guardia di Finanza	100.000	0	100.000	0	4230/25
	€ 50.000				4264/25
	€ 50.000				
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	100.000	0	100.000	0	2882/23
	€ 25.000				2900/23
	€ 25.000				
					2883/23
	€ 50.000				
totali	810.000		810.000	0	

Armamento					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	5	285.000	15.000	7456/1
Arma dei Carabinieri	310.000	5	294.500	15.500	4867/5
	€ 180.000	5			€ 9.000
	€ 130.000	5			4867/6
Guardia di Finanza	100.000	5	95.000	5.000	4230/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
	€ 50.000	5			4264/25
Polizia Penitenziaria	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	100.000	5	95.000	5.000	2882/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
	€ 25.000	5			2900/23
		5			€ 1.250
	€ 50.000	5			2883/23
totali	810.000		769.500	40.500	



Armamento					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	300.000	5	285.000	15.000	7456/1
Arma dei Carabinieri	310.000	5	294.500	15.500	4867/5
	€ 180.000	5			€ 9.000
					4867/6
Guardia di Finanza	€ 130.000	5			€ 6.500
	100.000	5	95.000	5.000	4230/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
Polizia Penitenziaria					4264/25
	€ 50.000	5			€ 2.500
	0	5	0	0	1673
Corpo Forestale dello Stato	100.000	5	95.000	5.000	2882/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
					2900/23
	€ 25.000	5			€ 1.250
					2883/23
	€ 50.000	5			€ 2.500
totali	810.000		769.500	40.500	



FOGLIO N.21

Veicoli		
	Risparmio annuo 2016 (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	7456/4
Arma dei Carabinieri	0	7763
Guardia di Finanza	0	4315/1
Polizia Penitenziaria	0	7321/1
Corpo Forestale dello Stato	0	7966
totali	0	

Veicoli		
	Risparmio annuo 2017 (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	5.000.000	7456/4
Arma dei Carabinieri	9.600.000	7763
Guardia di Finanza	0	4315/1
Polizia Penitenziaria	0	7321/1
Corpo Forestale dello Stato	0	7966
totali	14.600.000	

Veicoli		
	Risparmio annuo 2018 (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	0	7456/4
Arma dei Carabinieri	0	7763
Guardia di Finanza	0	4315/1
Polizia Penitenziaria	0	7321/1
Corpo Forestale dello Stato	0	7966
totali	0	



FOGLIO N.22

Canoni energetici

	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	65.000.000	3,4	62.790.000	2.210.000	2731/9
Arma dei Carabinieri	67.000.000	3,4	64.722.000	2.278.000	2553/2
	€ 37.000.000	3,4			€ 1.258.000
					2557/3
Guardia di Finanza	€ 30.000.000	3,4			€ 1.020.000
	42.000.000	3,4	40.572.000	1.428.000	4230 PG18 e 19
	€ 20.000.000	3,4			€ 680.000
Polizia Penitenziaria					4264 PG18 e 19
	€ 22.000.000	3,4			€ 748.000
	142.265.000	3,4	137.427.990	4.837.010	1762/1
Corpo Forestale dello Stato	€ 134.015.000	3,4			€ 4.556.510
					1671/17
	€ 8.250.000	3,4			€ 280.500
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3,4	1.449.000	51.000	2882/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2900/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2883/14
	€ 405.000	3,4			€ 13.770
					3080/3
	€ 300.000	3,4			€ 10.200
				3072/1	
	€ 45.000	3,4			€ 1.530
totali	317.765.000		306.960.990	10.804.010	

Canoni energetici

	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	65.000.000	3,4	62.790.000	2.210.000	2731/9
Arma dei Carabinieri	67.000.000	3,4	64.722.000	2.278.000	2553/2
	€ 37.000.000	3,4			€ 1.258.000
					2557/3
Guardia di Finanza	€ 30.000.000	3,4			€ 1.020.000
	42.000.000	3,4	40.572.000	1.428.000	4230 PG18 e 19
	€ 20.000.000	3,4			€ 680.000
Polizia Penitenziaria					4264 PG18 e 19
	€ 22.000.000	3,4			€ 748.000
	142.265.000	3,4	137.427.990	4.837.010	1762/1
Corpo Forestale dello Stato	€ 134.015.000	3,4			€ 4.556.510
					1671/17
	€ 8.250.000	3,4			€ 280.500
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3,4	1.449.000	51.000	2882/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2900/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2883/14
	€ 405.000	3,4			€ 13.770
					3080/3
	€ 300.000	3,4			€ 10.200
				3072/1	
	€ 45.000	3,4			€ 1.530
totali	317.765.000		306.960.990	10.804.010	



Canoni energetici					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	65.000.000	3,4	62.790.000	2.210.000	2731/9
Arma dei Carabinieri	67.000.000	3,4	64.722.000	2.278.000	2553/2
	€ 37.000.000	3,4			€ 1.258.000
					2557/3
	€ 30.000.000	3,4			€ 1.020.000
Guardia di Finanza	42.000.000	3,4	40.572.000	1.428.000	4230 PG18 e 19
	€ 20.000.000	3,4			€ 680.000
					4264 PG18 e 19
	€ 22.000.000	3,4			€ 748.000
Polizia Penitenziaria	142.265.000	3,4	137.427.990	4.837.010	1762/1
	€ 134.015.000	3,4			€ 4.556.510
					1671/17
	€ 8.250.000	3,4			€ 280.500
Corpo Forestale dello Stato	1.500.000	3,4	1.449.000	51.000	2882/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2900/14
	€ 375.000	3,4			€ 12.750
					2883/14
	€ 405.000	3,4			€ 13.770
					3080/3
	€ 300.000	3,4			€ 10.200
					3072/1
	€ 45.000	3,4			€ 1.530
totali	317.765.000		306.960.990	10.804.010	

Guardia di Finanza - Sono stati inseriti i dati del consuntivo 2014, riferito alle sole spese riconducibili all'energia elettrica e alla fornitura di combustibile e alla conduzione dei relativi impianti. Per quanto riguarda la casella dei risparmi ipotizzati per l'anno 2016, 2017 e 2018, ad oggi la contrazione della spesa è quantificabile solo in base ad un'analisi di settore operata dalla Consip S.p.A., con riferimento a tutto il comparto polizia, nell'ambito dei lavori della Commissione Gutgeld. In tale contesto, è stato stimato che, laddove si operasse l'accentramento presso la richiamata centrale di committenza delle procedure di acquisto, tra le altre, di energia elettrica e riscaldamento, si arriverebbe ad un risparmio di oneri tra gli 8 ed i 14 milioni di euro annui per il solo settore in rassegna (per tutto il comparto polizia). In tal senso, si conferma, quindi, il dato percentuale di risparmio, pari al 3,4 %, già riportato nella tabella in argomento, quale risultante della prefata analisi prendendo a riferimento, in via prudenziale, il valore di risparmio di € 8.000.000,00.

Chiaramente, qualora non si addivenisse a tale modalità di acquisizione del servizio (accentramento presso la Consip delle procedure di acquisto per tutto il comparto polizia), le ipotesi di risparmio indicate (3,4%) saranno suscettibili di variazione.



FOGLIO N.23

Formazione specialistica					
	Spesa 2016 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	524.000	0	524.000	0	2721/1
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4875
Guardia di Finanza	2.230.546	0	2.230.546	0	4278/1 - 4278/5 - 4295/1 - 4295/5
	€ 253.800				4278/1 - 4295/1
	€ 1.976.746				4278/5 - 4295/5
	€ 0				
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.354.546		4.354.546	0	

Formazione specialistica					
	Spesa 2017 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	524.000	0	524.000	0	2721/1
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4875
Guardia di Finanza	2.230.546	0	2.230.546	0	4278/1 - 4278/5 - 4295/1 - 4295/5
	€ 253.800				4278/1 - 4295/1
	€ 1.976.746				4278/5 - 4295/5
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.354.546		4.354.546	0	

Formazione specialistica					
	Spesa 2018 a legislazione vigente	Tasso di risparmio applicabile	Spesa al netto dei risparmi	Risparmio annuo (in euro)	Capitolo di spesa
Polizia di Stato	524.000	0	524.000	0	2721/1
Arma dei Carabinieri	1.600.000	0	1.600.000	0	4875
Guardia di Finanza	2.230.546	0	2.230.546	0	4278/1 - 4278/5 - 4295/1 - 4295/5
	€ 253.800	0			4278/1 - 4295/1
	€ 1.976.746				4278/5 - 4295/5
Polizia Penitenziaria	0	0	0	0	
Corpo Forestale dello Stato	0	0	0	0	
totali	4.354.546		4.354.546	0	



FOGLIO N.24

Settore	2016	2017	2018 e successivi a regime	Totale Triennio	Note
Poligoni	0	120.000	120.000	240.000	La specifica attività addestrativa del personale del CFS (<i>oggi esternalizzata per indisponibilità di propri poligoni</i>) sarà condotta <i>in house</i> consentendo i dettagliati risparmi, al netto delle spese connesse con l'incremento delle attività di manutenzione delle aree addestrative istituzionali in ragione del loro maggiore uso.
Mensc	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	Il risparmio deriva dall'unificazione delle procedure di vettovigliamento.
Reparti a cavallo e cinofili	0	300.000	500.000	800.000	Economie conseguenti allo sfruttamento delle capacità allevatorie e di gestione autonoma delle scuderie da parte del CFS.
Reparti aerei e navali	0	200.000	200.000	400.000	Riduzione del fabbisogno per effetto della razionalizzazione dei servizi, delle capacità manutentive dell'Arma dei carabinieri, meno onerosa rispetto a quella del CFS, completamente esternalizzata.
Razionalizzazione immobiliare	0	2.360.000	3.660.000	6.020.000	Riorganizzazione sinergica delle caserme attraverso: - la soppressione di parte di quegli Uffici/Strutture/Presidi (allocati in stabili in locazione) in quelle aree in cui si registra una coesistenza territoriale e/o duplicazione di funzioni;
Canoni energetici, telefonia e pulizie	0	2.000.000	3.800.000	5.800.000	- minori spese per le pulizie derivanti dalle sinergie infrastrutturali e dalla conseguente diminuzione di superficie da contrattare
Sanità	0	300.000	300.000	600.000	Risparmi conseguenti alla assunzione in carico da parte del servizio sanitario dell'Arma dei carabinieri del personale del CFS (<i>il Corpo ora si avvale di figure esterne, in regime di convenzione onerosa</i>).
TOTALE	0	7.180.000,00	12.180.000,00	19.360.000,00	



Voci	Forza di polizia	Capitoli di spesa		Importi risparmio			totali				
		Capitoli	Denominazione	2016	2017	2018					
Presidi territoriali	PS	2624/16		0	99.044	198.088	297.132				
		2731/9		0	68.506	68.506	137.012				
		2624/19		0	16.481	16.481	32.962				
	CC	2535/6		250.350	423.618	696.139	1.370.107				
		2553/2		135.000	270.000	405.000	810.000				
		2557/3		90.000	180.000	270.000	540.000				
		2535/5		15.000	30.000	45.000	90.000				
		GF		0	0	0	0				
PP		0	0	0	0						
CFS		0	0	0	0		490350,0	1087649	1699214,0		
Presidi specialità	PS	2624/16		0	493.533	987.067	1.480.600				
		2731/9		0	523.378	523.378	1.046.756				
		2624/19		0	125.917	125.917	251.834				
	CC	2535/6		47.900	47.900	47.900	143.700				
		2553/2		16.200	16.200	16.200	48.600				
		2557/3		10.800	10.800	10.800	32.400				
		2535/5		1.800	1.800	1.800	5.400				
		GF		0	0	0	0				
PP		0	0	0	0						
CFS		0	0	0	0		76.700	1.219.528	1.713.062		
Altri presidi	PS	2426/16		48.600	97.214	97.214	243.028				
	CC			0	0	0	0				
	GF			0	0	0	0				
	PP			0	0	0	0				
CFS			0	0	0	0		48.600	97.214	97.214	
Ridistribuzione	PS	2624/16		989.938	2.200.205	2.600.000	5.790.143				
		2535/6		2.670.000	5.750.000	6.930.000	15.350.000				
		2553/2		450.000	520.000	1.040.000	2.010.000				
	CC	2557/3		500.000	550.000	1.050.000	2.100.000				
		4230/13		3.640.000	4.069.651	4.911.073	12.620.724				
		GF		0	733.325	762.274	1.495.599				
	PP		0	0	0	0					
	CFS		0	0	0	0		8.249.938	14.762.392	18.493.347	
Soppressione Squadre navali	PS	2731/6		450.000	450.000	500.000	1.400.000				
	CC	4825/10		400.000	800.000	1.200.000	2.400.000				
	GF	4867/6		100.000	200.000	300.000	600.000				
	PP			0	0	0	0				
CFS			0	0	0	0		1.059.618	1.559.618	2.109.618	
Soppressione Servizi aerei	PS			0	0	0	0				
	CC			0	0	0	0				
	GF	4315/02		0	0	0	0		RISPARMI GDF ELIMINATI IN QUANTO GIA' INSERITI NELL'ART. 5 "REPARTI VOLO"		
	PP	4279/02		0	0	0	0				
CFS			0	0	0	0		0	0	0	
Mense	PS	2679/2		0	2.070.000	2.070.000	4.140.000				
		4853/1		0	2.052.000	2.052.000	4.104.000				
		GF	4281		0	300.000	300.000	600.000			
	CC	4274		0	300.000	300.000	600.000				
		PP	1614		0	1.242.000	1.242.000	2.484.000			
		CFS			0	14.400	14.400	28.800			
	PP			0	9.600	9.600	19.200				
	CFS			0	9.000	9.000	18.000		0	6.002.400	6.002.400
Squadre nautiche	PS	2731/6		0	0	0	0				
	GF			0	0	0	0				
	PP	1671/15		0	3.000	3.000	6.000				
	CFS			0	1.950	1.950	3.900				
PP			0	1.200	1.200	2.400					
CFS			0	1.200	1.200	2.400		0	16.350	16.350	
Pulizie	PS	2624/18		0	405.000	405.000	810.000				
		2535/5		0	351.000	351.000	702.000				
		GF	4230/27		0	180.000	180.000	360.000			
	CC	4264/27		0	60.000	60.000	120.000				
		PP	1671/17		0	0	0	0			
		CFS			0	0	0	0			
	PP			0	10.500	10.500	21.000				
	CFS			0	12.375	12.375	24.750				
CFS			0	16.875	16.875	33.750					
CFS			0	5.250	5.250	10.500		0	1.041.000	1.041.000	
Reparti volo	PS	2731/6		297.000	297.000	594.000					
	CC			0	0	0	0				
	GF	4315/02		0	356.880	356.880	713.760				
	PP	4279/02		0	152.948	152.948	305.895				
CFS			0	0	0	0					
CFS			0	120.000	120.000	240.000		0	926.828	926.828	
Poligoni - gestione accentrata	PS	2731/15		0	230.000	230.000	460.000				
	CC	4867/5		0	160.000	160.000	320.000				
	GF	4230		0	20.000	20.000	40.000				
	PP	4264 PG14		0	20.000	20.000	40.000				
CFS			0	10.000	10.000	20.000					
CFS			0	1.250	1.250	2.500		0	441.250	441.250	
Poligoni - chiusura/riduzione strutture	PS			0	0	0	0				
	CC			0	0	0	0				
	GF	4278/3		0	10.000	10.000	20.000				
	PP	4295/3		0	10.000	10.000	20.000				
CFS			0	0	0	0					
CFS			0	4.400	4.400	8.800					
CFS			0	4.600	4.600	9.200					
CFS			0	3.000	3.000	6.000		0	32.000	32.000	
Reparti a cavallo	PS	2731/7		0	32.750	32.750	65.500				
	CC	4825/11		0	37.450	37.450	74.900				
	GF			0	0	0	0				
	PP	1761/2		0	1.330	1.330	2.660				
CFS			0	1.850	1.850	3.700					
CFS			0	1.800	1.800	3.600					
CFS			0	825	825	1.650		0	76.005	76.005	
Centri cir	PS	2731/7		0	37.150	37.150	74.300				
	CC	4825/11		0	10.500	10.500	21.000				
	GF	4315/5		0	6.752	6.752	13.504				
	PP	4279/5		0	3.798	3.798	7.596				
CFS			0	2.375	2.375	4.750					
CFS			0	750	750	1.500		0	61.325	61.325	

Equipaggiamenti	PS	2679/3		0	150.000	150.000	300.000				
		7456/1		0	50.000	50.000	100.000				
	CC	4853/2		0	185.000	185.000	370.000				
	GF	4282		0	25.000	25.000	50.000				
		4275		0	25.000	25.000	50.000				
	PP	1673		0	0	0	0				
	CFS	2882/23		0	7.313	7.313	14.625				
		2900/23		0	7.313	7.313	14.625				
2883/23			0	4.875	4.875	9.750	0	454.500	454.500		
Vestiriario	PS	2679/3		0	200.000	200.000	400.000				
	CC	4853/2		0	292.000	292.000	584.000				
	GF	4282		0	25.000	25.000	50.000				
		4275		0	25.000	25.000	50.000				
	PP	1673		0	45.173	45.173	90.346				
		2875/14		0	20.000	20.000	40.000				
	CFS	2874/14		0	20.000	20.000	40.000				
		2879/14		0	15.000	15.000	30.000	0	642.173	642.173	
Armamento	PS	7456/1		0	15.000	15.000	30.000				
	CC	4867/5		0	9.000	9.000	18.000				
		4867/6		0	6.500	6.500	13.000				
	GF	4230/25		0	2.500	2.500	5.000				
		4264/25		0	2.500	2.500	5.000				
	PP	1673		0	0	0	0				
	CFS	2882/23		0	1.250	1.250	2.500				
		2900/23		0	1.250	1.250	2.500				
2883/23			0	2.500	2.500	5.000	0	40.500	40.500		
Veicoli	PS	7456/4		0	5.000.000	0	5.000.000				
	CC	7763		0	9.600.000	0	9.600.000				
	GF	4315/1		0	0	0	0				
	PP	7321/1		0	0	0	0				
	CFS	7966		0	0	0	0	0	14.600.000	0	
Canoni energetici	PS	2731/9		2.210.000	2.210.000	2.210.000	6.630.000				
	CC	2553/2		1.258.000	1.258.000	1.258.000	3.774.000				
		2557/3		1.020.000	1.020.000	1.020.000	3.060.000				
	GF	4230 PG18 e 19		680.000	680.000	680.000	2.040.000				
		4264 PG18 e 19		748.000	748.000	748.000	2.244.000				
	PP	1762/1		4.556.510	4.556.510	4.556.510	13.669.530				
		1671/17		280.500	280.500	280.500	841.500				
	CFS	2882/14		12.750	12.750	12.750	38.250				
		2900/14		12.750	12.750	12.750	38.250				
		2883/14		13.770	13.770	13.770	41.310				
		3080/3		10.200	10.200	10.200	30.600				
3072/1			1.530	1.530	1.530	4.590	10.804.010	10.804.010	10.804.010		
Formazione specialistica	PS	2721/1		0	0	0	0				
	CC	4875		0	0	0	0				
	GF	4278/5 - 4295/1 - 4295/5		0	0	0	0				
		4278/5 - 4295/5		0	0	0	0				
		0		0	0	0	0				
	PP	0		0	0	0	0				
	CFS	0		0	0	0	0				
	Assorbimento CFS nell'Arma dei CC	CFS	*		0	7.180.000	12.180.000	19.360.000			
Totali			20.729.216	61.044.742	56.830.795	138.604.753					

* gli importi si riferiscono a tagli complessivi sulle seguenti missioni/programmi del Bilancio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativi al Corpo Forestale, le cui risorse, con l'accorpamento, confluiranno nel CRA Arma dei Carabinieri:

-missione n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma n. 7 "tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"

-missione n. 7 "Ordine e Sicurezza Pubblica" - programma n. 6 "sicurezza pubblica in ambito rurale";

-missione n. 8 "Soccorso civile" - programma n. 1 "interventi per soccorsi".



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo in esame attua parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd. "Legge Madia") nel punto in cui si prevede la razionalizzazione e l'efficientamento delle funzioni di polizia. In particolare, il decreto disciplina:

- il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- la razionalizzazione delle risorse delle Forze di polizia, con specifico riferimento alla gestione associata dei servizi strumentali;
- il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare nel settore agroalimentare.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro di un progetto di complessivo ammodernamento della macchina amministrativa programmato al Governo e tradotto nella legge Madia che, all'articolo 8, prevede uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, al fine di rispondere ad obiettivi di maggiore efficienza delle strutture e maggiore efficacia delle funzioni.

I presupposti programmatici dell'intervento possono rinvenirsi nell'audizione del Ministro dell'interno svolta presso la Commissione affari costituzionali della Camera il 1° aprile 2015, avente come tema gli interventi di riorganizzazione del comparto sicurezza. Nell'audizione, il Ministro, evidenziando la necessità di efficientare il sistema, anche per migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, aveva indicato le direttrici di un Piano di riorganizzazione del comparto sicurezza: la razionalizzazione dei presidi delle quattro specialità di base della Polizia di Stato e dei reparti speciali; l'applicazione di un criterio di compensazione tra le due forze a competenza generale (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) nel presidio del territorio, con l'obiettivo di migliorare l'impiego delle risorse umane in aree in cui le carenze di organico dei due Corpi di

polizia e i mutati scenari della sicurezza rendono necessario un intervento di razionalizzazione e potenziamento. Le linee di intervento indicate dal Ministro sono state in parte recepite nel contesto generale della riforma della pubblica amministrazione e il presente intervento attuativo, nel rispetto dei criteri di delega:

- definisce i comparti di specialità delle forze di polizia (ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti, in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali);
- razionalizza i presidi di polizia, attraverso il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno, in modo da consentire la più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza;
- razionalizza i servizi navali ed aerei, sopprimendo le squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, al fine di garantire al Corpo della guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare;
- prevede la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica;
- realizza, come richiesto espressamente dalla delega, l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con protocolli d'intesa.

Con riguardo al riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, l'obiettivo governativo è quello di rafforzare le tutele ambientali e agroalimentari nel nostro Paese, attraverso il riordino delle funzioni di polizia, nonché quello di eliminare le sovrapposizioni di competenze, utilizzando più efficacemente il *know how* organizzativo e professionale del corpo forestale dello Stato, che viene integrato con le professionalità e i sistemi organizzativi delle forze di polizia, aspetto che si collega alla necessità di una razionalizzazione e di un potenziamento delle funzioni.

Pertanto, il decreto prevede:

- l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione); sono, altresì, escluse le

attività di rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e il raccordo con le politiche forestali regionali, cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri, anche prevedendo la professionalizzazione degli ufficiali dedicati all'attività forestale;
- le modalità di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato negli altri corpi e il relativo inquadramento giuridico ed economico;
- l'individuazione delle risorse da trasferire agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo di riferimento è la disciplina settoriale in materia di Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Più specificatamente, si richiama:

la legge 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, sul quale il decreto incide espressamente;

il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78”;

la legge 23 aprile 1959, n. 189 “Ordinamento del corpo della Guardia di finanza”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”;

la legge 6 febbraio 2004, n. 36 L. 6 febbraio 2004, n. 36 “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”;

il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”;

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Per la disciplina dei comparti di specialità, si richiama, inoltre, il decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2006 sul "riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia", che ha rivisitato il sistema, nella direzione di una prima razionalizzazione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il testo normativo, agli articoli 8, comma 2 e 14 modifica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare".

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto incide su una materia disciplinata da fonti normative statali. E', tuttavia, prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata. Si segnala che all'articolo 18, comma 8, è stata inserita una disposizione transitoria con riguardo alle funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, materia anche di competenza regionale. Al riguardo, le attività ispettive, trasferite all'Arma dei Carabinieri e esercitate, nella fase transitoria, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato, continueranno ad essere svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Il testo in esame attua parte della delega prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 2015 ed utilizza pienamente gli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano provvedimenti di analogo contenuto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sull'oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

E' stato introdotto il "ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri" (articolo 14, comma 1, lettera a) dello schema di decreto) e "i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (articolo 15, comma 1), al fine di conferire maggiore coerenza agli stati giuridici del personale in conseguenza dell'assorbimento del corpo forestale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Per necessità di coordinamento con la nuova disciplina, è stato espressamente abrogato l'articolo 907 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il comma 4 dell'articolo 8 della legge delega prevede la possibilità di adottare, nel rispetto dei criteri direttivi e della procedura prevista, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto prevede diversi atti successivi attuativi, data la complessità della materia regolata e la necessità di disciplinare accuratamente tutti i passaggi necessari alla completa funzionalità del sistema, nel rispetto delle competenze delle diverse amministrazioni coinvolte.

Si da' conto, pertanto, degli atti più significativi.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per stabilire le modalità di esercizio dei compiti nei comparti di specialità da parte delle Forze di Polizia. L'articolo 3, comma 2, per la dislocazione territoriale dei Comandi e dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza, rinvia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, a successive determinazioni del Comandante della Guardia di Finanza. All'articolo 5, si prevedono successivi protocolli di intesa per la gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia. All'articolo 9, viene, altresì, previsto un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione del servizio antincendio boschivo, la sua articolazione e l'attività di coordinamento dei nuclei operativi e dei centri operativi antincendio. All'articolo 12, comma 2, si prevede l'emanazione di un provvedimento da parte del Capo del Corpo Forestale dello Stato, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, in cui si individuano le amministrazioni interessate dalla procedura di transito del personale del corpo forestale; nello stesso termine, il successivo comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per individuare le amministrazioni che svolgono funzioni attinenti a quelle del Corpo Forestale dello Stato, nonché i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione dei profili.

In merito al trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo Forestale dello Stato, all'articolo 13, comma 1, si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri interessati, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate risorse, beni, strumenti e mezzi nonché ogni altra infrastruttura e pertinenza del Corpo forestale dello Stato da trasferire alle forze di polizia interessate all'operazione ed è individuata (articolo 18, comma 3) l'amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito (dai quali sarà possibile recedere entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento). E' di rilievo, infine, la disposizione dell'articolo 18, comma 6, che, al fine di eliminare *progressivamente* duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative, senza abbassare il livello di sicurezza, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono

adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (si tratta, quindi, di una "determinazione", che sostituisce il decreto del Ministro normalmente previsto in tali casi).

I termini per l'adozione degli atti attuativi, ove stabiliti, appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le Amministrazioni interessate.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato** ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Referente: Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione (Ministero delegato), di concerto con il MEF e con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

In Italia esistono cinque forze di polizia statali (art. 16, l.n. 121/1981), due delle quali – Polizia di Stato e Arma dei carabinieri – hanno competenza generale, essendo «in servizio permanente di pubblica sicurezza»¹. La sovrapposizione funzionale che ne consegue è un dato strutturale, sistematico, che tuttavia non costituisce, di per sé, un elemento patologico del sistema:

“... Dall'analisi della dimensione europea e comparata emerge un dato che è opportuno sin d'ora evidenziare: il dualismo delle forze di polizia a competenza generale (Polizia di Stato – Arma dei carabinieri) è un falso problema, sia perché la cooperazione europea non impone agli Stati membri l'adozione di un assetto organizzativo unitario, sia perché la comparazione con altri ordinamenti suggerisce che l'efficienza dell'azione di polizia prescinde dal modello organizzativo prescelto. Tra gli Stati europei con migliori performances, alcuni hanno un assetto dualistico accentrato (la Francia), altri un assetto dualistico decentrato (la Spagna), altri ancora un assetto completamente decentrato (la Germania). In generale, il pluralismo dei corpi tendenzialmente risponde ad un principio d'ispirazione democratica (la dispersione del potere coattivo), altre che a motivi legati alla salvaguardia di tradizioni organizzative e di criteri di specializzazione funzionale e territoriale ...”²

¹ Le informazioni sugli assetti dei corpi di polizia sono tratte da una nota redatta dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Quadro generale di documentazione per la Commissione affari costituzionali, gennaio 2007. La nota è stata redatta a integrazione dell'audizione tenuta il 5 dicembre 2007 davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia (7 maggio 2007 – 5 dicembre 2007).

² Si veda, M. Savino, L'assetto delle forze di polizia in Italia: i problemi esistenti e le prospettive di riforma, scritto integrativo dell'audizione tenuta il 5 dicembre 2007 davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia (7 maggio 2007 - 31 gennaio 2008), pubblicato a gennaio 2008 sul sito dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA).

Un altro tipo di sovrapposizione è quella che poi si realizza tra le due forze a competenza generale e le altre tre forze di polizia statale – Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia penitenziaria – nello svolgimento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica: anche a tali tre forze è attribuita una funzione di concorso nelle attività di ordine e di sicurezza pubblica. Peraltro, anche questa sovrapposizione (in concreto, occasionale) risponde a una precisa scelta legislativa, che mira ad assicurare, in caso di necessità, la disponibilità sul territorio di un numero adeguato di forze per provvedere alla gestione dell'ordine pubblico.

Alle cinque forze di polizia nazionali a diretto controllo governativo devono aggiungersi altri corpi che hanno funzioni nazionali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, funzioni ben distinte dalla funzione tipica di polizia: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che dispongono, come gli altri corpi, di nuclei e strutture specializzate.

L'attuale assetto evidenzia una serie di criticità:

1. Sotto il profilo funzionale, ma con risvolti per la spesa pubblica, **una prima criticità è costituita dalla sovrapposizione di compiti tra le diverse forze in specifici ambiti settoriali o comparti di specialità e nella organizzazione di servizi e nuclei specialistici.**
Le duplicazioni più consistenti derivano in misura prevalente (anche se non esclusiva) dalla moltiplicazione dei reparti specializzati delle singole forze. Ad esempio, nuclei speciali dell'Arma dei carabinieri si occupano di materie (frodi agro-alimentari, tutela del patrimonio, violazioni in materia di valuta) che rientrano anche nella competenza della Forestale, che dispone anch'essa di nuclei specializzati: Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) e Nucleo anti-frode comunitarie (NAC) dell'Arma dei carabinieri; Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) della Forestale. Le duplicazioni e sovrapposizioni si estendono anche a servizi infrastrutturali quali servizi navali e servizi aerei. Vanno anche menzionati il Nucleo investigativo antincendi boschivi della Forestale (NIAB) e l'omologo Nucleo investigativo antincendi del Corpo dei vigili del fuoco (NIA).
2. **Una seconda criticità risiede nell'assenza di economie di scala nella gestione dei servizi strumentali e degli acquisti.**
Le forze di polizia, infatti, gestiscono in modo autonomo servizi strumentali (mense, pulizia, immobili, formazione, energia, veicoli, ecc.) e acquisti, rinunciando a evidenti economie di scala che potrebbero determinarsi nella gestione associata o coordinata di tali fattori.
3. **Una terza ulteriore criticità si evidenzia nella assenza di un numero unico di emergenza, essendo presenti sul territorio nazionale diversi numeri di emergenza legati alle singole forze.**
In Europa il "Numero Unico di Emergenza Europeo 112" è stato introdotto sin dal 1991, (direttiva 91/396/CEE), per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta, eventualmente, ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per viaggiatori e turisti. Sulla mancata realizzazione in Italia del numero unico europeo è stata avviata dalla Commissione europea, nel 2006, una procedura di infrazione (2006/2114), che si è conclusa con la condanna dell'Italia.

La condivisione di funzioni tra le forze di polizia ha imposto la necessità di prevedere varie forme e strumenti di coordinamento. L'azione di coordinamento è, però, stata complicata dal fatto che ciascuna di quelle forze dipende, sotto il profilo organizzativo, da un diverso apparato ministeriale: la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, dal Ministero dell'interno; l'Arma dei carabinieri, dal Ministero della difesa; la Guardia di finanza, dal Ministero dell'economia e delle finanze; il Corpo forestale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; la Polizia penitenziaria,

dal Ministero della giustizia; le Capitanerie di porto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'ordinamento di polizia prevede diverse forme di coordinamento, sia a livello centrale, sia a livello territoriale, che si propongono di ricondurre ad unità il sistema. I meccanismi generali di coordinamento posti in essere sono riconducibili a due categorie principali, l'una di tipo strategico-politico, che vede attribuita, a livello nazionale, la responsabilità dell'alta direzione e del coordinamento di tutte le forze di polizia al Ministro dell'interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, al prefetto a livello provinciale; l'altra di tipo tecnico-operativo, che vede affidata, a livello centrale, la responsabilità del coordinamento interforze al Dipartimento per la pubblica sicurezza³, e; a livello provinciale, al questore. Strutture di coordinamento specifiche sono state istituite per la lotta alla mafia e al terrorismo. Tali strutture vedono anche la convergenza dei servizi d'intelligence. Tuttavia, il coordinamento e relativi meccanismi e strutture posti in essere, non appaiono ancora soddisfacenti⁴, anche alla luce degli orientamenti della politica europea in materia di polizia, di stretta integrazione tra attività di intelligence ed attività di polizia (*intelligence-led policy*)⁵, e sono tuttora oggetto di attenta riflessione parlamentare per una sistemazione complessiva di questo aspetto.

Oltre al problema del coordinamento, un tema ricorrente nelle riflessioni prodotte dalle amministrazioni responsabili⁶ e dai sindacati di settore⁷, è quello della **carezza delle risorse finanziarie**, anche a fronte dei crescenti carichi di lavoro. Tale carezza dipende anche dal fatto che il settore della sicurezza è stato coinvolto pesantemente dalla lunga stagione di riduzione della spesa pubblica.

A fronte di questo scenario, l'azione del Governo si è orientata verso l'obiettivo di invertire le tendenze in atto, sia recuperando progressivamente al settore le risorse finanziarie che sono venute nel tempo a mancare, sia ottimizzando l'impiego delle disponibilità esistenti⁸, avviando la riforma del sistema e razionalizzando gli approvvigionamenti.

³ Il dipartimento, ai sensi degli artt. 6-12 L. 1/4/81 n. 121, risponde " ... ad una sempre più avvertita esigenza di razionalizzazione delle potenzialità strutturali ed operative delle singole Forze di Polizia, ottimizzando l'impiego e la distribuzione delle rispettive risorse ed integrando l'organizzazione e l'attuazione dei rispettivi servizi alla stregua di una comune e sistematica pianificazione...".

⁴ Si cita, al riguardo, come emblematica, l'audizione del Pres. Violante: "... Devo dire che la DIA fu un'importante innovazione, che non fu ben tollerata dagli altri Corpi di polizia. Il coordinamento non lo può fare uno solo: ci vuole chi coordina e chi è coordinato. Se chi deve essere coordinato non si vuole far coordinare, c'è poco da fare. Ci sono moltissime ragioni per sfuggire al coordinamento e c'era una certa resistenza, da parte di tutti, nel farsi coordinare. Quindi l'idea di fondo, assolutamente centrale e importante (tale si è rivelata per molto tempo), è un'idea giusta che però non sempre è stata recepita dagli altri Corpi. Esse però (DIA e DNA) sono state due grandi intuizioni, molto importanti per la lotta contro la mafia. È stato persino più facile realizzare un raccordo tra la Direzione nazionale antimafia e le autorità giudiziarie di quanto non sia stato realizzarlo tra la DIA e le autorità di Polizia ..." (Senato della Repubblica – 4 – Camera dei deputati Commissione antimafia 71^a Resoconto Stenografico - 29 marzo 2011).


⁵ "L'idea di fondo è che tutte le principali attività di polizia (dal contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo, dei traffici di droga, dell'immigrazione, al controllo del territorio) possano essere effettuate in modo più efficiente (in termini di ottimizzazione delle risorse impiegate) e più efficace (in termine di risultati) se esse sono guidate da una adeguata analisi preventiva dei fenomeni criminali. Questo approccio postula una stretta integrazione tra attività di intelligence ed attività di polizia..."

⁶ In particolare, nel maggio 2007 il Ministero dell'interno ha pubblicato il rapporto "Funzioni-Risorse" in cui era sviluppata un'analisi della dotazione organica e finanziaria delle risorse impiegate in ordine pubblico e sicurezza. Il documento rileva una situazione di forte sofferenza di risorse, in termini sia di mezzi che di uomini.

⁷ Tra i più recenti, si veda ad esempio il dossier di CGIL e SILP "Le condizioni di vita e di lavoro degli operatori di Polizia tra *Spending-Review* e domanda di sicurezza" dell'agosto 2014.

⁸ Si veda, in questo senso, l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano svolta il 1° aprile 2015 presso la Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e Interni) della Camera dei Deputati in ordine agli interventi di organizzazione del comparto sicurezza preannunciati dal Governo.

Alcune indicazioni sulla presenza di spazi per interventi di razionalizzazione delle disponibilità esistenti possono essere tratte dal confronto internazionale. Una comparazione dei diversi paesi dell'UE per quanto riguarda le forze di polizia restituisce il grafico che segue (Fonte: Eurostat, anni 2007-09 e 2010-12, per 100mila abitanti).



(1) 2007-09: not available.
 (2) 2010-12: not available.
 (3) 2010: break in series.
 (4) 2008 and 2011: break in series.
 Source: Eurostat (online data codes: crim_plce, dema_pjan and dema_r_d2jan)

In confronto con paesi in condizioni simili, l'Italia si presenta con una dotazione "alta" (oltre 400), pari a quella della Spagna ma lontana da Germania e Francia (300), e Gran Bretagna (meno di 300). Peraltro, questa comparazione sconta due limiti. Il primo è legato alla differenziazione dell'assetto organizzativo delle forze di polizia nei diversi ordinamenti, in relazione ai modelli adottati (monista, dualista, pluralista) e alla collocazione dei ruoli amministrativi (il dato sulla Francia, ad esempio, non comprende gli operatori civili, quelli della polizia doganale, i cadetti e lo staff tecnico, mentre il contrario accade per il dato sull'Italia). Il secondo limite riguarda le specificità dei diversi contesti nazionali, con particolare riferimento all'intensità e alla tipologia dei fenomeni criminali da contrastare.

Al netto di differenze e peculiarità nazionali, il confronto conferma la presenza di margini evidenti per un'azione di razionalizzazione e di riforma del sistema, che riguarda non soltanto il sopra menzionato tema di sovrapposizione di competenze e del coordinamento, ma anche la questione della distribuzione territoriale delle risorse⁹ e quella della ottimizzazione della spesa¹⁰.

Il quadro di riferimento deve poi compendiare anche i risultati (impatti) dell'attività di polizia, in sostanza l'andamento in Italia della criminalità, con riferimento anche ad aspetti ambientali, all'agroalimentare, agli incendi boschivi, ecc.:

"... Negli ultimi anni, sono aumentati i reati contro il patrimonio, in parte anche per effetto della crisi, mentre continuano a diminuire gli omicidi, come emerge dai dati delle denunce dei cittadini

⁹ L'attuale distribuzione delle forze di polizia, definita nel 1992, non tiene conto, da un lato, delle variazioni demografiche e, dall'altro, delle variazioni geografiche nel tasso di criminalità.

¹⁰ Lo stesso rapporto del Ministero citato nella nota 7 afferma che "... il Dipartimento della pubblica sicurezza ha da tempo avviato programmi di contenimento della spesa per le locazioni [...] e programmi comuni con le altre Forze di polizia per razionalizzare la spesa, soprattutto in materia di telecomunicazioni [...] ed ha posto, quanto al personale, la tematica della razionalizzazione del comparto ...".

alle Forze dell'ordine e dall'attività investigativa delle Forze di polizia. I reati da cui si può ricavare un guadagno economico (furti, rapine, truffe, estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, usura, ricettazione, ecc.) sono aumentati a partire dal 2010, mentre diminuiscono i reati a carattere non economico, fatta eccezione per l'aumento delle lesioni e delle minacce denunciate nel 2011 e nel 2012. Tra i reati denunciati sono, in particolare, i furti in abitazione ad avere avuto un'impennata nel 2012, con un aumento del 40% rispetto al 2010. Tale forte incremento riguarda tutte le ripartizioni: dal 30% in più nel biennio nel Nord-ovest, al 52% nelle Isole e il 61% nel Nord-est. Anche gli scippi e i borseggi denunciati sono in crescita rispettivamente del 40,5% e del 28,6% se confrontati con il 2010; i primi aumentano in tutte le ripartizioni, con valori compresi tra il 52,9% del Nord-ovest e il 28,4% del Centro. I borseggi, invece, affiancano a incrementi rilevanti del Nord-est (39,8%) e delle Isole (20,3%) il dato sostanzialmente inalterato del Sud (-1,3%). Crescono nell'ultimo anno anche le truffe e i delitti informatici denunciati (21,2%). Al contrario, i furti di veicoli non hanno subito importanti variazioni. Le rapine denunciate sono tornate a crescere dal 2011, raggiungendo quota 42.631 nel 2012. Sono soprattutto aumentate le rapine in abitazione (del 22,1% tra il 2011 e il 2012 e del 65,8% dal 2010), le rapine in strada (del 25,7% dal 2010) e quelle effettuate negli esercizi commerciali (+20,7% dal 2010), mentre il trend è ancora in diminuzione per le rapine in banca (5%). Sono le Isole e il Nord-est a manifestare l'incremento maggiore, in particolare per le rapine in abitazione, con un aumento rispettivamente dell'88,4% e del 69,7%, e per quelle in strada che aumentano rispettivamente del 37,3% e 41,2%. Si riducono, invece, gli omicidi, sebbene solo tra gli uomini e non tra le donne. Dal 2011 diminuisce anche la percezione di sicurezza, soprattutto per le donne, così come aumenta la percezione del rischio della zona in cui si vive da parte delle famiglie, in particolare nel 2013"¹¹.

Attività di contrasto delle forze dell'ordine

Fonte Mininterno

	2012	2013	2014	2014 fino a 31/07/2014	2015 fino a 31/07/2015	Variaz. % 2012-2013	Variaz. % 2013-2014	Variaz. % parziali 2014-2015
TOTALE DELITTI SCOPERTI	627.658	639.958	641.772	380.373	269.816	+1,6%	+0,3%	-29,1%
TOTALE PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE	933.895	979.022	982.900	601.312	449.768	+4,7%	+0,5%	-28,2%
di cui:								
-arrestate	178.406	182.908	175.719	111.285	92.869	+2,8%	-3,7%	-19,5%
-denunciate in libertà	755.489	796.114	799.982	490.026	356.899	+5,3%	+0,5%	-27,2%
-minori di anni 18 (denunciati / arrestati)	32.024	32.142	33.801	20.982	16.275	+0,4%	+1,4%	-22,4%
-stranieri (denunciati / arrestati)	290.620	306.746	308.190	197.957	144.885	+5,5%	+3,3%	-33,0%
Droga sequestrata in Kg. (2)	49.558	72.070	131.417	111.739	11851	+45,4%	+62,3%	-93,4%
"Avvisi" del Questore (1)								...
Rimpatri con foglio di via obbligatorio (1)								...
Proposte di sorveglianza speciale inoltrate all'A.G. (1)								...
Misure di sorveglianza speciale irrogate (1)								...

¹¹

Delitti commessi

Fonte Mininterno

ITALIA	2012	2013	2014	2015 fine a 31/07/2015	2016 fine a 31/07/2016	Variaz. % 2012-2013	Variaz. % 2013-2014	Variaz. % parziali 2013-2015
TOTALE DELITTI	2.616.824	2.661.788	2.611.228	1.640.737	1.427.803	-1,9%	-1,9%	-13,1%
CRIMINALI VOLONTARI	69	67	46	20	20	-23,8%	-12,6%	-14,1%
CRIMINALI INCONTROVOLONTARI	1.329	1.323	1.249	73	66	-2,9%	-5,2%	-7,2%
CRIMINALI COLPITI	69.827	69.317	65.147	30.336	31.639	-0,8%	-0,3%	-18,0%
VIOLENZE SESSUALI	3.091	3.444	4.143	2.111	1.962	11,2%	-3,6%	-11,0%
CRIMINALI	49.654	49.754	47.201	19.421	19.647	-0,2%	-0,4%	-14,3%
CRIMINALI	3.401	3.710	3.937	1.691	1.637	9,1%	-1,3%	-10,2%
CRIMINALI	1.229	1.220	1.209	427	424	-0,7%	-0,2%	-5,3%
CRIMINALI	329	341	352	205	205	0,0%	0,0%	-11,7%
CRIMINALI	14.714	12.111	20.326	11.820	10.207	-14,3%	-15,8%	-15,2%
CRIMINALI	6.471	6.164	6.211	4.710	4.066	-11,3%	-15,1%	-13,1%
CRIMINALI	406	443	404	273	166	-17,3%	-23,9%	-27,6%
CRIMINALI	1.220.627	1.254.127	1.292.660	600.719	517.726	-2,1%	-6,4%	-10,0%
CRIMINALI	10.113	20.016	15.105	30.776	10.013	19,5%	-15,9%	6,0%
CRIMINALI	142.843	198.118	178.242	105.103	102.379	11,1%	-1,5%	4,0%
CRIMINALI	337.000	291.422	271.834	152.874	126.270	-14,3%	-17,4%	-20,4%
CRIMINALI	129.627	132.024	132.824	71.720	66.600	1,8%	-3,8%	-7,3%
CRIMINALI	19.701	20.263				1,3%	0,0%	0,0%
CRIMINALI	22.093	22.271	24.000	14.410	11.242	-35,3%	-28,2%	-29,1%
CRIMINALI	119.717	140.514	138.196	24.264	21.071	26,8%	-23,7%	13,7%
CRIMINALI	18.170	7.366	6.867	3.431	4.430	-43,5%	27,7%	-14,4%
CRIMINALI	306.408	291.123	278.131	122.834	128.200	5,0%	4,5%	5,0%
CRIMINALI	11.209	6.116	6.509	4.209	4.714	-23,1%	11,7%	6,7%
CRIMINALI	1.209	1.204	1.221	705	605	-5,8%	-14,1%	-21,0%
CRIMINALI	32.822	14.700	20.506	11.114	11.000	-19,8%	-0,9%	-10,1%
CRIMINALI	1.001	1.043	1.010	1.190	702	22,7%	-41,0%	-24,0%

Violazioni nell'agroalimentare

Tabella 1: Totale prodotti sequestrati e variazioni percentuali dal 2010 al 2012, aggregate per corpo (Dogane, Finanza, NAS, NAC, ICQRF) e per unità di misura (1 kg = 1 lt = 1 pezzo), per tipologia di violazione

Tipologia di Violazione	Totale 2010-2012	Incremento % 2010-2012
FRODI AGROALIMENTARI	56.366.332	48,67%
FRODI SANITARIE E COMMERCIALI	19.739.063	254,80%
AGROPIRATERIA	17.880.376	-44,80%
CONTRAFFAZIONE	10.098.517	-46,24%
SOFISTICAZIONI	3.096.262	-98,74%
MADE IN ITALY	3.045.640	325,66%
SICUREZZA PRODOTTI	477.160	588,63%

Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM) – Riclassificazione a cura di Nexen Business Consultants

Sicurezza percepita





FIGURA 7. Persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure camminando di notte da sole nella zona in cui vivono, per regione. Anno 2013. Per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona



Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale

Serie storica degli incendi periodo 1970-2014



In questo contesto è intervenuta la legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la quale ha previsto, all’art. 7, comma 1, lett. a), la razionalizzazione delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio “al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali”. In particolare, la delega riguarda:

- la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- la realizzazione sul territorio nazionale del servizio “Numero unico di emergenza europeo 112;
- il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all’eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei, “ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire”;
- il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, dei d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;
- la revisione dei ruoli, con la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.

La legge ha dettato criteri specifici di delega in relazione, in particolare, alle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e nel campo della sicurezza e dei controlli nel campo agroalimentare, disponendo la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia "fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse".

L'attuazione della prevista riorganizzazione del Corpo forestale non può prescindere da un'attenta considerazione della sua situazione attuale in termini di compiti e risorse.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 36/2004 ("Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato"), il Corpo forestale dello Stato è "Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema". Esso concorre ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo forestale dello Stato svolge, inoltre, attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È, infine, struttura operativa nazionale di protezione civile ¹².

Il Corpo forestale dispone di 8 nuclei specialistici, fra i quali i già ricordati NAF e NIAB e il Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale (NICAF); quindi di 8 servizi, fra i quali il soccorso alpino forestale, il servizio nautico, il centro operativo aereo.

Nel 2014, il centro di responsabilità corrispondente al Corpo forestale ha assorbito il 40% degli stanziamenti complessivi del Ministero le politiche agricole alimentari e forestali. La parte preponderante è stata rappresentata dalle spese di funzionamento, e, all'interno di queste, dalle spese di personale: relativamente al 2014, a fronte di uno stanziamento complessivo di 534 milioni di euro, gli stanziamenti di spesa definitivi per redditi da lavoro dipendente sono stati pari a 423 milioni di euro e, al lordo delle imposte pagate sulla produzione, a 450 milioni di euro ¹³.

La dotazione organica consta di 9.360 unità, di cui il personale direttivo e dirigente rappresenta poco meno del 7% dell'intera forza. Per effetto delle manovre finanziarie intervenute tendenti ad una limitazione delle assunzioni anche per le forze di polizia la consistenza del personale ha subito una progressiva contrazione.

dotazione organica	personale in servizio al 31.12.2010	personale in servizio al 31.12.2011	personale in servizio al 31.12.2012	personale in servizio al 31.12.2013	personale in servizio al 31.12.2014	personale in servizio al 31.12.2015**
9.360	8.277	8.112	7.869	7.698	7.563	7.721

(*) incremento connesso tra l'altro con l'avvio al corso di 400 allievi vice ispettori a seguito del completamento delle relative procedure di reclutamento

¹² Per un quadro approfondito delle funzioni e delle attività svolte dal Corpo forestale si rimanda alla "Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2013", presentata dal Governo al Parlamento il 25.2.2015 (Atti parlamentari, Doc. XXXVIII n. 2).

¹³ Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.

A detto personale di ruolo si aggiungono circa 1.300 unità di personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 (*“Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste”*) impiegato essenzialmente per la gestione delle 130 riserve naturali dello Stato affidate al Corpo e per gli altri compiti istituzionali.

Per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, le dotazioni organiche delle forze di polizia, e quindi anche del Corpo forestale dello Stato, sono rideterminate alle consistenze effettive al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge stessa, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate alla medesima data.

Dotazione organica ante L.124/85	Rideterminazione al 28/8/2015	Personale in servizio al 31.12.2015 ¹⁴
9.360	7.781	7.721

Il personale è impiegato per poco meno dell’85% della consistenza sugli uffici territoriali e la restante parte su uffici centrali e sedi scuole.

Per quanto riguarda le funzioni svolte, la forza effettiva al 31 dicembre 2013 era così distinta: 5,9% unità di personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e dei dirigenti; 84,7% unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti; 9,4% unità di personale appartenente al ruolo dei periti, revisori, collaboratori e operativi ¹⁴.

Relativamente alle risorse finanziarie, il Corpo forestale dello Stato, titolare, nell’ambito della struttura del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle unità di voto riferite alla tutela della biodiversità, alla sicurezza pubblica in ambito rurale e montano ed agli interventi per soccorsi.


Stanziamenti di bilancio

Stanz.iniziale 2014 (mln di euro)	Consuntivo 2014 (mln di euro)	Stanz.iniziale 2015 (mln di euro)	Stanz. Iniziale 2016 (mln di euro)
€ 491	€ 534	€ 497	€ 509

Il 90% dell’intero bilancio è riferito alle spese per il pagamento del trattamento fisso ed accessorio del personale; in particolare per l’anno in corso, il 93% dell’intero stanziamento è stato costituito dalle anzidette spese di personale, mentre la restante parte è stata destinata al funzionamento delle strutture ed all’operatività, con una quota di investimenti per interventi sugli immobili in uso e per sostituzioni o riparazioni di apparati, strumenti e mezzi obsoleti.

¹⁴ Elaborazioni su dati tratti dalla Relazione sull’attività delle Forze di polizia, *cit.*, p. 1322.

Stanziamenti 2016



In attuazione della delega come sopra sintetizzata, il provvedimento in esame:

- a) Individua, al fine di evitare o ridurre le sovrapposizioni funzionali, i comparti di specialità ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali. Demanda le relative modalità attuative ad apposito decreto del Ministro dell'interno.
- b) Razionalizza i presidi di polizia, prevedendo il ricorso al prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio. Demanda le relative modalità attuative ad apposito decreto del Ministro dell'interno.
- c) Razionalizza i servizi navali ed aerei, demandando i relativi compiti alla sola Guardia di finanza, cui vengono trasferite le squadre nautiche della Polizia e dei Carabinieri.
- d) Impone la centralizzazione degli acquisti e la gestione associata di beni e servizi, mediante l'adozione di specifici protocolli fra le Forze di polizia.
- e) Dispone la realizzazione, entro due anni, del numero unico di emergenza europeo 112, stanziando anche le risorse necessarie. Demanda al Ministro dell'interno la sottoscrizione delle relative necessarie convenzioni.
- f) Dispone l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione), e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali). Demanda le modalità di passaggio del personale alle unità di destinazione a specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Arma dei carabinieri viene individuata come *“quella, tra le Forze di polizia, funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione,*

del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.”¹⁵

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

In armonia con la legge delega e in coerenza con le criticità individuate nel punto precedente, l'intervento in esame si propone i seguenti **obiettivi generali di medio lungo periodo** :

1. Razionalizzare e potenziare l'efficacia delle funzioni di polizia, eliminando sovrapposizioni di competenze e migliorando la cooperazione sul territorio;
2. Accrescere l'efficienza dei corpi di polizia, eliminando la duplicazione di strutture e di servizi;

Agli obiettivi generali succitati, si collegano i seguenti **obiettivi specifici di breve-medio periodo**:

- a. Promuovere risparmi di spesa, destinando le economie conseguite ad accrescere le dotazioni finanziarie delle forze di polizia, nel breve periodo, mediante la gestione unitaria dei servizi strumentali e la centralizzazione degli acquisti; nel medio periodo, mediante la riduzione complessiva delle strutture e dei servizi;
- b. Razionalizzare e potenziare il presidio del territorio;
- c. Accrescere e migliorare le dotazioni strumentali delle forze di polizia.

L'obiettivo di riordino delle funzioni di polizia è conseguito anche attraverso delle “procedure di transito” da cui discende che **7.781 persone del Corpo forestale dello Stato** siano assegnate alle altre Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo “contingenti” che si sono stimati come segue:

• Arma dei carabinieri:	7.034 unità (90,4%);
• Guardia di finanza:	184 unità (2,3%);
• Polizia di Stato;	126 unità (1,6%);
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco:	390 unità (5,1%);
• MIPAAF:	47 unità (0,6%).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

In relazione agli obiettivi di cui alla sezione precedente, gli indicatori che consentiranno di monitorare l'attuazione dell'intervento e valutarne l'impatto sono i seguenti:

¹⁵ Da relazione illustrativa.

Indicatori procedurali

- Tempi di emanazione degli atti normativi secondari;
- Tempi di transito degli addetti forestali nei corpi di destinazione;
- Sottoscrizione dei protocolli propedeutici all'attivazione del numero unico di soccorso 112;
- Tempo di attivazione del numero unico di soccorso 112

Indicatori di risultato

- numero di addetti transitati
- riduzione della spesa strumentale complessiva/ risparmi di spesa conseguiti
- numero di servizi razionalizzati.
- percentuale degli addetti delle forze dell'ordine in posizioni operative
- spesa per le dotazioni strumentali
- numero chiamate al 112;
- tempi medi di risposta chiamate al 112;

Indicatori di impatto

- spesa per la sicurezza, pro-capite e in assoluto
- indici di contrasto della criminalità;
- indici delitti/infrazioni
- indici incendi boschivi
- indici sicurezza percepita
- indici violazioni agroalimentare

L'aggiornamento della *base-line* dei suddetti indicatori, così come una maggiore definizione specifica di alcuni di essi, atta a rappresentare con maggiore accuratezza l'evoluzione dei fenomeni e degli impatti in relazione agli obiettivi, saranno effettuati a cura dell'Amministrazione responsabile del monitoraggio e della redazione della VIR.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono le forze dell'ordine. Per quanto concerne la consistenza effettiva, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno¹⁶, la **Polizia di Stato**, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale di una forza effettiva pari, a dicembre del 2013, a n. 100.682 unità di cui 670 frequentatori di corsi di formazione per l'accesso alle varie qualifiche. La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pari a n. 95.133 di cui 841 dirigenti, 2.288 direttivi, 92.004 appartenenti ai restanti ruoli (Isp.-Sovr.ti - Ass.ti /Ag.ti). La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica (tecnici - sanitari - banda musicale) è pari a n. 5.539 unità di cui 103 dirigenti, 556 direttivi, 4.880 appartenenti ai restanti ruoli (Periti - Revisori - Coll.ri/Op.ri - Orchestrali).

In base alla stessa fonte, il totale dei **Carabinieri** impiegati è pari a 105.356 (dati 2013), mentre le dotazioni organiche, per l'anno 2013, assegnate alla **Guardia di Finanza** per l'assolvimento dei

¹⁶ Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2013), Camera dei deputati, Doc. XXXVIII, n. 2, trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 2015.

compiti istituzionali sono complessivamente determinate in n. 68.130 unità.

Per ciò che attiene al personale in servizio al **Corpo forestale**, vedi *supra*.

Gli effetti dell'intervento ricadranno poi sull'intera collettività di cittadini e imprese, da considerare destinatari ed *end-user* dei servizi forniti dai corpi di polizia.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Considerato il carattere di "organizzazione interna" attribuito all'intervento, non è stata svolta una procedura di consultazione a valenza esterna.

Dopo la formulazione della delega, nel corso della specifica formulazione della *policy*, si è tenuto conto dell'opinione di soggetti qualificati e rilevanti quali il Ministro degli Interni¹⁷ e il Comandante del Corpo forestale¹⁸. Sono state altresì effettuate audizioni dei sindacati¹⁹ e di tutti questi input si è tenuto conto per quanto attiene l'AIR nella sezione 4 (alternative) e nella sezione 5d (condizioni).

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Anche in sede di attuazione della delega, ai fini dell'analisi d'impatto, è stata valutata l'opzione di non intervento, al fine di stabilire un termine di paragone rispetto all'azione proposta dalla delega (pur tenendo conto che l'emanazione del decreto delegato rappresenta un adempimento necessario, ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione concreta delle funzioni di polizia).

Infatti, come evidenziato nella sezione I, il complesso degli interventi che il Governo intende realizzare nel settore della sicurezza include il recupero di parte delle risorse che sono progressivamente venute a mancare a causa degli interventi di riduzione della spesa pubblica realizzati negli ultimi anni.

E' tuttavia evidente che, stanti le perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica, e a fronte dei mutati scenari della sicurezza (che implicano non soltanto un aumento, ma anche una diversificazione e specializzazione delle attività delle forze dell'ordine), l'assenza di interventi di razionalizzazione del settore non consentirebbe comunque di rispondere in modo adeguato alle esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

¹⁷ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione del Ministro degli Interni (Angelino Alfano) effettuata dalla Commissione I Affari Costituzionali, della PCM e Interni il 1.4.2015, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la riorganizzazione del comparto sicurezza (successivamente, parte della L. 124/2015).

¹⁸ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato (Cesare Patrone) effettuata dalla Commissione I Affari Costituzionali, della PCM e Interni il 19.5.2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva per il disegno di Legge (successivamente, parte della L. 124/2015).

¹⁹ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione di vari esperti prof. Universitari e rappresentanti sindacali effettuata dalla Commissione I Affari Costituzionali, della PCM e Interni il 3.6.2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la riorganizzazione delle PA (successivamente, parte della L. 124/2015).

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

La delega, pur mantenendo un carattere prescrittivo e puntuale, ha consentito di prendere in esame in modo dettagliato opzioni alternative in termini di razionalizzazione generale e di riorganizzazione specifica del corpo forestale.

Tali opzioni hanno riguardato, in particolare, la definizione e attribuzione dei comparti di specialità alle diverse forze e la riorganizzazione del corpo forestale, con attribuzione delle competenze e funzioni ad altro/i corpo/i.

Nella individuazione delle opzioni, e fra queste, di quella preferita, si è tenuto conto dell'applicazione dei seguenti criteri funzionali:

- individuare i comparti di specialità in relazione alle strutture e risorse presenti in ciascun corpo e alla relativa qualificazione delle stesse;
- rendere coerente l'individuazione dei comparti di specialità con la riorganizzazione/riattribuzione delle funzioni del Corpo forestale;
- attribuire funzioni e risorse del corpo forestale tenendo presenti le caratteristiche dei corpi riceventi, in termini di specializzazione e di organizzazione territoriale;
- attribuire funzioni e risorse tenendo presenti i tempi procedurali di realizzazione, le caratteristiche e i diritti del personale, le economie conseguibili, sotto il profilo quantitativo e temporale.
- Garantire i livelli di tutela, territoriali e ambientali, come previsto dalla delega.

L'analisi delle opzioni considerate, fra tutte, il trasferimento del corpo forestale ad unico corpo ricevente, ha dimostrato l'opportunità di affrontare maggiori difficoltà procedurali nell'immediato, a fronte di un'organizzazione ottimale delle risorse, conseguibile nel medio-lungo periodo. Per seguire l'opzione richiamata, risulta evidente come la scelta poi preferita, di attribuzione frazionata con prevalenza ad un corpo militare, risulti più complessa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello giuridico, ma senza dubbio anche quella, alla lunga, più efficiente.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

L'opzione prescelta, individuata sulla base dei criteri riportati nella precedente Sez.IV, prevede, in sintesi:

1. L'attribuzione dei comparti di specialità a specifiche forze/corpi, ivi compreso l'attribuzione dei servizi aerei e navali ad un solo corpo (Guardia di finanza).

Questa soluzione consente molteplici vantaggi in termini di: i) accentramento di ciascun comparto di specialità nel corpo che dispone delle strutture con più elevata specializzazione in materia, con conseguenti miglioramenti dell'efficacia delle attività realizzate; ii) conseguimento di economie di scala, con conseguenti miglioramenti dell'efficienza e riduzioni dei costi.

La soluzione impone una riorganizzazione delle funzioni di collegamento/coordinamento/collaborazione fra le varie forze, che potrebbe presentare **svantaggi** funzionali per l'efficacia delle attività nel breve periodo.

2. La razionalizzazione e la centralizzazione di acquisti e servizi.

Questa soluzione consente di conseguire notevoli economie di scala. Impone, tuttavia, anch'essa l'attivazione di opportune procedure, sia per l'accentramento degli acquisti, che appare più semplice da conseguire, sia per la gestione associata di servizi, demandata a protocolli da stabilire fra i vari corpi, che appare più complessa, comunque conseguibile nel medio periodo. Svantaggi potrebbero pertanto emergere nella fase transitoria e di assestamento.

3. Istituzione del numero unico. Si tratta di scelta obbligata dalla condanna da parte della UE. In ogni caso, l'attivazione in un biennio potrà conseguire, nel medio periodo, vantaggi organizzativi, economie di scala, maggiore appetibilità turistica, conseguente all'adeguamento ad uno standard di sicurezza internazionale già presente nei paesi competitor, vantaggi per cittadini e imprese.
4. Assorbimento delle funzioni, delle risorse materiali e del personale del Corpo forestale in altri corpi, in particolare, in Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco. Si tratta della misura di maggior impatto, anche sotto il profilo di tradizioni - locali e nazionali- e di valori storici, pur se conclusiva di un dibattito protrattosi lungamente. E tuttavia rappresenta, pur nella sua drasticità, un tassello importante del processo di riorganizzazione ed efficientamento delle forze di polizia.

L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma rappresenta la logica conseguenza della necessità di attuare una sinergia a tutela dell'ambiente, stante la concorrenza delle funzioni assolute. La scelta dell'Arma dei carabinieri, come destinataria principale, è infatti motivata dal fatto che, tra le Forze di polizia, è risultata quella funzionalmente più idonea, per le attività già svolte attraverso una capillare distribuzione sul territorio, con specifici reparti preposti al contrasto agli illeciti ambientali e alle frodi alimentari. Attraverso l'opzione prescelta si raggiunge un razionale riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare, senza depotenziare l'efficacia delle attività poste in essere, evitando sovrapposizioni di funzioni e realizzando al contempo risparmi di spesa.

Analogamente, il trasferimento delle funzioni di lotta agli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone in capo ad un unico soggetto istituzionale la responsabilità dell'intervento statale con conseguente razionalizzazione ed economicità dell'azione. L'opzione regolatoria è coerente, quindi, con gli obiettivi di modernizzazione del comparto e miglioramento della funzionalità.

Per effetto dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei carabinieri si realizzano risparmi significativi, riferiti alle spese di funzionamento, quantificati in circa 12,2 mln di euro a regime e riguardano le spese per il settore logistico, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'uso delle strutture immobiliari con priorità per quelle condotte a titolo oneroso; mentre, per il solo anno 2017, sono da considerarsi dei costi iniziali per 1,45 mln di euro necessari alle attività di integrazione e omogeneizzazione delle due amministrazioni. Le funzioni di polizia ambientale di difesa degli ecosistemi e del patrimonio agroforestale italiano, di salvaguardia della biodiversità e di sicurezza agroalimentare già svolte dal Corpo forestale dello Stato saranno assolute dalla istituzione "Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" all'interno dell'Arma dei carabinieri.

In sintesi, gli impatti legati all'attuazione del provvedimento sono i seguenti:

- L'intervento non prevede un costo addizionale a carico della finanza pubblica. All'attività (transitoria) di coordinamento relativo al transito del personale, si darà corso con le dotazioni esistenti di risorse.
- Per quanto attiene la razionalizzazione dei servizi e l'eliminazione delle duplicazioni di spesa, il provvedimento prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali.
- A fronte di tali costi, sono previsti rilevanti vantaggi diretti in termini di risparmi di risorse, con un risparmio complessivo nel primo triennio (2016-2018) pari a ca. 125 Meuro (€ 20,9 mn nel 2016, € 57,5 mn nel 2017 e € 46,2 mn nel 2018²⁰). La quota parte relativa ai risparmi inerenti il Corpo forestale dello stato è pari a € 38,5 mn nel triennio.

Questa soluzione, che consente una riorganizzazione efficiente delle funzioni e economie di scala, presenta, come le altre, **svantaggi** nel breve periodo, conseguenti i tempi e le procedure di transito, riorganizzazione e assestamento. Andranno considerati anche aspetti legati alla risposta, anche emotiva, del personale del corpo cedente e del corpo ricevente, e dei cittadini, per i legami a consuetudini e tradizioni.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non ci sono effetti diretti sulle PMI e quindi non necessitano interventi particolari all'interno della *policy* per tali soggetti.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Dalla disposizione non derivano oneri informativi o costi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

In sede di consultazione²¹ sono emerse criticità e fattori che possono incidere sull'attuazione efficace della norma. Su tali argomenti è quindi necessario un *focus* e un'attenzione. In particolare:

- Verrebbero meno le vigenti convenzioni CFS-regioni. Permarrebbero i sei Corpi forestali delle regioni e province autonome, con la possibile istituzione di quindici Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le regioni e province autonome. Dovrebbero trovare altra allocazione compiti quali il monitoraggio – ad esempio, protocollo di Kyoto – e l'educazione ambientale.

²⁰ Si veda Relazione illustrativa al Decreto leg.vo "Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato."

²¹ Si veda il resoconto stenografico dell'Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato (Cesare Patrone) (cit.)

- Mantenimento della gestione sostenibile delle 130 riserve naturali statali, costituite su terreni demaniali, gestione assicurata fino ad oggi, a costi contenuti–dal Corpo forestale dello Stato;
- Creazione sul territorio, di ulteriori duplicazioni tra carabinieri e polizia, perché le 800 stazioni del Corpo forestale dello Stato, molto spesso in situazioni ancor più periferiche e marginali dei Comandi stazione forestali, diventano Comandi stazione di polizia;
- Si perderebbero professionalità scientifiche, verrebbe meno la competenza specialistica, non si registrerebbero economie, in quanto il 90 per cento delle spese stanziare per il bilancio CFS – circa 500 milioni – sono spese per il personale.

L'intervento ha considerato che il personale in transito sia destinato a confluire in via prioritaria nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, a questa assimilabile rispetto alle funzioni già svolte dai nuclei speciali dei Carabinieri in materia di antisofisticazione alimentare, salute ed ecocreati (NAS e NOE), nonché alla analoga presenza sul territorio delle rispettive stazioni. Pur tenendo conto dell'esigenza di assicurare comunque la volontarietà del transito in quanto esso è connesso all'assunzione dello *status* militare, il provvedimento introduce meccanismi volti ad "*indirizzare*" il passaggio nell'Arma dei carabinieri in quanto viene assicurata la permanenza nel comparto sicurezza difesa con il mantenimento del più favorevole trattamento economico e con la possibilità di permanere nella stessa sede di servizio tenuto conto della capillare diffusione dell'Arma dei carabinieri sul territorio.

Nell'ipotesi in cui l'interessato decida di non transitare nell'Arma dei carabinieri egli può:

- chiedere di transitare nelle altre forze di polizia o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, meccanismo che non appare competitivo in considerazione delle ridotte aliquote e dei contingenti limitati indicati dal provvedimento;
- optare per la **privatizzazione del rapporto di lavoro**, con transito in altra amministrazione dello Stato individuata dal Dipartimento della funzione pubblica. In tal caso egli esce dal comparto sicurezza difesa, ne perde le prerogative giuridiche ed economiche e, qualora entro la data del **31 dicembre 2016 non sia stato ricollocato, nei suoi confronti si applicano le procedure della mobilità collettiva** per il personale in esubero.

Altre criticità potrebbero manifestarsi nella fase transitoria e di assestamento, sia in relazione alla loro durata, sia in relazione al mantenimento dell'efficacia delle funzioni in tale periodo.

Ancora, l'attuazione dell'intervento richiede l'emanazione di provvedimenti secondari, dei quali andranno attentamente verificati il coordinamento temporale e la coerenza.

Inoltre, si segnala come criticità attuativa, il possibile disagio psicologico e funzionale cui potrebbero andare incontro i corpi cedenti e riceventi, come già accennato.

Infine non andranno sottovalutate le resistenze cui potrebbe andare incontro l'intervento riguardo gli aspetti di accentramento di acquisti e servizi.

In conclusione, le riflessioni sopra riportate manifestano la necessità di un'attenta regia e di un'attento monitoraggio di tutte le condizioni attuative e delle relative difficoltà, sia di quelle già intraviste, sia di quelle non previste, ma che si potrebbero manifestare in itinere.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio sono, *in primis*, il Ministero proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, quindi il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, nonché i siti istituzionali del Governo e degli enti coinvolti.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sarà eseguito dal Ministero proponente della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, che è responsabile anche della VIR, in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni di cui al precedente punto A.

Attività preliminare all'avvio del monitoraggio sarà la definizione di indicatori specifici e l'aggiornamento della *base line*, secondo quanto precisato al punto I C.

Si richiama, infine, quanto evidenziato nel punto 5D, circa la necessità di un attento e attivo controllo delle condizioni attuative dell'intervento.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Le attività di controllo e monitoraggio delle condizioni attuative così come la prevista VIR potranno offrire elementi conoscitivi e indicazioni che saranno presi in considerazione e valutati per individuare eventuali esigenze di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono rappresentati dall'avvio e dall'andamento degli interventi di razionalizzazione e transito del personale (cfr. Sezione 1B e 1C).

Ai fini della VIR sarà necessario analizzare, con particolare attenzione, l'impatto dell'intervento sulle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento alle attività ora in carico al Corpo forestale, quali ad esempio:

- le attività di polizia ambientale e forestale, di controllo e monitoraggio del territorio, di contrasto al traffico illecito e allo smaltimento illegale dei rifiuti, nonché all'inquinamento in acque interne;
- la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi e le relative attività di polizia giudiziaria;
- la sorveglianza delle aree naturali protette d'interesse internazionale, nazionale (parchi e riserve naturali) e regionale;
- i controlli in materia di regolamenti comunitari in campo agro-alimentare e forestale contro le frodi in danno dell'Unione europea;
- la tutela della fauna selvatica, autoctona ed esotica, la lotta al bracconaggio, la polizia veterinaria, il controllo sulla pesca nelle acque interne e marittime;
- la salvaguardia e il monitoraggio delle risorse forestali;
- la promozione dell'educazione e della cultura ambientale;
- la repressione dei delitti contro la pubblica amministrazione nel campo delle opere pubbliche e forestali.

Saranno inoltre da verificare e valutare i risultati in termini di economie conseguite, anche ai fini della riallocazione delle risorse in favore degli obiettivi del provvedimento.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

La disposizione è attuativa del principio di delega che prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'intervento è finalizzato alla completa e uniforme realizzazione del predetto numero unico, adeguandosi per questa via alla direttiva 91/396/CEE e alla successiva condanna a seguito di procedura di infrazione.

L'attuazione della disposizione viene perseguita senza introduzione di oneri aggiuntivi per i consumatori e per le imprese, non previsti dalla predetta regolazione europea.

* * *

1 febbraio 2016

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A),
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



1 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2003, n. 105;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009;
Visto il Regolamento n. 885/2006/CE e il Regolamento n. 907/2014/UE;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del _____ ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
Sulla proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo

Capo I
Ambito di applicazione

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata "legge":



1 febbraio 2016

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

Capo II

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

Art. 2

Comparti di specialità delle Forze di polizia

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:

- a) Polizia di Stato:
 - 1) sicurezza stradale;
 - 2) sicurezza ferroviaria;
 - 3) sicurezza delle frontiere;
 - 4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- b) Arma dei carabinieri:
 - 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
 - 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
 - 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- c) Corpo della Guardia di finanza:
 - 1) sicurezza del mare;
 - 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 3

Razionalizzazione dei presidi di polizia

1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.

2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia



1 febbraio 2016

economico-finanziaria a competenza generale, nonché, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

Art. 4

Razionalizzazione dei servizi navali

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

3. Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla citata legge n. 121 del 1981, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., adottano, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 121 del 1981, specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:

- a) strutture per l'addestramento al tiro;
- b) mense di servizio;
- c) pulizie e manutenzione;
- d) procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari;
- e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
- f) programmi di formazione specialistica del personale;
- g) adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme;



1 febbraio 2016

h) approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati;

i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;

l) approvvigionamento di veicoli.

3. Con appositi protocolli d'intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le forze di polizia hanno facoltà di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

Art. 6

Realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112"

1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.

Capo III

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Art. 7

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;



1 febbraio 2016

f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;

l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;

n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.

Art. 8

Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:

a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;



1 febbraio 2016

b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7;

c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;

d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;

e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.

2. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;

b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;

c) dopo l'articolo 174, è inserito il seguente:

«Art. 174-bis. *Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei Carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».

3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono inquadrati i Reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2001, registro n. 11, foglio n. 190.

Art. 9

Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato



1 febbraio 2016

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni;

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinate:

a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;

b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzioni Regionali.

3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10

Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:

a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze;

b) al Corpo della Guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

Art. 11

Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:

a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.



1 febbraio 2016

2. All'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.

Art. 12

Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri indicati con il decreto di cui al successivo comma 3.

2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato matricolare, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite;
- b) attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni;
- c) specializzazioni possedute.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito di cui al comma 4, lettera b), con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno *ad personam* di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può:

a) presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1, specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità;

b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate.

5. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione alle amministrazioni di cui al



1 febbraio 2016

comma 1, dandone pubblicità con le stesse modalità di cui al comma 2 e comunicandolo alle amministrazioni interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.

6. Nel caso in cui, alla data del 1° settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilità di cui al comma 4, lettera b), non sia stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, u. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;

b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma;

8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

9. Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonché definite le modalità di attuazione dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalità previste dal successivo comma 10.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalità di cui al comma 7, lettera a), nonché i risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

11. In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 è aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13

Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato



1. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento.

2. All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.

3. Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti:

a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;

b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato:

a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all'Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 907/2014/UE;

b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

Art. 14

Arma dei carabinieri



1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 664, è inserito il seguente: «Art. 664-*bis*. *Alimentazione del ruolo forestale*. 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»;

b) all'articolo 666, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'inmissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»;

c) all'articolo 683, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-*bis*.»;

d) all'articolo 692, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-*bis*.»;

e) all'articolo 708, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-*bis*.»;

f) dopo l'articolo 737, è inserito il seguente: «Art. 737-*bis*. *Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale*. 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.»;

g) all'articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale.»;

h) dopo l'articolo 765, è inserito il seguente: «Art. 765-*bis*. *Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*. 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 4-*bis*, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-*bis*, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;



i) dopo l'articolo 776, è inserito il seguente: «Art. 776-bis. *Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all'articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»;

l) dopo l'articolo 783, è inserito il seguente: «Art. 783-bis. *Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»;

m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» è sostituita dalla seguente: «4.188»;

n) all'articolo 800, comma 2:

1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;

2) la parola «29.531» è sostituita dalla seguente: «30.979»;

3) la parola «13.500» è sostituita dalla seguente: «13.920»;

4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»;

o) all'articolo 800, comma 3:

1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;

2) la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «21.182»;

p) all'articolo 800, comma 4:

1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»;

2) la parola «61.450» è sostituita dalla seguente: «65.464»;

q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo forestale.»;

r) all'articolo 823, comma 1:

1) lettera b), la parola «21» è sostituita con «22»;

2) lettera c), la parola «64» è sostituita con «80»;

3) lettera d), la parola «386» è sostituita con «465»;

s) l'articolo 907 è abrogato;

t) all'articolo 973, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.»;

u) all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis). dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»;

v) all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»;

z) all'articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»;

aa) dopo l'articolo 2203, è inserito il seguente: «Art. 2203-bis. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri.* 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»;



bb) dopo l'articolo 2203-*bis*, è inserito il seguente: «Art. 2203-*ter*. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.*

1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-*bis*, 692, comma 4-*bis*, e 708, comma 1-*bis*, è determinato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-*bis*, commi da 15 a 19.»;

cc) dopo l'articolo 2212, è inserito il seguente: «Art. 2212-*bis*. *Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.* 1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.

2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.

3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.

4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.

5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.

6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.

7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»;

dd) dopo l'articolo 2212-*bis*, è inserito il seguente: «Art. 2212-*ter*. *Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.* 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lett. c-*bis*).

2. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

ee) dopo l'articolo 2212-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 2212-*quater*. *Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.* 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-*bis*, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»

ff) dopo l'articolo 2212-*quater*, è inserito il seguente: «Art. 2212-*quinqüies*. *Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri.* 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del



1 febbraio 2016

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico»;

gg) dopo l'articolo 2212-*quinquies*, è inserito il seguente: «Art. 2212- *sexies*. *Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri*. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.»;

hh) dopo l'articolo 2212-*sexies*, è inserito il seguente: «Art. 2212- *septies*. *Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori*. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.»;

ii) dopo l'articolo 2214, è inserito il seguente:

«Art. 2214-*bis*. *Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri*. 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi dell'articolo 632, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.



1 febbraio 2016

4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.

5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza nella qualifica di almeno due anni.

6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 2.

7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 3.

8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 4.

9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 5.

10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 6.

11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 7.

12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.

13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite.

14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite.

15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi.

16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo può accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed



esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.

19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio può accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti è riservato ai collaboratori capo.

20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:

a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

21. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonché presso il Servizio Centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi Regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpatisi, ai soli fini elettorali, in tre Unità di Base per aree geografiche.

22. I delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del Testo Unico, che costituiscono il comitato intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a).

23. Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22, o altro delegato designato, è rappresentante permanente, senza diritto di voto, presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza e partecipa alle commissioni interforze di tutte le categorie.

24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

ll) dopo l'articolo 2223, è inserito il seguente: «Art. 2223-bis. *Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.* 1. Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;

mm) dopo l'articolo 2247, è inserito il seguente: «Art. 2247-bis. *Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.* 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.

2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:

a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e,



1 febbraio 2016

con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;

b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da:

1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri;

2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.

3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.

6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.

7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.

8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.

9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.

10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.

11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono:

a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;

b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;

d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;

e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;

f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;



1 febbraio 2016

l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»;

nn) dopo l'articolo 2247-*bis*, è inserito il seguente: «Art. 2247-*ter*. *Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*. 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.»;

oo) dopo l'articolo 2247-*ter*, è inserito il seguente: «Art. 2247-*quater*. *Nomina del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri*. 1. All'atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e per l'istituzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis*, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»;

pp) dopo l'articolo 2248, è inserito il seguente: «Art. 2248-*bis*. *Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*. 1. Sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.».

Art. 15

Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.



1 febbraio 2016

3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.

5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Art. 16

Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dell'ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.

2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.

Art. 17

Personale che transita nella Polizia di Stato

1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.

2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza



1 febbraio 2016

sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.

2. In deroga all'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988 n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017.

6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del



medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è corrispondentemente ridotto.

10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-*bis*, comma 21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.

12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 29 marzo 2001, n. 86.

14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalità di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.

Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 59.081.367 euro per l'anno 2017 e a 56.828.420 euro a decorrere dall'anno 2018, nonché quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



1 febbraio 2016

2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017.





QUALIFICHE	CORPO FORESTALE DELLO STATO Condizione al 2016		POLIZIA DI STATO Condizione al 2016		GUARDIA DI FINANZA Condizione al 2016		VIGILI DEL FUOCO Condizione al 2016		ARMA CARABINIERI Condizione al 2016		MIPAAF Condizione al 2016		QUALIFICHE
	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	
Dirigenti generali	1	1									1	1	Dirigenti generali
Dirigenti superiore	18	18					2	2	16	16			Dirigenti superiore
Primi Dirigenti	93	93					8	8	79	79	6	6	Primi Dirigenti
VQAF	329	175	2	1			26	16	295	154	6	4	VQAF
Comm. Capo	72	154		1			10	10	68	141	4	2	Comm. Capo
Periti superiori	71	43							63	37	4	4	Periti superiori
Perito Capo		21							19	7	8	6	Perito Capo
Periti		7							28	28			Periti
vice Periti		30							117	117	12	7	vice Periti
revisore capo		124							47	47			revisore capo
Revisori		50							34	34			Revisori
vice revisore		35							40	40			vice revisore
coll. capo		42							253	253			coll. capo
collaboratore		260							8	8			collaboratore
operatore scelto		8							352	352			operatore scelto
Operatori		397	4	4	13	13	28	28	0	0			Operatori
lsp sup		1		1	0	0	0	0	162	162			lsp sup
ispettore capo		179	18	3	4	4	10	10	803	803			ispettore capo
ispettori		878		14	18	18	43	43	521	521			ispettori
vice ispettore		632		16	30	30	65	65	120	120			vice ispettore
Sovr. Capo		145	30	3	7	7	15	15	349	349			Sovr. Capo
Sovrintendenti		431		11	21	21	50	50	1277	1277			Sovrintendenti
Vice Sovr.		1383		25	31	31	53	53	1373	1373			Vice Sovr.
Assistente Capo		1487		27	34	34	33	33	871	871			Assistente Capo
Assistente		941	72	15	22	22	7	7	158	158			Assistente
Agente scelto		174		5	4	4			7034	7034			Agente scelto
Agenti		7781	126	126	184	184	390	390	47	47			Agenti

* Corrispondente a 4 fasce assunzionali del CFS

** comprensivo del personale aeronavigante, nella consistenza di n° 96 unità

NB Tabella rimodulabile ai sensi dell'art. 12 comma 11

TABELLA B

RUOLI SPECIALI AIB - ESACURIMENTO	QUALIFICHE	RUDUGS	QUALIFICHE	RUOLI TECNICI - OPERATIVI ORDINARI - Capo Nazionale degli Vigili del Fuoco	QUALIFICHE
Ruolo del Dirigent AIB	Dirigente Superiore AIB Primo Dirigente AIB Direttore ViceDirigente AIB Direttore AIB	Ruolo del Dirigenti Forestali	Dirigente Generale Forestale Dirigenti Superiore Forestale Primo Dirigente Forestale Vice Questore Aggiunto Forestale Commissario Capo Forestale Commissario Forestale	Ruolo del Dirigenti	Dirigente Generale Dirigente Superiore Primo Dirigente Direttore ViceDirigente Direttore Vice Direttore
Ruolo del Direttivi AIB	Sostituto Direttore Capo AIB Sostituto direttore AIB Ispettore Esperto AIB Ispettore AIB Vice Ispettore AIB	Ruolo del Direttivi Forestali	Ispettore Superiore Scelto Ispettore Superiore Ispettore Capo Ispettore Vice Ispettore	Ruolo del Direttivi	Sostituto Direttore Antincendi Capo Sostituto Direttore Antincendi Capo Ispettore Antincendi Esperto Ispettore Antincendi Vice Ispettore Antincendi
Ruolo dei Sostituti direttori AIB o Ispettori AIB	Capo Reparto Esperto AIB Capo Reparto AIB Capo Squadra AIB	Ruolo degli Ispettori Forestali	Sovrintendente capo Sovrintendente Vice Sovrintendente	Ruolo del Capo Squadra e Capo Reparto	Capo Reparto Esperto Capo Reparto Capo Squadra
Ruolo del Capo Squadra AIB o Capo Reparto AIB	Vigile del Fuoco Coordinatore AIB Vigile del Fuoco Esperto AIB Vigile del Fuoco Qualificato AIB Vigile del Fuoco AIB	Ruolo dei Sovrintendenti Forestali	Assistente Capo Assistente Agente scollo Agente	Ruolo del Capo Squadra e Capo Reparto	Vigile del Fuoco Coordinatore Vigile del Fuoco Esperto Vigile del Fuoco Qualificato Vigile del Fuoco
Ruolo del Vigili del Fuoco AIB		Ruolo degli Agenti Forestali			



Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative		Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco		19.660
Qualifiche	vigile del fuoco	
	vigile qualificato	19.660
	vigile esperto	
	vigile coordinatore	
Ruolo dei capi squadra e capo reparti		11.162
Qualifiche	capo squadra	8.460
	capo squadra esperto	
	capo reparto	2.702
	capo reparto esperto	
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori		1.401
Qualifiche	vice ispettore antincendi	
	ispettore antincendi	1.117
	ispettore antincendi esperto	
	sostituto direttore antincendi	365
	sostituto direttore antincendi capo	
Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica
Ruolo dei direttivi		591
Qualifiche	vice direttore	
	direttore	617
	direttore vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti		187
Qualifiche	primo dirigente	126
	dirigente superiore	48
	dirigente generale	23
Ruolo dei direttivi medici		25
Qualifiche	vice direttore medico	
	direttore medico	25
	direttore medico - vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti medici		4
	primo dirigente medico	2



	Qualifiche	dirigente superiore medico	2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			11
		vice direttore ginnico-sportivo	
	Qualifiche	direttore ginnico-sportivo	11
		direttore ginnico-sportivo-vice direttore	
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo			2
	Qualifiche	i primo dirigente ginnico-sportivo	1
		dirigente superiore ginnico-sportivo	1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche			Dotazione organica
Ruolo degli operatori			1.214
		operatore	
	Qualifiche	operatore tecnico	1.214
		operatore professionale	
		operatore esperto	
Ruolo degli assistenti			500
	Qualifiche	assistente	500
		assistente capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile			1.381
		vice collaboratore amministrativo-contabile	
		collaboratore amministrativo-contabile	1.216
	Qualifiche	collaboratore amministrativo-contabile esperto	
		sostituto direttore amministrativo-contabile	165
		sostituto direttore amministrativo-contabile capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici			517
		vice collaboratore tecnico-informatico	
		collaboratore tecnico-informatico	467
	Qualifiche	collaboratore tecnico-informatico esperto	
		sostituto direttore tecnico-informatico	50
		sostituto direttore tecnico-informatico capo	
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche			Dotazione organica
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili			241
		funzionario amministrativo-contabile vice direttore	
	Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile direttore	211



	funzionario amministrativo-contabile direttore- vicedirigente	30
Ruoli dei funzionari tecnico-informativi		62
	funzionario tecnico-informatico vice direttore	60
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico direttore	
	funzionario tecnico-informatico direttore- vicedirigente	2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA		37.081



TABELLA 4: ARMA DEI CARABINIERI
 Quadro IV: Ruolo forestale

(art. 1226-bis, comma 1)

RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado (a)	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al gra- do superiore
		Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7
Generale di Divisione	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
Colonnello	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (c)
Tenente Colonnello	scelta	8	-	-	-	6 o 7 (d)
Maggiore	anzianità	-	7	-	-	-
Capitano	anzianità	-	8	-	-	-
Tenente	anzianità	-	1	-	-	-

(a) Le dotazioni organiche di ciascun grado non sono indicate in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e la progressiva devoluzione delle consistenze organiche del predetto ruolo a quelle del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
 (b) Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs. n. 56 del 2010, ciclo di 4 anni: 1 promozione nel 1° anno; 0 promozioni nel 2°, 3° e 4° anno;
 (c) Ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel 1° anno; 2 promozioni nel 2°, 3° e 4° anno;
 (d) Ciclo di 2 anni: 6 promozioni nel 1° anno; 7 promozioni nel 2° anno;



Tabella 4
Quadro V

(articolo 2247 bis, comma 1)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO TRANSITATO NEL RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Consi- stenze organiche iniziali	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1 ²	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	16	scelta	-	-	-	-	a vacanza
Colonnello	79	scelta	3	-	-	-	a vacanza
Tenente Colonnello	114	scelta	-	-	-	-	a vacanza
Maggiore	39	anzianità	-	2	-	-	-
Capitano	142	anzianità	-	5	-	-	-
TOTALE	391						

¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso
² Corrispondente a 4 facoltà assunzionali del CFS - vacanze 2016



Tabella 4
 Quadro VI

(articolo 2247 bis, comma 5)

RUOLO FORESTALE DEGLI ISPELTONI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
M.A.s.U.P.S. Luogotenente	-	-
Maresciallo Aiutante s.U.P.S.	Selezione per titoli	15 ^(a)
Maresciallo Capo	Scelta per esami ^(b)	-
	Scelta ^(c)	8
Maresciallo Ordinario	Anzianità	7
Maresciallo	Anzianità	2

(a) art. 12, comma 5, del D.Lgs. 30.05.2003, n. 193

(b) fino al 50% delle promozioni disponibili della consistenza organica iniziale di 352 unità, al 31 dicembre dell'anno precedente

(c) almeno per il 50% delle promozioni disponibili della consistenza organica iniziale di 352 unità, al 31 dicembre dell'anno precedente



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso

Tabella 4
 Quadro VII

(articolo 2247 bis, comma 6)

RUOLO FORESTALE DEI SOVRINTEENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
	2	3
Brigadiere Capo	-	-
Brigadiere	Scelta	7
Vice Brigadiere	Anzianità	7



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso

Tabella 4
 Quadro VIII

(articolo 2247 bis, comma 7)

RUOLO FORESTALE DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado <i>1</i>	Forma di avanzamento al grado superiore <i>2</i>	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento <i>3</i>
Appuntato Scelto	-	-
Appuntato	Anzianità	5
Carabiniere Scelto	Anzianità	5
Carabiniere	Anzianità	5
Allievo Carabiniere	Nomina a fine corso	



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso

Tabella 4
 Quadro IX

(articolo 2247 bis, comma 8)

RUOLO FORESTALE DEI PERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Perito Superiore Scelto	-	-
Perito Superiore	Selezione per titoli	15 ^(a)
Perito Capo	Scelta per esami ^(b)	-
	Scelta ^(c)	8
Perito	Anzianità	7
Vice Perito	Anzianità	2

(a) art. 12, comma 5, del D.Lgs. 30.05.2003, n. 193

(b) fino al 50% delle promozioni disponibili della consistenza organica iniziale di 68 unità, al 31 dicembre dell'anno precedente

(c) almeno per il 50% delle promozioni disponibili della consistenza organica iniziale di 68 unità, al 31 dicembre dell'anno precedente



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso

Tabella 4
 Quadro X

(articolo 2247 bis, comma 9)

RUOLO FORESTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Revisore Capo	-	-
Revisore	Scelta	7
Vice Revisore	Anzianità	7



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso

Tabella 4
 Quadro XI

(articolo 2247 bis, comma 10)

RUOLO FORESTALE DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Collaboratore Capo	-	-
Collaboratore	Anzianità	5
Operatore Scelto	Anzianità	5
Operatore	Anzianità	5



¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Parere ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Repertorio atti n. *32/cu* del 3 marzo 2016.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 3 marzo 2016:

VISTO l'art 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare l'amministrazione dello Stato, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla lett. a) volti ad operare, tra gli altri, una riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, un riordino, accorpamento o soppressione degli uffici ed organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, una razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia nel campo della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia;

VISTO lo stesso art. 8, comma 5 in cui si prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2016 con nota prot. n. 1386;

VISTA la diramazione effettuata in data 8 febbraio 2016 con nota prot. n. 669;

VISTA la richiesta congiunta di CINSEDO, ANCI e UPI, n. 710/C1AI del 12 febbraio 2016, di effettuare preliminarmente una valutazione politica generale, attesa la rilevanza degli argomenti;

Q





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della Commissione politiche agricole del 25 febbraio 2016 in cui è stato dato dalle Regioni parere favorevole condizionato all'accettazione dell'emendamento proposto all'art. 12, comma 3, in materia di disposizioni relative al transito di personale del Corpo Forestale dello Stato ad altre Amministrazioni Pubbliche;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 2 marzo 2016 in cui è stato raggiunto un consenso di massima sull'emendamento regionale proposto, da riformulare al fine di dare maggiori garanzie sul numero del contingente da trasferire, sulla copertura dei costi relativi nonché sulle parti dell'intesa ivi contemplata ed è stato presentato dall'UPI un emendamento all'art.13, comma 5 del testo, orientato ad inserire espressamente gli Enti locali nella convenzione prevista;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole con la verifica sulla proposta di riformulazione dell'art. 12, comma 3 nella versione contenuta nel documento consegnato in seduta che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.1), con l'avviso favorevole dell'ANCI e con la richiesta dell'UPI di accogliere l'emendamento contenuto nel documento consegnato in seduta che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.2);

ACQUISITO l'assenso del Governo ad approfondire le citate richieste formulate in seduta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dall'UPI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, con la richiesta di verifica di riformulazione da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dell'art. 12, comma 3 nella versione contenuta nel documento consegnato in seduta che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.1), con l'avviso favorevole dell'ANCI e con la richiesta dell'UPI di accogliere l'emendamento contenuto nel documento presentato in seduta che si allega anch'esso al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.2).

④

II SEGRETARIO

Antonio Nardone



II PRESIDENTE

On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/28/CU08/C1

Acc - 1

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 03 MAR. 2016



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E
ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124,
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato il provvedimento, per gli aspetti di competenza, **nell'esprimere parere favorevole** ha formulato la seguente ipotesi emendativa:

All'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3bis. Nei limiti del contingente determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione del comma 3, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono partecipare alla ricollocazione del personale presso i rispettivi corpi forestali. La ricollocazione del personale, nel rispetto della disponibilità di posti e del relativo fabbisogno, è definita previa intesa con ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. Il transito del personale avviene ai sensi del comma 4, lettera b), con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge.

L'emendamento è finalizzato a rendere possibile, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 124/2015, al personale del Corpo forestale dello Stato non solo di transitare ad altre Amministrazioni statali, ma anche di optare per il passaggio ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, con oneri a carico dell'amministrazione statale, previa intesa con la singola Regione o Provincia autonoma.

Roma, 3 marzo 2016

Acc. 2

CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 03 MAR 2016



Punto 8

PARERE

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Roma, 3 marzo 2016

L'Unione delle Province d'Italia, esaminato il provvedimento per gli aspetti di competenza, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.

Vista l'attuale ripartizione delle competenze amministrative in materia di agricoltura e ambiente, anche a seguito della legislazione regionale di attuazione della legge 56/14 si suggerisce il seguente emendamento.

Art. 13

Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

Al comma 5, dopo le parole "con le regioni" aggiungere le parole "e con gli enti locali".



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1183/2016

Roma, addì **12 MAG. 2016**

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
434/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI DI POLIZIA E
ASSORBIMENTO DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO ART. 8,
COMMA 1, LETTERA A) LEGGE
124/2015**

Allegati N.
.....

Segretario Generale

Antonello

**MINISTERO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

1183/2016 12 MAG. 2016
Numero _____ e data ____/____/____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 18 aprile 2016

NUMERO AFFARE 00434/2016

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la relazione trasmessa con nota del 25 febbraio 2016, con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto;

visto il decreto n. 24 del 1° marzo 2016, con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha istituito una Commissione speciale per l'esame dello schema e l'espressione del parere;

visto il contributo fatto pervenire da SAPAF il 17 marzo 2016;

visto il contributo fatto pervenire da DIRFOR il 24 marzo 2016;

visto il contributo fatto pervenire da CGIL- Funzione Pubblica il 13 aprile 2016;

tenuto conto dell'audizione dei rappresentanti delle Amministrazioni proponenti, nelle persone del Capo di gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'interno, del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della difesa, del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dei rappresentanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in data 15 marzo 2016;

considerato che nell'adunanza del 18 aprile 2016, presenti anche i Presidenti aggiunti Luigi Carbone e Vito Poli, la Commissione speciale ha esaminato gli atti e udito i relatori, consiglieri Elio Toscano e Oberdan Forlenza.

PREMESSO E CONSIDERATO.

Sommario:

1. La base normativa del decreto delegato
2. Le finalità della delega
3. Rilievi generali



- 3.1. Inquadramento storico e ricognizione sintetica della disciplina vigente in materia di sicurezza pubblica
- 3.2. La qualità della regolazione
- 3.3. La scelta di non attuare unitariamente la delega in materia di sicurezza pubblica
- 3.4. L'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri
- 3.5. L'assunzione della qualità di militare da parte del personale del Corpo forestale
- 3.6. Le ulteriori funzioni disciplinate da specifiche leggi
4. Esame dell'articolato: i Capi I e II
5. Disposizioni generali per l'assorbimento del Corpo forestale: il Capo III
6. Disposizioni per l'inquadramento del personale del Corpo forestale: il Capo IV
7. Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
8. Conclusioni

1. *La base normativa.*

1.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".



1.2. In particolare l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, complessivamente volta a innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato e il contestuale contenimento della spesa, ha delegato il Governo ad intervenire anche sul sistema di ordine e sicurezza pubblica con uno o più decreti legislativi, da adottare entro il 27 agosto 2016, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) *“razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata di servizi strumentali [...]”*;
- b) *“istituzione del numero europeo 112 su tutto il territorio nazionale”*;
- c) *“riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare”*;
- d) collegamento di tale riordino *“alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato”* e al suo *“eventuale assorbimento [...]in altra Forza di polizia”*;
- e) mantenimento delle *“competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse”*;
- f) preservazione della *“garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare”* e *“salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale”*;
- g) adozione delle *“conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la*

revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della: semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili?;

h) per quanto specificamente concerne l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, *“transito del personale nella relativa Forza di polizia” e “facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie”;*

i) conservazione della *“corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento*

economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione”;

i) “previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni”.

1.3. L'intento del legislatore delegante risulta essere quello di procedere ad un riassetto dell'organizzazione delle Forze di polizia con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza, realizzando nel contempo, sia pure nel medio periodo, importanti risparmi di spesa da riassegnare in quota parte allo stesso comparto per il riordino dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo.

Il riassetto rientra, come sopra accennato, nella più ampia delega conferita al Governo dallo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), volta alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, da esercitare nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi, che pure concorrono a definire l'ambito di esercizio della delega relativa alle funzioni di polizia:

- *“riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali [...]”;*
- *“rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese”;*
- *“preferenza [...] per la gestione unitaria dei servizi strumentali [...]”;*
- *“riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni [...]”.*

Un ulteriore principio di delega, già posto in evidenza nel recente parere del Consiglio di Stato sul Testo unico in materia di società partecipate, concerne la qualità della regolazione: infatti, anche la



delega che attiene alle Forze di polizia « è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e per l'andamento dei conti pubblici » (Commissione speciale, 26 aprile 2016, n. 968).

Infine, l'art. 8, comma 6, contiene un'ultima delega (da esercitarsi nei dodici mesi successivi a ciascun decreto legislativo delegato) per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, rispetto a ciascun decreto legislativo che sia adottato.

2. Le finalità.

2.1. Nella relazione illustrativa si pone in evidenza che lo schema di decreto legislativo in esame è il primo fra quelli previsti per dare attuazione ai principi di delega, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).

Esso contiene un pacchetto di disposizioni volte a realizzare da un lato un organico e complessivo intervento di razionalizzazione e di ottimizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia, dall'altro di valorizzazione del merito e delle professionalità del personale, con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

A tal fine il provvedimento incide sul vigente sistema di ordine e sicurezza pubblica sotto più profili.

Con un primo gruppo di disposizioni, orientate ad evitare sovrapposizioni di competenze e di interventi:



- si definiscono i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri (*bic inde: Arma*) e al Corpo della Guardia di finanza (*bic inde: Guardia di finanza*), tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate;
- si pongono le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma nel restante territorio;
- si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma;
- si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europea 112".

Con un secondo più consistente gruppo di disposizioni, che è volto a semplificare il quadro delle Forze di polizia disegnato legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e scegliendo la soluzione più risolutiva tra quelle indicate dal legislatore delegante:

- si disciplina l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato (*bic inde: Corpo forestale*) e delle relative funzioni nell'Arma, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche.

Nella relazione si chiarisce, altresì, che l'Arma è stata ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori



ambientale e agroalimentare ed essendo strutturata in modo capillare sul territorio.

Con gli ultimi tre articoli si dettano le disposizioni transitorie e di carattere finanziario.

2.2. Nell'analisi d'impatto della regolazione, premesso che l'attuale assetto delle Forze di polizia, caratterizzato dal pluralismo dei Corpi, risponde a un principio d'ispirazione democratica (frazionamento delle funzioni di sicurezza pubblica e di repressione dei reati) condiviso dal legislatore delegante, sono evidenziate alcune criticità quali:

- sovrapposizione di compiti, servizi e nuclei specialistici in specifici comparti di specialità;
- assenza di economie di scala nella gestione dei servizi strumentali e degli acquisti;
- assenza di un numero unico di emergenza, benché previsto da una direttiva europea del 1991 (direttiva 91/396/CEE), per la cui inosservanza l'Italia ha subito una condanna per infrazione comunitaria, essendo presenti sul territorio nazionale diversi numeri di emergenza legati alle singole Forze di polizia.

A fronte di questo scenario, vengono indicati i seguenti obiettivi generali di medio e lungo periodo:

- razionalizzare e potenziare l'efficacia delle funzioni di polizia, eliminando sovrapposizioni di competenze e migliorando la cooperazione sul territorio;
- accrescere l'efficienza dei corpi di polizia, eliminando la duplicazione di strutture e servizi.



Agli obiettivi generali si collegano i seguenti obiettivi di breve-medio periodo:

- promuovere risparmi di spesa, destinando le economie conseguite ad accrescere le dotazioni finanziarie delle Forze di polizia;
- razionalizzare e potenziare il presidio del territorio;
- accrescere e migliorare le dotazioni strumentali delle Forze di polizia.

Trattandosi di un decreto legislativo che dispone complessi interventi di carattere generale e di carattere specifico, viene descritto un ampio spettro di indicatori volti a monitorare l'attuazione dell'intervento normativo e il suo impatto in rapporto agli obiettivi.

Si precisa, comunque, in relazione che l'elencazione non può considerarsi esaustiva, in quanto in prosieguo gli indicatori potranno essere meglio definiti e implementati dall'amministrazione responsabile del monitoraggio e della redazione della verifica dell'impatto sulla regolazione (VIR). In proposito, il Consiglio di Stato raccomanda che un monitoraggio costante e periodiche relazioni sullo stato di attuazione delle riforme sia reso pubblico, anzitutto mediante comunicazione al Parlamento, da parte del Governo, avvalendosi preferibilmente della Cabina di regia, di cui è stata auspicata la costituzione in tutti i precedenti pareri resi da questo Consiglio in relazione alla attuazione della medesima legge delega n. 124 del 2015 (nonché nel parere reso sullo schema del nuovo codice dei contratti pubblici).

3. Rilevi generali.

Prima di procedere all'esame dettagliato dell'articolato, la Commissione speciale ritiene opportuno soffermarsi su alcuni aspetti

generali del provvedimento, che conducono a una riflessione più ampia perché involge questioni di sistema e di rilevante importanza.

3.1. Inquadramento storico e ricognizione sintetica della disciplina vigente in materia di sicurezza pubblica.

Il vigente sistema di sicurezza pubblica, disegnato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) comprende cinque Forze di polizia, due delle quali, la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, con ordinamento rispettivamente civile e militare, hanno competenza generale e sono prioritariamente preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al controllo del territorio e alla prevenzione e alla repressione dei reati.

Al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica concorrono il Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, il Corpo della polizia penitenziaria, che garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari e collabora alle attività di reinserimento sociale delle persone condannate, e il Corpo forestale dello Stato, ad ordinamento civile, specializzato nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.

Una particolare menzione merita anche il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (*hic inde*: Guardia costiera); quest'ultimo - pur essendo un corpo della Marina militare (art. 118, co. 1, lett. f), codice dell'ordinamento militare approvato con d.lgs. 8 maggio 2010, n. 66, *hic inde*: c.m.) e pur non essendo annoverato fra le Forze di polizia



dall'art. 16, l. n. 121 del 1981 - svolge, oltre a compiti prettamente militari alle dipendenze della Marina militare (art. 132 c.m.), oggettive funzioni di polizia in materia di sicurezza pubblica (marittima, ambientale, stradale, pesca, protezione civile, contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contrasto all'immigrazione illegale, salvaguardia del patrimonio culturale, disciplina del collocamento e tutela della gente di mare), alle dipendenze di plurimi Ministeri (artt. 134 – 137 c.m.), tanto che il comandante generale del Corpo può essere chiamato a partecipare al comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 18, co. 3, l. n. 121 del 1981).

Conseguentemente, ai fini della razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei relativi apparati, nella stesura del decreto delegato occorre tener conto sin da ora anche di tale Corpo, elaborando soluzioni coerenti con gli obiettivi e i criteri della legge delega in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e duplicazioni organizzative, tanto più che è stato scelto di non attuare contestualmente la delega di cui alla lett. b) dell'art. 8, comma 1, cit. concernente le forze operanti in mare (sul punto *infra* § 3.3).

Il pluralismo delle forze di polizia è un modello organizzativo che, sia pure con caratteristiche diverse, è presente sia nei paesi anglosassoni (quali ad es. Stati Uniti e Regno Unito), sia in quelli europei continentali d'ispirazione napoleonica (ad es. Francia, Spagna e Polonia).

In Italia tale modello fu oggetto di un vivace dibattito nell'Assemblea costituente, nel corso del quale prevalse la tesi che il sistema di sicurezza interna dovesse essere prioritariamente affidato, in funzione di garanzia, a due forze di polizia in servizio permanente di pubblica



sicurezza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Arma dei carabinieri.

Siffatto indirizzo è stato costantemente osservato nei provvedimenti di riordino delle Forze di polizia successivi alla legge n. 121 del 1981 e da ultimo nei decreti legislativi attuativi della legge delega 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia).

Anche la legge delega n. 124 del 2015, che segna l'avvio di un nuovo processo di riordino del sistema di sicurezza interno, fortemente voluto dal Governo e condiviso dal Parlamento, conferma il modello pluralistico e, se da un lato spinge verso la semplificazione del quadro ordinamentale (ma anche organizzativo, logistico e funzionale), dall'altro riconosce che alle motivazioni, che avevano consigliato all'indomani del referendum istituzionale di optare per il modello pluralistico, se ne debbano aggiungere di nuove legate all'ampliamento dei beni collettivi primari (salute, ambiente, cultura, sicurezza del lavoro, ecc.), per la cui tutela, fortemente sollecitata dalla società civile, non si può prescindere da un approccio specialistico da parte delle Forze di polizia. Ed è appunto in funzione di obiettivi di maggiore efficienza che il legislatore delegante intende prioritariamente correggere alcune criticità, derivanti della sovrapposizione dei compiti e delle strutture in specifici ambiti settoriali e comparti di specialità, e riequilibrare la distribuzione dei presidi di polizia in rapporto alle esigenze dei territori, con il contestuale avvio di un percorso di riduzione del numero complessivo delle Forze di polizia.

Nello stesso tempo, il decreto si prefigge, attraverso la razionalizzazione delle funzioni e il ricorso a sinergie nella gestione dei servizi strumentali, di limitare la tendenziale lievitazione dei costi dei diversi Corpi, conformemente agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e in funzione dell'equilibrio del bilancio, assunto a principio costituzionale dopo la recente riforma dell'art. 81 Cost.

In sintesi, l'azione riformatrice intrapresa dal legislatore delegante risulta destinata a plasmare l'organizzazione delle Forze di polizia per conseguire la razionalizzazione e il potenziamento dell'unitaria funzione di polizia (mediante la cooperazione sul territorio, l'eliminazione delle duplicazioni e la gestione associata dei servizi), realizzando anche importanti risparmi di spesa, sia pure nel medio - lungo periodo. Alla luce di tali parametri, pertanto, dovrà essere condotta l'analisi del testo.

3.2. La qualità della regolazione.

In linea generale la qualità della regolazione deve riferirsi non solo e non tanto alla "*qualità formale*" dei testi normativi (che devono essere chiari, intelleggibili, accessibili), quanto e soprattutto alla "*qualità sostanziale delle regole*", che devono essere delle "*buone regole*" nella sostanza: tale è una legge "*necessaria*", nel senso che non vi sono altre alternative (nelle leggi già vigenti o negli strumenti amministrativi, o nella deregolamentazione e autoregolamentazione); una legge chiara e comprensibile; una legge completa; una legge sistematica (Cons. St., Ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 2/2004; Cons. St., Sez. norm., 21 maggio 2007 n. 2024, reso sul piano di azione per la semplificazione; Comm. spec., 10 febbraio 2010, nn. 149/10 e 152/10; Sez. norm., 22 luglio



2010, n. 3243/2010, resi sul codice dell'ordinamento militare; Comm. Spec., 21 marzo 2016, n. 464/2016 reso sul nuovo codice dei contratti pubblici).

Ritiene, pertanto, la Commissione che un ulteriore principio di delega - evincibile in via indiretta dal disegno complessivo che ha ispirato la l. n. 124 del 2015, come già posto in evidenza in tutti i recenti pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti attuativi della più volte menzionata l. n. 124 - concerna la qualità della regolazione: infatti, anche la delega che attiene alle forze di polizia *«è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e per l'andamento dei conti pubblici»* (cfr. il parere della Commissione speciale, 26 aprile 2016, n. 968 sul Testo unico in materia di società partecipate).

Tanto premesso sul piano generale, la Commissione osserva che il decreto legislativo in esame aggiunge nuove disposizioni a un ordito normativo, già molto frammentato e stratificato nel tempo, che disciplina la materia della sicurezza pubblica, nonché l'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, sicché potrebbe apparire non perfettamente allineato rispetto agli obiettivi di *better regulation* e di semplificazione che, pure, costituiscono principi informatori della delega.

Va tuttavia considerato che il Governo non poteva procedere alla rivisitazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia, mancando la delegazione del Parlamento.

Avrebbe potuto comunque dar corso, per propria spontanea determinazione, alla redazione di un testo unico compilativo, ai sensi dell'art. 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, ma è da presumere che tale scelta sia stata preclusa dai tempi ristretti imposti dal legislatore delegante. Va ancora rilevato che il Governo, nell'introdurre le disposizioni che rafforzano i poteri di coordinamento del Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ha preferito non intervenire con la tecnica della novella sulla legge 121 del 1981, che pur costituisce la *sedes materiae* di tali poteri. Si tratta, con tutta evidenza, di una scelta suggerita da motivi di opportunità e da prudenza istituzionale, considerato che la legge n. 121 del 1981, nei trentacinque anni seguiti alla sua approvazione, ha consentito di costruire un sistema coordinato e razionale di sicurezza interno, consolidando equilibri e dando vita a condivisioni di operatività e di responsabilità, che hanno inciso positivamente sull'efficacia delle risposte di polizia.

Cionondimeno, nell'auspicare un intervento generale di rivisitazione e semplificazione del complesso e stratificato quadro normativo delle Forze di polizia, seguendo, ove possibile, il modello del codice dell'ordinamento militare, si rinvia alle valutazioni del Parlamento e del Governo la scelta dei tempi e delle modalità con cui procedere al riordino delle disposizioni in materia. A questo proposito il Consiglio di Stato - come già evidenziato nel parere reso sul nuovo codice dei contratti pubblici - è pronto a sostenere con un apporto imparziale e costruttivo, anche mediante la redazione di uno schema di codice in materia di sicurezza pubblica a mente dell'art. 17-bis, comma 3, l. n. 400 del 1988, le iniziative del Governo affinché il processo di riforma



possa proseguire celermente nell'interesse della collettività nazionale, il cui progresso dipende anche dalla qualità della sicurezza individuale e collettiva; fin da ora, inoltre, si rende disponibile a esprimere <<... anche successivamente al presente parere, ai fini della adozione dei correttivi nonché in risposta a quesiti specifici eventualmente formulati dal Governo e dagli altri soggetti legittimati, il proprio parere con l'obiettivo di concorrere al completo conseguimento, a regime e nel più breve tempo possibile, degli obiettivi fissati dalla ambiziosa riforma governativa, in modo da corrispondere a una forte attesa delle istituzioni e dei cittadini.>>.

3.3. La scelta di non attuare unitariamente la delega in materia di sicurezza pubblica.

La Commissione segnala che non è stata attuata contestualmente la delega di cui alla lettera b) del più volte menzionato art. 8, comma 1, che, sempre nell'ottica di evitare duplicazioni (organizzative, logistiche e funzionali), mira a razionalizzare e potenziare le funzioni svolte dalle forze (armate e di polizia) operanti in mare anche nella prospettiva di un eventuale maggiore integrazione fra Guardia costiera e Marina militare. Trattandosi di un criterio di delega strettamente connesso con quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo (divergendo solo per l'ambito spaziale su cui si va ad incidere), si invita ad una riflessione sulla opportunità di una attuazione unitaria, non solo nella prospettiva della migliore qualità della regolazione (evitando una ulteriore frammentazione del quadro normativo), ma anche per rendere più efficace l'azione di riordino dell'intero comparto della sicurezza (che ricomprende anche il personale della Guardia costiera

come già evidenziato *retro* al § 3.1.) prevenendo possibili disfunzioni operative e funzionali (come meglio si dirà in prosieguo *infra* §§ 3.4.1. e 3.6).

Va comunque preso atto, secondo quanto esposto in relazione, che il presente decreto delegato, è il primo dei decreti legislativi volti a migliorare, in una prospettiva unitaria e in conformità ai principi della delega, la funzionalità delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'Amministrazione ritiene, quindi, che il provvedimento, per il quale viene richiesto il parere, abbia una sua "autonomia e compiutezza" sostanziale e formale, quanto alle materie trattate, e sia pertanto idoneo a dispiegare i suoi effetti dispositivi negli ambiti tracciati dal legislatore delegante.

La Commissione speciale non ha motivi per discostarsi da tale valutazione, in quanto è lo stesso legislatore delegante ad aver previsto l'esercizio della delega in modo frazionato attraverso una pluralità di decreti legislativi, purché emanati entro il limite di tempo stabilito, coincidente con il 27 agosto 2016.

Si tratta peraltro di un termine piuttosto ravvicinato che certamente richiede un'accelerazione nella predisposizione degli ulteriori decreti delegati, tanto più che l'emanazione di decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive, prevista dall'art. 8, comma 6, della delega può aver luogo soltanto in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate e non in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale, secondo l'orientamento manifestato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 206 del 2001 e confermato con sentenza n. 153 del 2014.



3.4. L'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri.

La Commissione speciale ritiene opportuno soffermarsi sul rilevante aspetto dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, sulla cui legittimità sono stati avanzati dubbi segnatamente da alcune rappresentanze sindacali

3.4.1. Innanzitutto si considera che è rispettato il principio del *“riordino della funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, del mare e della sicurezza agroalimentare”*, in quanto il decreto legislativo dispone che il Corpo forestale è assorbito nell'Arma che esercita le funzioni già svolte dal Corpo previste dalla legislazione vigente, con l'eccezione delle competenze in materia di incendi boschivi trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla vigilanza a mare dei parchi naturali assegnata alla Guardia di finanza (art. 7, comma 1).

Non vi sono, poi, dubbi, rispetto al principio di *“riorganizzazione del Corpo forestale”*, visto che la legge delega autorizza il suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia e tale è l'Arma dei carabinieri.

Siffatta scelta appartiene all'apprezzamento discrezionale del Governo e, nel caso specifico, risulta pienamente condivisibile, non soltanto perché l'Arma ha sviluppato e consolidato nel tempo competenze specialistiche in campo ambientale e agroalimentare, ma anche perché le stazioni del Corpo forestale vanno ad affiancarsi al già capillare reticolo dei presidi dei Carabinieri con prevedibili riflessi positivi sulla qualità e sull'intensità del controllo del territorio.

Non è poi di minor rilievo la considerazione che i reati in materia ambientale e agroalimentare sono spesso appannaggio della criminalità



organizzata, sicché l'azione di contrasto non può che trarre beneficio dal più esteso coinvolgimento dell'Arma, che dispone di unità dotate di specifiche potenzialità nell'attività investigativa e repressiva delle aggregazioni criminali più pericolose.

Va comunque segnalato all'attenzione del Governo che il riordino - come correttamente evidenziato nell'AIR - non interessa i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che, previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato.

Continuando a scorrere i principi di delega, richiamati nell'incipit del parere, risultano rispettati anche i principi di *“salvaguardia delle professionalità esistenti”*, della *“specialità e unitarietà delle funzioni”* e della *“corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale”*, in quanto sono stati previsti l'istituzione dei ruoli forestali dell'Arma e l'inserimento negli stessi del personale proveniente dal Corpo forestale, anche al fine di salvaguardarne la progressione di carriera secondo la disciplina vigente nel Corpo di provenienza, con il vincolo di assumere la condizione militare e il grado corrispondente alla qualifica posseduta (art. 14).

Nel rispetto, poi, dei principi di *“modificazione degli ordinamenti del personale delle forze di polizia”*, consentita dalla delega, si è proceduto alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera per il personale che, ad assorbimento avvenuto, alimenterà dal basso la specialità forestale dell'Arma, in modo da omogeneizzarne il trattamento con quello previsto per gli appartenenti agli altri ruoli dei Carabinieri. (art. 14).

Risultano, altresì, osservati il principio di “*salvaguardia della posizione economica*” per il personale che transiterà in altra amministrazione pubblica, nell’ambito del limitato contingente da definire (art. 12, commi 3 e 5) e il principio per il quale il personale tecnico del Corpo forestale, che pure dovrà assumere la condizione militare, “*continui a disimpegnare le funzioni di ispettore fitosanitario*”, ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 241 (sul punto si rinvia anche a quanto osservato al § 6.2.)

Quanto all’osservanza del principio relativo alla “*definizione delle modalità di transito*” ad altra forza di polizia ovvero ad altra pubblica amministrazione, in alternativa al passaggio nell’Arma, la soluzione adottata per l’esercizio dell’opzione presenta alcune criticità, di cui si dirà più dettagliatamente nel prosieguo del parere.

3.4.2. In ordine ai dubbi sulla legittimità dell’assorbimento del Corpo forestale e sulla militarizzazione *ope legis* del suo personale all’atto del passaggio nell’Arma dei Carabinieri, profilo quest’ultimo sul quale si sono maggiormente concentrate le critiche di talune rappresentanze sindacali, la Commissione speciale ritiene che le obiezioni siano superabili.

Preliminarmente si osserva che la trasformazione di un corpo di polizia civile in militare rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla linea seguita dal legislatore nella riforma della Polizia di Stato (legge n. 121 del 1981), del Corpo della Polizia penitenziaria (legge n. 395 del 1990) e per ultimo del Corpo forestale dello Stato (legge n. 36 del 2004). Nell’arco di un trentennio, infatti, si è passati da un concezione, radicata sullo scorcio degli anni ’70, secondo cui lo *status*

civile era funzionale al rafforzamento dell'efficienza di un corpo di polizia, a quella più recente per la quale sono le competenze - e non lo *status* - a dare la misura della professionalità.

Orbene, al mutato orientamento sembra essersi ispirato il legislatore delegante, che nel disporre la riorganizzazione del Corpo forestale si è preoccupato di salvaguardarne le competenze e le funzioni senza porre vincoli all'assorbimento in altra forza di polizia, ma anzi prescrivendo che il personale del Corpo dovesse assumere la condizione della forza di polizia ricevente. Siffatta scelta è anche indicativa di una valutazione positiva dell'organo politico sull'affidabilità del sistema di sicurezza interno che, anche per effetto della maturazione della cultura del coordinamento introdotto dalla legge n. 121 del 1981, ha saputo fornire risposte sempre più efficaci alla domanda di sicurezza dei cittadini.

3.4.3. Venendo all'esame della prima delle obiezioni poste in ordine a quella che viene definita la soppressione del Corpo forestale, si osserva che la soppressione dei pubblici uffici è nella piena disponibilità del legislatore, fatti salvi quelli che godono di garanzia costituzionale di esistenza (è il caso delle Province di recente esaminato dalla sentenza della Corte cost. n. 50 del 2015).

Un dubbio potrebbe prospettarsi soltanto qualora la soppressione dell'ufficio o dell'ente comportasse anche il venir meno delle funzioni esercitate e qualora tali funzioni fossero costituzionalmente necessarie. Nella specie, è evidente che alcune delle funzioni del Corpo forestale sono di rilevanza costituzionale (ambiente, sicurezza alimentare, etc.) e

quindi non possono cessare con il venir meno del soggetto giuridico che sinora le ha esercitate.

Senonché il decreto legislativo stabilisce che le funzioni già esercitate dal Corpo forestale non sono soppresse, ma vengono attribuite ad altre strutture (in massima parte all'Arma e in parte qua al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di stato e alla Guardia di finanza), sicché nessun bene costituzionalmente rilevante viene sacrificato e le Forze di polizia designate, prima fra tutte l'Arma, potranno giovare delle competenze e delle professionalità degli ex appartenenti al Corpo forestale, in osservanza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

Un ulteriore dubbio potrebbe prospettarsi quanto ai profili soggettivi della vicenda, e cioè relativamente al passaggio ad altra struttura degli appartenenti al Corpo forestale.

Va considerato al riguardo che la Costituzione garantisce sì il diritto al lavoro (sin dall'importante sent. n. 45 del 1965, invero, la giurisprudenza costituzionale ha statuito che *“Dal complessivo contesto del primo comma dell'art. 4 della Costituzione - già altre volte interpretato da questa Corte (cfr. sentenze n. 3 del 1957, n. 30 del 1958, n. 2 del 1960, n. 105 del 1963, ordinanza n. 3 del 1961) - si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa”* e, in qualche misura, quello alla sua stabilità, ma la Corte costituzionale ha affermato chiaramente che l'art. 4 Cost. *“non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro”* (sent. n. 45 del 1965 cit.).

Al potere del legislatore di sopprimere enti o uffici, già sopra ricordato, non può essere contrapposto il diritto dei dipendenti o

dirigenti a mantenerli in vita. Ovviamente i lavoratori interessati dal trasferimento devono conservare il trattamento economico e contributivo di cui usufruivano in precedenza. La giurisprudenza costituzionale ha affermato, infatti, il divieto di *reformatio in pejus* in tali circostanze, ricordando che “*il divieto di una siffatta reformatio è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza*” (Corte cost., sent. n. 153 del 1985).

Orbene le garanzie di trattamento economico e normativo sono state riconosciute dal legislatore (sia delegante sia delegato) al personale che transita dal Corpo forestale ad altra amministrazione, sicché paiono soddisfare le esigenze fatte valere dalla giurisprudenza ora ricordata.

Inoltre, il transito del personale in apposito ruolo dell'Arma non pone problemi di contrasto con l'art. 97 Cost., che - pure - fissa il principio dell'accesso tramite pubblico concorso agli incarichi nell'Amministrazione.

La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha escluso “*ogni profilo di illegittimità costituzionale*” in vicende in cui si procede al “*trasferimento di personale a seguito di soppressione di un ente ed attribuzione ad altro ente delle funzioni esercitate dal primo*”, perché in casi del genere “*sembra improprio il riferimento al principio dell'accesso agli impieghi per pubblico concorso, ancora di recente ribadito dalla Corte cost. (sentenze 3 marzo 2011, n. 68; 1 aprile 2011, n. 108; 13 aprile 2011, n. 127)*” (Cass. civ., Sez. lav., 8 maggio 2015, n. 9379; cfr., in precedenza, nello stesso senso Cass. civ., Sez. lav., 22 marzo 2001, n. 4141).

G

3.4.4. Da ultimo, sono stati prospettati alcuni dubbi per il fatto che il personale del Corpo forestale dello stato, attualmente appartenente alla categoria degli impiegati civili dello Stato, transiti nei ruoli militari, con un obbligatorio mutamento di *status* che potrebbe ritenersi astrattamente lesivo dei diritti dei singoli. Si è riportato il disposto della legge di delegazione ove si prevede che il transito a entità diverse dall'Arma avvenga in contingente limitato ovvero nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione di destinazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di eccesso di domande, l'aspirazione del personale a tale diverso transito potrebbe non essere integralmente soddisfatta.

Anche in questo caso la Commissione speciale ritiene che i dubbi prospettati possano essere superati. Anzitutto, come ha statuito la Corte costituzionale scrutinando il trasferimento alle Regioni del personale della soppressa "Gioventù italiana" contestualmente al passaggio dei beni della stessa, "*il trasferimento può giustificarsi in vista del principio per cui il personale segue i beni*" (sent. n. 189 del 1980). Si tratta di un principio generale, che può trovare applicazione anche nel caso di specie.

Il decreto legislativo all'esame è, infatti, esplicito nello stabilire, agli artt. 13, comma 1, e 18, comma 3, che le risorse finanziarie e i beni materiali del Corpo forestale sono trasferiti "*in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11*". Si opera, conseguentemente, quella saldatura fra passaggio di beni e funzioni da un lato e trasferimento di personale che - come accennato - costituisce un principio del nostro ordinamento.

Va, poi, considerato che il Corpo Forestale è a tutti gli effetti un corpo di polizia, come confermato dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981.

Coerentemente con detta impostazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della medesima legge, il vertice nazionale e il vertice provinciale del Corpo partecipano rispettivamente al comitato nazionale e al comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono quindi evidenti i tratti in comune del Corpo forestale con le altre Forze di polizia civili e militari aventi analoghe funzioni.

La stessa Corte costituzionale ha sottolineato questo aspetto, affermando che *“Com'è noto, con la legge 1 aprile 1981, n. 121, il legislatore, oltre a compiere la cosiddetta «smilitarizzazione» della Polizia di Stato, ha perseguito l'obiettivo di una parificazione tra tutte le forze di ordine pubblico e sicurezza. Tale equiparazione sostanziale, finalizzata ad una maggiore armonizzazione dei vari Corpi di polizia, si accompagnava ad una equiparazione anche economica”* (sent. n. 241 del 1996).

In una pronuncia di poco successiva, la Corte ha ulteriormente ribadito il concetto. Nella citata legge n. 121 del 1981 vi sono disposizioni che accomunano tutte le Forze di polizia, indipendentemente dallo *status* degli appartenenti ai vari Corpi: a questo proposito, la Consulta ha considerato indenne da censura, ad esempio, che l'indennità prevista dall'art. 43 di tale legge non riguardasse il Corpo dei vigili del fuoco e fosse appannaggio degli appartenenti all'Arma, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia penitenziaria e - appunto - al Corpo forestale. La Corte mise in evidenza la comunanza di attività di tutte le Forze di polizia, sottolineando, invece, che la disciplina relativa al Corpo dei vigili del fuoco era stata assimilata a quella generale del pubblico impiego, sia con riferimento al trattamento economico che alla contrattazione collettiva derivante dalla c.d. privatizzazione dello

stesso pubblico impiego, mentre “a tale evoluzione legislativa è [...] rimasto estraneo il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di Polizia, esplicitamente escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo regime del rapporto di lavoro privato e del contratto collettivo, e tuttora disciplinato dai rispettivi ordinamenti” (ord. n. 342 del 2000).

Non è poi di minor rilievo che la Corte anche in altre pronunce abbia posto sullo stesso piano le diverse Forze di polizia, indipendentemente dallo *status* civile o militare del relativo personale.

Nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, per violazione dell'art. 3 Cost., perché non applicabile al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile (e, invece, applicabile agli altri dipendenti civili dello Stato), la Corte ha dichiarato non fondata la questione, in quanto “non appare macroscopicamente irragionevole la censurata preclusione [...], tenuto anche conto della natura di particolare impegno inerente all'attività del mantenimento dell'ordine pubblico svolta dalle Forze di Polizia”, aggiungendo che “Tale circostanza, del resto, emerge indirettamente dalla stessa legge n. 121 del 1981 che ha esteso al predetto personale le norme previste per i pubblici dipendenti solo «in quanto compatibili» e per «quanto non previsto dalla presente legge», statuendo nel contempo (art. 16 legge n. 121 del 1981) che ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica sono da ritenersi «Forze di Polizia» non solo la Polizia di Stato ma anche l'Arma dei Carabinieri, il Corpo di Guardia di Finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo Forestale dello Stato, categorie queste escluse dall'operatività del beneficio della permanenza in servizio per un biennio in quanto ad «ordinamento militare»” (sent. n. 422 del 1994).

Si tratta di una pronuncia molto significativa, sotto il profilo storico, da cui emerge che prima della completa smilitarizzazione del Corpo



forestale, al di là dello *status* formale degli appartenenti ai Corpi sopra menzionati, il loro ordinamento, ivi compreso quello del Corpo forestale, era qualificabile come "militare", con la conseguenza che la distinzione fra quest'ultimo e l'Arma si attenuava in modo molto netto; un ritorno a tale originario *status* dunque, non appare eccentrico in relazione all'evoluzione dell'ordinamento giuridico nel suo complesso.

La Corte inoltre ha sottolineato che *“la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, giacché quest'ultimo deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale «rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini»”* (sent. n. 449 del 1999, nella quale si richiamano esplicitamente le precedenti sentt. nn. 278 del 1987 e 78 del 1989). Dal che la Corte ha concluso nel senso che *“La garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare; si che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate (v. le sentenze, richiamate pure dal Consiglio di Stato, nn. 24 del 1989 e 126 del 1985), al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento militare allo spirito democratico”* (sent. n. 449 del 1999 cit.).

Un ulteriore motivo di uniformità del trattamento può anche rinvenirsi nelle disposizioni del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

In particolare, in disparte il diverso ruolo e la differente natura giuridica degli organismi di rappresentanza, si registra una sostanziale coincidenza tra le materie oggetto di *“contrattazione”* per le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle ammesse a *“concertazione”* per le

Forze di polizia a ordinamento militare e per le Forze armate, nonché una uniformità procedurale sia per quanto concerne il confronto con la parte pubblica, che si svolge presso il Dipartimento della funzione pubblica, sia per l'identità delle procedure di raffreddamento sul contenuto degli accordi, i quali vengono resi esecutivi con distinti decreti del Presidente della Repubblica, a secondo che riguardino il personale a *status* civile o militare.

Come si vede, il personale del cui mutamento di *status* si sta, qui, discutendo non appartiene a un'Amministrazione pubblica civile come tutte le altre, bensì a un Corpo che è caratterizzato da spiccati tratti di analogia con quelli militari (uniformi, gradi, uso delle armi, etc.). Il mutamento di *status*, di conseguenza, comporta effetti sulle situazioni soggettive assai meno intensi di quelli che si produrrebbero per i comuni impiegati civili dello Stato.

3.4.5. Un altro aspetto che merita di essere segnalato concerne l'ipotesi di eccesso di domande di personale che aspiri a transitare in entità diverse dall'Arma.

Al riguardo, pur rinviando le considerazioni di dettaglio all'esame dell'art. 12 dello schema, si osserva che il decreto legislativo sembra aver reso eccessivamente flessibile l'ambito dei transiti. La legge di delegazione, infatti, ha stabilito che il transito del personale "nelle altre Forze di polizia" ovvero "in altre amministrazioni pubbliche" possa avvenire solo "*in un contingente limitato*", coerentemente con il principio che l'assorbimento del Corpo non deve compromettere l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.



Dalla formulazione del richiamato art. 12, sembrerebbe che le domande di transito ad amministrazioni diverse dall'Arma paiono possano essere soddisfatte senza limitazioni di sorta, il che induce il dubbio della violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega.

Sul punto si invita il Governo a valutare l'opportunità di ridurre gli spazi di flessibilità nel transito del personale nell'Arma, in modo che siano osservati i limiti e i superiori obiettivi fissati dal legislatore delegante e si possa meglio prevenire con disposizioni più tassative l'eventuale contenzioso.

3.5.L'assunzione della qualità di militare da parte del personale del Corpo forestale.

Come è noto, ai sensi dell'art. 621 c.m. (e delle norme che completano, in parte qua, la disciplina di settore, in particolare artt. 624, 851 e 853 c.m.), lo stato militare si acquista stabilmente solo prestando giuramento all'atto di assunzione del servizio. Si tratta di un solenne impegno morale di mantenersi fedele a tutti i doveri dello stato militare, che per legge dev'essere assunto da chiunque entri a far parte delle Forze Armate. Nessuna disposizione al riguardo si riviene nel decreto legislativo, sicché parrebbe necessaria l'introduzione di una esplicita esclusione dell'obbligo di prestare giuramento, considerando soddisfatto tale adempimento all'atto dell'ingresso nel Corpo forestale, (sempre che non si opti per l'inquadramento nei ruoli del personale Ministeriale o delle Regioni come osservato *infra* § 6.2.). L'esatta individuazione del momento in cui il personale del Corpo forestale assume la qualità di militare non ha una rilevanza puramente dogmatica, ma riveste una particolare importanza in relazione

all'applicazione della legislazione relativa a tale *status* e dell'attività di gestione del rapporto di servizio da parte dei competenti Uffici amministrativi.

Di contro detto obbligo andrebbe previsto per il personale dei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori, che, in ragione delle qualifiche rivestite e delle specifiche attribuzioni, è da ritenere che non abbiano prestato il giuramento iniziale, al momento dell'inserimento presso il Corpo Forestale.

3.6. Le ulteriori funzioni disciplinate da specifiche leggi.

Vi sono ulteriori disposizioni dello schema che meritano di essere segnalate, perché incidono su funzioni che hanno una propria disciplina legislativa e che solo in parte rientrano nell'attività di polizia. Anzitutto viene in rilievo, come evidenziato in precedenza al § 3.3, che l'art. 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 aggiunge alla delega, concernente la razionalizzazione dell'impiego delle forze di polizia espressa alla lettera a), un'ulteriore delega in corrispondenza della lettera b), che *“con riferimento alle forze operanti in mare”* e *“fermi restando l'organizzazione, anche logistica e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia”* prevede *“eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione”*.

Conseguentemente è indubbio che, a prescindere dall'esercizio della delega di cui alla citata lettera b), l'attribuzione alla Guardia di finanza del comparto di specialità *“sicurezza a mare”*, disposta dall'art. 2 del

decreto legislativo, è da intendersi limitata alla sola attività di polizia e non incide sulle competenze dell'autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione e di soccorso in mare fissate dagli art. 69 e 70 del codice della navigazione.

In ogni caso si tratta di materie complesse, che attengono alle competenze di più Ministeri e che necessitano, pertanto, di un concerto più ampio di soggetti istituzionali, rispetto a quelli coinvolti nelle predisposizione del provvedimento in esame.

A fronte del rischio di sovrapposizioni appena evidenziate, si palesa nella ripartizione delle attuali competenze del Corpo forestale un ulteriore frazionamento tra più soggetti di talune funzioni che, a parere della Commissione speciale, perdono di efficacia se non affidate in via principale alla stessa istituzione.

In particolare ci si riferisce al soccorso in montagna e al contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione (art. 10).

Relativamente al primo si osserva che tra i compiti assegnati all'Arma (comma 2, lettera o) è compreso il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, mentre al Corpo della Guardia di finanza è assegnato il compito del soccorso in montagna, come si rileva dal comma 1, lettera b) del successivo articolo 10.

Senza voler entrare nelle scelte di merito che sottendono valutazioni tecniche e politiche, la Commissione non può non osservare che previsione del rischio valanghe e soccorso in montagna sono attività strettamente connesse tra loro che si sostengono reciprocamente, sicché non appare appropriato stabilire in via generale la competenza



esclusiva di una sola istituzione (nella specie la Guardia di finanza), alla stregua di un comparto di specialità.

Ove tuttavia si preferisse confermare la ripartizione, andrebbe precisato nel testo se il trasferimento delle sole funzioni del soccorso in montagna alla Guardia di finanza configuri in capo alla stessa una responsabilità di coordinamento degli specifici interventi, correndo il rischio di eccedere rispetto alla delega, poiché al soccorso in montagna, che è servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, concorrono sia il personale delle altre Forze armate e di polizia, in possesso delle necessarie abilitazioni, sia unità del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, che ha ereditato le competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, tra le quali è compreso il coordinamento degli specifici interventi.

Suscita dubbi, quantomeno sotto il profilo dell'osservanza del principio di delega relativo all'unitarietà della funzione, la prevista suddivisione tra tre soggetti distinti delle attività connesse al rispetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington, ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e adottata in tutta l'Unione Europea mediante regolamenti (CE) n. 338/97 del Consiglio e n. 865/2006 della Commissione.

In particolare, con il decreto legislativo si attribuiscono:

- all'Arma i servizi di contrasto al commercio illegale, nonché il controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora, minacciati di estinzione, con la sola eccezione degli spazi doganali ((art. 7, comma 2, lettera m));



- al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il rilascio delle certificazioni per il commercio e la detenzione, nonché la tenuta del registro degli alberi monumentali,

- alla Guardia di finanza lo svolgimento dei servizi di controllo e repressivi negli spazi doganali.

Considerato che il Corpo forestale ha sviluppato specifiche competenze nel settore, affidate a unità specializzate CITES, che già collaborano, d'iniziativa e su chiamata, con le dogane negli accessi di frontiera, sembrerebbe prioritario preservare l'efficienza e l'efficacia del servizio, derivante peraltro da obblighi internazionali e comunitari, piuttosto che dare la precedenza alla salvaguardia dell'unitarietà della funzione doganale. Ove sussistano insuperabili difficoltà che si oppongono al mantenimento dello *status quo*, sarebbe preferibile trasferire alla Guardia di finanza l'intero servizio CITES, con l'esclusione dei soli adempimenti ministeriali.

4. *Esame dell'articolato: i Capi I e II.*

4.1. Per comodità di lettura e per economia procedurale, si procede alla formulazione delle osservazioni per ciascuno degli articoli del decreto delegato, comprendendo anche le notazioni di ordine tecnico-formale e di *drafting*

4.2. Iniziando dal preambolo, la Commissione ritiene opportuno suggerire che le fonti normative siano citate in ordine cronologico, a cominciare da quelle legislative, al fine di renderne evidente la concatenazione logica e temporale e agevolare l'interpretazione delle disposizioni del decreto legislativo.

Quanto, poi, alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009 (cosiddetta direttiva servizio universale), della quale si richiama l'art. 26 che disciplina i servizi di emergenza e il numero di emergenza unico europeo, il riferimento andrebbe completato citando il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 289 con cui la direttiva è stata recepita.

4.3. Il Capo I comprende il solo articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo.

L'articolo andrebbe ~~soppresso~~, in quanto non corrisponde ai canoni della buona tecnica legislativa riprodurre nel decreto le disposizioni della legge delega oppure limitato nel contenuto alle sole "definizioni".

4.4. Il Capo II (articoli da 2 a 6) concerne la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali.

4.5. L'articolo 2, comma 1, definisce i comparti di specialità che la Polizia di Stato, l'Arma e la Guardia di finanza esercitano in modo esclusivo o prevalente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il decreto, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali (art. 18, comma 5) dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di approvazione del decreto legislativo e dispiegherà complessivamente i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coincidenza dell'assorbimento del Corpo Forestale nell'Arma.

Al riguardo si considera che il comma 1 da un lato conferma con norma legislativa i comparti di specialità già attribuiti alle Forze di



polizia, tenendo conto dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma e del riassetto di detti comparti in funzione di una prima razionalizzazione operata al Ministro dell'interno con suo decreto del 28 aprile 2006; dall'altro rafforza con norma di legge i poteri di intervento e di coordinamento dello stesso Ministro nella specifica materia, in coerenza con le attribuzioni e le responsabilità conferitegli dall'art. 1 della legge n. 121 del 1981 e con gli obiettivi di razionalizzazione del sistema di sicurezza pubblica perseguiti dalla delega.

Peraltro, l'intervento del Ministro dell'interno finalizzato a stabilire le modalità di esercizio, in via permanente o esclusiva, dei compiti connessi ai diversi comparti di specializzazione è condivisibile anche sul piano dell'efficacia del servizio di polizia, poiché attiene a profili tecnici, tendenzialmente variabili, che non si prestano a essere disciplinati con norme di rango primario.

È evidente, comunque, che l'elencazione dei comparti di specialità operata dal legislatore delegato scaturisce da una ricognizione delle competenze sin qui sviluppate dalle Forze di polizia in aggiunta ai compiti istituzionali primari e si conforma alla normativa vigente.

Sul piano interpretativo, poi, non possono sussistere dubbi che l'attribuzione del comparto "sicurezza del mare" alla Guardia di finanza, dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo art. 4, si riferisca all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l'esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia e non attenga



invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali, come sottolineato in precedenza, è preposta la Guardia costiera; si manifestano in questo modo plasticamente le criticità rilevate in precedenza (*retro* §§ 3.1., 3.3. e 3.6.). Sul punto valuterà il Governo l'opportunità di eventuali integrazioni del testo, ovvero di non esercitare la delega per tutto quanto concerne le operazioni in mare e i reparti nautici delle Forze di polizia, ovvero di esercitare anche la delega prevista dalla lettera b) dell'art. 8, comma 1 cit., in modo da ricondurre armonicamente a sistema l'intera materia.

Il comma 2 ripropone disposizione analoga a quella già espressa dall'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, per la quale l'istituzione o la soppressione di comandi, unità e reparti, nonché le dotazioni di personale e mezzi destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, devono essere disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno.

Ancorché tale disposizione sia tuttora vigente, è palese l'intendimento del legislatore delegato di prevenire fughe in avanti verso nuovi comparti di specialità e di privilegiare l'impegno delle risorse disponibili per l'assolvimento prioritario delle competenze generali assegnate a ciascuna Forza di polizia, sotto la direzione e il coordinamento del Ministro dell'interno a norma dell'art. 1 della legge n. 121/1981.

Al riguardo la Commissione speciale non può non osservare che la riproposizione di disposizioni di identico contenuto in successivi provvedimenti di legge relativi alle funzioni di polizia debba indurre a



una seria riflessione sull'opportunità di procedere, come obiettivo di ordine generale, alla rivisitazione e alla sistemazione del vigente quadro normativo, secondo le modalità di semplificazione già sottolineate in precedenza, (retro § 3.2.).

4.6. L'articolo 3, in conformità alla delega, introduce le misure per dare attuazione alla razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio e ne demanda la definizione a un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in esame (comma 1).

La disposizione è essenzialmente rivolta a razionalizzare la dislocazione della Polizia di Stato e dell'Arma, quali Forze di polizia a competenza generale, secondo i seguenti criteri, ai quali dovranno conformarsi le misure del suddetto decreto:

- coordinare la presenza dei presidi sul territorio, in modo da garantire adeguati livelli di sicurezza;
- privilegiare l'impiego della polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio;
- possibilità di derogare al suddetto criterio per particolari esigenze di ordine sicurezza pubblica, tenendo anche conto: dei provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia di livello provinciale conseguenti all'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma; della riorganizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni secondo ambiti territoriali non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o di città metropolitana, prevista dall'art. 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge "Del Rio"); della



riorganizzazione delle Prefetture- Ufficio territoriale del Governo, pure disposta dall'art. 8, comma 1, lettera e) della delega.

Nei richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'intervenuta soppressione delle Province si riflette anche sulla definizione di comune capoluogo che andrebbe pertanto riformulata quantomeno ai fini in esame, si considera che, avuto riguardo alle suesposte correlazioni e ai principi di semplificazione, efficienza e di contenimento della spesa, dettati dalla delega, che dovranno pure essere osservati nella definizione delle misure di razionalizzazione dei presidi di polizia e nei successivi provvedimenti, il termine di 60 giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente decreto, entro il quale il Ministro dell'interno dovrà adottare il relativo decreto, appare eccessivamente ravvicinato.

Vorrà il Governo, pertanto, valutare la convenienza di adeguati correttivi.

Il comma 2 dello stesso articolo 3, che concerne la razionalizzazione della dislocazione territoriale dei comandi e reparti della Guardia di finanza, non è in sintonia con il comma precedente e con la *ratio* della delega, in quanto non prevede che i provvedimenti di riorganizzazione dei reparti del Corpo, che concorrono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, siano sottoposti al concerto del Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per i reparti dell'Arma, ai sensi dell'art. 177 del d.lgs. n. 66 del 2010. Al riguardo sembrerebbe necessario un adeguamento del testo, volto a non disattendere le attribuzioni del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 1 della legge n. 121 del 1981.



Sul piano strettamente formale, in corrispondenza dell'ultimo periodo del comma, si suggerisce di sostituire l'inciso "decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999" con "*decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34*".

4.7. L'articolo 4, nell'ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire alla Guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare previste dall'articolo 2, dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma con trasferimento dei relativi mezzi al Corpo, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un'unità navale (commi 1 e 2).

Il comma 3 dello stesso articolo attribuisce al medesimo Corpo l'attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da definire con appositi protocolli, anche al fine di determinare il ristoro dei relativi oneri.

La Commissione speciale -oltre a ribadire quanto evidenziato retro ai §§ 3.1. e 3.3. - osserva che i risparmi di spesa quantificati nella relazione tecnica, pari a 3.669.236 euro nel triennio, per la progressiva chiusura dei reparti nautici potrebbero essere di fatto incisi al ribasso, ove si consideri che per soddisfare le esigenze di cooperazione con le altre Forze di polizia potrebbe essere necessario rischiare alcuni mezzi della Guardia di finanza, a meno di disattendere l'obiettivo del

8

potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, che costituisce uno dei principi informatori della delega.

4.8. L'articolo 5, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, disciplina la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia.

In particolare, al comma 1, vengono previsti processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo e comunque da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017 (art. 18, comma 5).

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che le Forze di polizia hanno facoltà di recedere dai contratti in corso, relativi ai settori tecnico-logistici, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

Relativamente a quest'ultima disposizione si osserva che, conclusa la fase pubblicistica dell'aggiudicazione dell'appalto e dopo la stipulazione del contratto, il rapporto negoziale assume carattere privatistico, sicché l'amministrazione si pone con la controparte in posizione di parità che però, è stato anche precisato, è "tendenziale" (Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011), in quanto, pur nel contesto di un rapporto paritetico, sono apprestate per l'amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto comune, definite di autotutela privatistica (Cons. St., Ad. Plen. n. 6 e 14 del 2014).

In particolare, a fronte della generale previsione civilistica (art. 1373 c.c.), il legislatore ha disciplinato il recesso della pubblica

amministrazione dal contratto di appalto con l'art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevedendo il preavviso all'appaltatore e, quanto agli oneri, la forfetizzazione del lucro cessante nel dieci per cento delle opere non eseguite e la commisurazione del danno emergente, fermo il pagamento dei lavori eseguiti, al "valore dei materiali utili esistenti in cantiere".

Il recesso, pertanto, comporta l'apprezzamento preliminare degli oneri che l'amministrazione è tenuta a sostenere per legge e per il contenzioso prevedibilmente azionato dalla controparte, con riferimento alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede.

Si condivide, quindi, la formulazione prudenziale del testo che dà facoltà all'amministrazione di recedere dai contratti in corso, con ciò sottendendo la necessità di una preventiva valutazione dei costi-benefici.

Su piano del *drafting* si suggerisce di sostituire, al comma 1 e al comma 2, l'inciso "citata legge n. 121 del 1981" con "*legge 1° aprile 1981, n. 121*".

4.9. Con l'articolo 6 s'intende dare attuazione al principio di delega che prevede l'adozione del numero unico europeo "112" per le chiamate di emergenza su tutto il territorio nazionale con l'istituzione di centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che dovranno essere sottoscritti dal Ministero dell'interno con le regioni interessate.



Il completamento della copertura nazionale dovrà concludersi entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Si tratta di un traguardo che non ammette ulteriori rinvii, soprattutto in ragione dei vincoli comunitari in precedenza richiamati.

5. Disposizioni generali per l'assorbimento del Corpo forestale: il Capo III.

Il Capo III (articoli da 7 a 13) reca le disposizioni generali per l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

5.1. L'articolo 7, comma 1, prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione di:

- competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione); per quanto riguarda la sovrapposizione di competenze in generale e in materia di tutela delle aree marine, fra Guardia di finanza e Guardia costiera, si rinvia a quanto già evidenziato *retro* ai §§ 3.1., 3.3. e 3.6.;
- attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali



regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali).

Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni attribuite all'Arma, escludendo le attività in materia di:

- tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del successivo art.11);
- contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10).

Le disposizioni recate dall'articolo sono conformi alla delega, nella parte in cui dispone (art. 8, comma 1, lettera a) *“il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze [...]”*.

In particolare, le funzioni attribuite all'Arma, a parte le eccezioni sopra indicate, corrispondono a quelle istituzionalmente assegnate al Corpo forestale dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale) e coprono anche i compiti assolti dal Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, che ha assunto l'attuale configurazione con la legge 23 marzo 2001, n. 93 (non citata nella relazione tecnico-normativa), e dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari,



Quest'ultima unità, che opera alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, forestali e agroalimentari, esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, ai sensi del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105.

Tra i compiti assegnati all'Arma (comma 2, lettera o) è compreso il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, mentre alla Guardia di finanza è assegnato il compito del soccorso in montagna, come si rileva dal comma 1, lettera b) del successivo articolo 10.

Sul punto, nonché per ciò che concerne l'assolvimento dei compiti CITES, si rinvia a quanto osservato al § 3.6.

Sul piano formale, si segnala che nel comma 1 il termine "previsto" è ripetuto due volte, sicché sarebbe opportuno dopo la parola "quanto" sostituirlo con "*disposto*".

5.2. L'articolo 8, al comma 1, fissa i criteri generali che presiedono alla riorganizzazione dell'Arma in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, attuale organo di vertice del Corpo.

Contestualmente è previsto che le organizzazioni addestrativa, aerea (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e territoriale del Corpo forestale confluiscono nelle corrispondenti articolazioni funzionali dell'Arma. Viene, altresì, stabilito che le restanti componenti centrali e periferiche del Corpo

forestale, dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, confluiscono nei Comandi carabinieri che già operano negli stessi comparti di specialità.

Il comma 2 apporta le conseguenti varianti al capo V del Titolo III del d.lgs. n. 66 del 2010, che disciplina l'ordinamento dell'Arma, e, in particolare, aggiunge alle cinque esistenti una sesta articolazione denominata "*organizzazione della tutela per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*" (art. 174, comma 2, lettera c-bis del codice dell'ordinamento militare).

All'istituenda organizzazione forestale dei Carabinieri è preposto un generale di corpo d'armata, assistito da un vicecomandante con il grado di generale di divisione del ruolo forestale.

Il comma 3, infine, prevede che il Comando carabinieri tutela per l'ambiente e il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari siano da subito inquadrati nell'istituenda organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

La soluzione organizzativa adottata, che non modifica né la struttura unitaria del Corpo, né le competenze dei reparti territoriali e conferma la dipendenza funzionale dell'organizzazione forestale dell'Arma dal Ministro delle politiche agricole per le materie afferenti alla tutela agroalimentare e forestale, appare conforme ai principi della delega e preserva le professionalità degli appartenenti al Corpo forestale, realizzando così la condizione indispensabile affinché le funzioni attualmente attribuite al Corpo forestale non subiscano soluzione di continuità.



Viene altresì confermata la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale può avvalersi del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare per l'espletamento di funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo ministero, mantenendo quindi attivo un ulteriore profilo di dipendenza funzionale coerente con l'assolvimento di compiti rilevanti a tutela di interessi prioritari dei cittadini.

Sul piano formale si suggerisce di:

- sostituire al comma 2, primo periodo, l'inciso "decreto legislativo n. 66 del 2010" con "*decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*";
- apportare analogo correzione al comma 3, espungendo anche la parola "citato";
- correggere, sempre al comma 3, la citazione del decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986 e del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, sostituendo agli estremi di registrazione presso la Corte dei conti quelli relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ove avvenuta.

5.3. L'articolo 9, comma 1, dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli enti regionali; coordinamento delle operazioni di spegnimento d'intesa con le Regioni; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.



Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all'attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all'uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato delle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.

In particolare, con riferimento all'azione di coordinamento delle operazioni di spegnimento d'intesa con le Regioni, nella relazione illustrativa si fa riferimento al volontariato antincendio boschivo, che fa parte dell'organizzazione di protezione civile delle Regioni e dalle stesse regolato con leggi regionali. Al riguardo sembrerebbe opportuno integrare il comma 1, lettera b), aggiungendo dopo le parole "d'intesa con le Regioni" le seguenti "*anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB)*".

Relativamente, poi, al soddisfacimento delle esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, demandate ai centri di formazione del Corpo forestale confluiti nell'Arma dei carabinieri, si è del parere che detta soluzione si giustifichi nell'immediatezza dell'assorbimento del Corpo forestale, ma che in prosieguo l'addestramento debba essere curato direttamente dal Corpo dei vigili del fuoco, che ha già assorbito la componente aerea del Dipartimento della protezione civile operante nel servizio antincendi.



5.4. L'articolo 10 riguarda le funzioni del Corpo forestale attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

In particolare, alla Polizia di Stato vengono assegnate le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze.

Per quanto concerne le funzioni trasferite alla Guardia di finanza e, in particolare, quelle relative al soccorso in montagna e al contrasto del commercio illegale di flora e fauna protetta negli spazi doganali, si richiamano le osservazioni espresse in precedenza ((retro § 3.6.).

5.5. L'articolo 11 indica le attribuzioni di natura amministrativa, già del Corpo forestale, assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le relative attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero, mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all'individuazione della relativa dotazione organica.

5.6. L'articolo 12, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella Tabella A, così ripartite: 126 alla Polizia di Stato, 84 alla Guardia di finanza, 390 al Corpo dei vigili del fuoco, 7.034 all'Arma e 47 al Ministero delle politiche agricole e forestali a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.



Al riguardo, attesa la complessità della procedura, sulla quale si concentra l'attenzione del personale interessato e dei sindacati, è opportuno richiamare il contenuto delle relative disposizioni.

Il comma 1 prevede che *“In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A allegata al presente decreto”*.

Il comma 2 stabilisce, in via generale, che *“Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato matricolare, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare[...]”*, tenendo conto dei criteri ivi indicati (sui quali subito si tornerà), in ordine di priorità, mentre il successivo comma 3 dispone che *“Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito di cui al comma 4, lettera b)”*.

Il comma 4 prevede che *“Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può:*

a) presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1, specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità;

b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate”.

Il comma 6 stabilisce, poi, che *“Nel caso in cui, alla data del 1° settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilità di cui al comma 4, lettera b), non sia stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.*

È evidente, dunque, che vi è un amplissimo margine per gli appartenenti al Corpo forestale per rifiutare l'accesso all'Arma ed essere trasferiti ad altra Amministrazione civile, in quanto coloro che hanno optato per la privatizzazione del rapporto di lavoro, qualora entro il 31 dicembre 2016 non trovino collocazione in altra amministrazione statale nell'ambito del contingente determinato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 12, comma 3) o nell'ambito di "non ben definite" altre forme di collocazione da individuarsi previo esame congiunto con i sindacati, sono collocati in disponibilità con effetti sul trattamento economico, in quanto non potranno percepire l'eventuale assegno ad personam riassorbibile.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 18, comma 10, del decreto legislativo in commento dispone che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale, ove non riconosciuto idoneo all'ammissione nell'Arma al termine del corso di formazione militare che deve essere frequentato da tutto il personale transitato nei Carabinieri, è collocato nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa.

Orbene, pur convenendo sull'opportunità di prestare la dovuta attenzione alle istanze che provengono dal personale attraverso le rappresentanze sindacali, non si può non osservare che il decreto legislativo in esame introduce nella procedura di transito, come già evidenziato al § 3.4.5., una flessibilità che non sembra trovare corrispondenza nei principi e nei criteri di delega.

Infatti, la legge di delegazione ha stabilito che la riorganizzazione del Corpo forestale deve aver luogo *"ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare [...] la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e l'unità delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale [...]"* e che il transito *"in altre amministrazioni pubbliche"* è ammesso soltanto per *"un contingente limitato"*.

In altri termini, la legge delega - costituente parametro imprescindibile per la legittimità del decreto in esame - pone quale interesse pubblico

8

primario il mantenimento degli attuali livelli di presidio garantiti dal Corpo forestale sicché il numero dei transiti presso amministrazioni diverse dall'Arma è consentito per contingenti che, se venuti meno, determinerebbero una riduzione del presidio territoriale sinora assicurato.

Pertanto, senza con ciò voler prediligere una specifica soluzione, la Commissione speciale ritiene che la criticità evidenziata potrebbe essere superata fissando per il transito in altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 un tetto non troppo distante dalle 200 unità, cifra corrispondente all'incirca alla differenza tra la consistenza degli effettivi del Corpo forestale (7.781) e il totale delle unità dei contingenti indicati nella Tabella A (complessivamente 7.597 unità).

Poiché è prevedibile che su quest'ultima opzione, che comporta l'attribuzione dell'assegno *ad personam* riassorbibile e quindi la conservazione del trattamento economico complessivo, si concentrerà il maggior numero delle istanze di transito nelle amministrazioni pubbliche, si rimette alla valutazioni del Governo l'opportunità di aggiungere ulteriori criteri di selezione, rispetto a quelli già previsti al comma 1 dell'articolo in esame.

Nel contesto descritto non si ritiene che sussistano le condizioni per estendere il transito alle amministrazioni regionali auspicato dalla Conferenza unificata.

Sul piano formale si suggerisce di espungere al comma 4 l'inciso "per la privatizzazione del posto di lavoro", trattandosi di espressione non prevista dalla legge delega e non necessaria ai fini della comprensione del testo. Si consiglia, altresì, di sostituire al comma 9 l'espressione "decreto annuale" con "*decreto emanato annualmente*".

5.7. L'articolo 13 reca le disposizioni per il trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Sotto il profilo della qualità della regolazione, invece, si osserva che:

- a) i commi 1, 2, 3, 4 e 6, introducono una disciplina d'indole transitoria che andrebbe logicamente collocata nel relativo Capo dello schema in esame;
- b) il comma 5, invece, reca una disposizione a regime, che autorizza permanentemente il Ministro delle politiche agricole a stipulare con le Regioni convenzioni specifiche nelle materie oggetto di funzioni trasferite all'Arma; questa norma andrebbe meglio collocata nella sede propria ovvero, nell'art. 33, d.lgs. n. 300 del 1999 o comunque nei regolamenti ordinamentali di cui all'art. 34 del medesimo decreto n. 300.

6. Disposizioni per l'inquadramento del personale del Corpo forestale: il Capo IV.

Il Capo IV (articoli da 14 a 17) reca le disposizioni generali per l'inquadramento del personale del corpo forestale dello Stato in transito nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato.

6.1 L'articolo 14 apporta al d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 le modificazioni e le integrazioni necessarie per l'istituzione dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri e per il transito del personale forestale: sono state, in particolare, previste disposizioni "a regime", volte a disciplinare il reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale forestale che sarà

9

immesso nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Arma e disposizioni "transitorie" per l'inquadramento, lo stato e l'avanzamento del personale attualmente in servizio nel Corpo forestale.

Relativamente alla situazione "a regime" è prevista la costituzione del "ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri", alimentato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, in possesso di laurea magistrale o specialistica pertinente alla specifica professionalità del ruolo e, con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma, appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

I vincitori di concorso sono nominati tenenti, ammessi alla frequenza di un corso di formazione e immessi nello specifico ruolo, con una progressione di carriera che può svilupparsi sino al grado di generale di divisione, come da tabella IV, allegata al decreto delegato in esame.

Quanto alle unità di personale non dirigente e non direttivo necessario per soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale agroalimentare, non si procede alla costituzione di nuovi ruoli, ma si stabilisce che siano portate in aumento agli esistenti ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri, di cui seguono la disciplina. A tal fine si prevede che i posti per ciascun concorso relativo all'accesso ai suddetti ruoli sono aumentati in misura non inferiore al 4% per il reclutamento del personale da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. Il personale così arruolato è impiegato nella specializzazione conseguita, con il vincolo di non poter essere



diversamente utilizzato prima che trascorra un periodo di almeno dieci anni.

La progressione di carriera delle unità immesse per le esigenze forestali è regolata secondo le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri.

Per quanto concerne la fase transitoria, si prevede – con una soluzione che il Collegio ritiene apprezzabile alla luce delle circostanze in cui l'Arma ha operato, non ultima la considerazione dell'entità del contingente trasferito nei Carabinieri – che il personale proveniente dal Corpo forestale, a secondo del ruolo di appartenenza, transiti in un corrispondente ruolo forestale dell'Arma e assuma contestualmente lo *status* militare.

A tale scopo vengono istituiti (comma 2 dell'articolo in esame) :

- il “ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente”, per l'inquadramento del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato”;
- il “ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente”;
- il “ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente”;
- il “ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente”;
- il “ruolo forestale dei periti in servizio permanente”;
- il “ruolo forestale dei revisori in servizio permanente”;
- il “ruolo forestale dei degli operatori e collaboratori in servizio permanente”.

Si tratta di ruoli che, a parte l'immissione iniziale, non saranno in prosieguo alimentati e sono quindi destinati ad esaurirsi. Per il personale transitato nei suddetti ruoli ad esaurimento continuano ad

applicarsi i limiti di età e la progressione di carriera prevista nel Corpo di provenienza.

Il transito avviene secondo la corrispondenza dei gradi militari ai sensi dell'art. 632 del codice dell'ordinamento militare, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.

È prevista, altresì, l'elezione degli organi di rappresentanza con procedura straordinaria nel rispetto dei criteri di cui all'art. 935 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Il Collegio osserva che relativamente ai ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori del Corpo forestale manca nel testo una tabella di equiparazione delle relative qualifiche con i gradi militari. Poiché il personale militare è ordinato gerarchicamente in relazione al grado rivestito, sarebbe opportuno aggiungere detta tabella.

Più in generale, e senza con ciò prediligere una specifica soluzione, la Commissione invita a riflettere sull'opportunità che il personale tecnico del Corpo forestale (come suggerito dal n. 4, della lett. a) dell'art. 8 della legge delega che richiama l'art. 34 del d.lgs. n. 214 del 2005), sia inquadrato direttamente nel personale dei servizi fitosanitari regionali, in quanto detto personale è chiamato a operare, in base al menzionato art. 34 (ma anche in base all'art. 34-bis del decreto n. 214 che disciplina le figure degli agenti fitosanitari) rispondendo "... funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale".

In subordine si può valutare la possibilità che tale personale, se ritenuto necessario per i compiti svolti dal servizio fitosanitario

9

nazionale, sia annoverato nel contingente da assegnare al Ministero delle politiche agricole.

Quanto alle disposizioni che regolano l'elezione degli organi di rappresentanza militare, si suggerisce di prevedere che il presidente del comitato intermedio di rappresentanza, eletto dal personale forestale transitato nell'Arma, o un suo rappresentante partecipi con diritto di voto alle riunioni della sezione carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e che sia comunque garantita la partecipazione di un rappresentante della categoria interessata alle commissioni interforze di categoria.

In presenza di codice che riunisce le disposizioni legislative relative al personale militare, compresa l'Arma dei carabinieri, è corretto il ricorso allo strumento della novellazione che consente di soddisfare le esigenze sopravvenute, garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni integrative con il contesto normativo sul quale si inseriscono. Tuttavia la scelta di concentrare nel solo articolo in esame, che risulta di non facile lettura, tutte le varianti, che attengono alla costituzione dei ruoli, al reclutamento, allo stato e all'avanzamento, non favorisce la chiarezza e l'intelligibilità delle disposizioni in materie sulle quali peraltro si concentra l'attenzione del personale interessato e delle rappresentanze sindacali.

Al riguardo, si suggerisce di ripartire l'art. 14 in più articoli, seguendo la sistematica del codice dell'ordinamento militare, che distingue tra disposizioni generali applicabili a tutto il personale militare e disposizioni che attengono a ciascuna categoria di personale.

Sul piano del *drafting*, si suggerisce di sostituire al comma 3 l'inciso "del presente provvedimento" con "*del presente decreto*". Al successivo



comma 5, dopo la parola “permanenza” è opportuno aggiungere “*effettiva*”.

6.3. Gli articoli 15, 16 e 17 recano le disposizioni per l'inquadramento dei contingenti di personale assegnati al Corpo dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.

In particolare, per il personale transitato nel Corpo dei vigili del fuoco viene previsto l'inquadramento in ruoli speciali antincendio boschivi (AIB) ad esaurimento con l'assunzione delle qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, secondo una tabella di corrispondenza allegata. Al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale dei vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Per le unità transitate nella Guardia di Finanza e nella Polizia di Stato è previsto l'inserimento a pettine nei corrispondenti ruoli dopo l'ultimo pari grado o qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.

Non può sfuggire che le modalità di inquadramento per il personale assorbito nelle diverse Forze di polizia non siano del tutto omogenee e che la progressione in carriera corrispondente a quella attualmente prevista nell'ambito del Corpo forestale è sostanzialmente preservata nei soli ruoli ad esaurimento dell'Arma.

Sul punto sarebbe opportuna una riflessione congiunta delle amministrazioni interessate, al fine di introdurre nel provvedimento dei correttivi che possano prevenire iniziative di contenzioso da parte del personale, fondate su disparità di trattamento, pericoli di “*reformatio*

in peius” dei trattamenti in godimento e irragionevolezza dei regimi attribuiti con il transito.

7. Disposizioni transitorie, finali e finanziarie: il Cap V.

Il Capo V (artt. da 18 a 20) comprende le disposizioni transitorie e finali, nonché quelle finanziarie.

7.1. L'articolo 18 reca una serie di disposizioni che il legislatore delegato ritiene necessarie- in relazione a quanto previsto dai precedenti Capi II e III - per meglio disciplinare le fasi antecedenti e successive all'attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e per l'assorbimento del Corpo forestale.

In particolare, il comma 5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli necessari per disporre degli strumenti propedeutici all'avvio della effettiva razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa, le due direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui comparti di specialità, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.

L'obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l'efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma e alla conseguente attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia, nonché al



Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo si osserva, che l'art. 20 del decreto legislativo, dispone che lo stesso *“entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”*, precisando inoltre che *“i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'art. 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1 gennaio 2017”*.

La relazione chiarisce che tale duplicità di termini risulta necessaria *“al fine di utilizzare il maggior tempo possibile per avviare, in particolare, gli atti preparatori al transito del personale dal Corpo Forestale dello Stato”*; e anche per consentire di *“adottare gli atti preparatori necessari al processo di razionalizzazione delle funzioni e della gestione associata dei servizi strumentali, nonché al trasferimento delle risorse, anche finanziarie, del Corpo Forestale dello Stato”*.

Quanto rappresentato appare del tutto ragionevole, non potendosi certamente negare l'esigenza di un tempo indispensabile per la concreta attuazione della riforma, e dunque del processo di razionalizzazione; attuazione che, come è ovvio, postula quale presupposto proprio l'entrata in vigore della normativa primaria.

Circa la congruità del termine, la Commissione nulla ha da osservare, dovendo sul punto rimettersi alle valutazioni delle amministrazioni competenti, che avranno senza alcun dubbio proceduto ad una attenta quantificazione dei tempi occorrenti.

Si segnala comunque la specifica assegnazione di un termine di sei mesi per l'emanazione dei provvedimenti, indicati all'art. 18, comma 5,

9

termine che - pur ferma l'efficacia alla data del 1° gennaio 2017 - sembra ora collocarsi a ridosso del predetto 1° gennaio 2017.

Si rendono, tuttavia, necessarie alcune osservazioni.

Quanto alla prevista entrata in vigore del decreto legislativo "il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" (art. 20), occorre ricordare che, in difetto di un espresso criterio contenuto nella legge delega, non è concesso al legislatore delegato di indicare termini di entrata in vigore dell'atto avente valore di legge (quale è il decreto legislativo), in modo difforme da quanto previsto per le fonti primarie in generale, e dunque per il decreto legislativo in particolare.

Poiché tale criterio di autorizzazione alla previsione di un termine diverso non è presente nella legge delega, occorre ricordare, in linea generale, quanto previsto dall'art. 73, comma terzo, Cost., secondo il quale - con disposizione estensibile ai decreti legislativi (nulla espressamente affermando sul punto, in senso derogatorio alla disposizione generale, il successivo art. 76) - *"le leggi . . . entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione . . ."*.

Inoltre, l'entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione è altresì prevista:

- in generale, per le leggi ed i regolamenti, dall'art. 10 disp. prel. cod. civ.;
- per i decreti legislativi delegati, dall'art. 7, comma. 1, del d.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092 ("Approvazione del Testo Unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana").

Occorre quindi concludere, in assenza di un criterio di delega che disponga in senso difforme, che l'entrata in vigore del decreto legislativo debba avvenire al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a tal fine sostituendo, nell'art. 20, le parole "il giorno" con le parole "*il quindicesimo giorno*".

In alternativa si potrebbe espungere l'indicazione relativa all'entrata in vigore del decreto legislativo dal che deriverebbe che lo stesso andrebbe in vigore dopo la *vacatio legis*.

Quanto al termine previsto per l'efficacia dei provvedimenti di attuazione emanandi, e ribadito che in ordine alla sufficienza del termine individuato ci si rimette alle valutazioni tecniche del Governo, la Commissione rileva come, al fine di consentire una congrua attuazione della razionalizzazione delle funzioni di polizia, sia stato indicato un unico termine di efficacia (1 gennaio 2017), per tutti i provvedimenti emanandi, a prescindere dalla data della loro concreta adozione.

7.2. L'articolo 19 contiene le disposizioni finanziarie.

L'art. 23 della legge delega prevede che "*fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lett. a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Le eccezioni - per le quali le disposizioni richiamate provvedono ad individuare anche la copertura dei maggiori oneri - riguardano, nella prima ipotesi, l'istituzione del numero unico europeo 112; nella seconda ipotesi, il finanziamento del fondo previsto dall'art. 596, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.



Più in particolare, l'art. 8, comma 1, lett. a) n. 3, della legge delega prevede "l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di Polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350".

La prima disposizione richiamata è quella della stessa legge delega, sopra riportata, che prescrive l'invarianza della spesa; la seconda è relativa a una autorizzazione di spesa già concessa dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), e destinata a "provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia".

L'art. 19, comma 1, dello schema di decreto legislativo prevede che "i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 3, 16 e 17 del presente decreto . . . nonché quelli di cui all'art. 12 , da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) numero 1), della legge 124 del 2015, Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica".

La Sezione considera che la disposizione finanziaria:



- risulta destinare alle Forze di Polizia una quota pari al 50% dei risparmi di spesa, in coerenza con la legge delega che fissa il limite di disponibilità in misura “non superiore al 50%”;
- le somme espressamente indicate nell’art. 19 sono quelle risultanti dalla relazione tecnica, al netto degli oneri derivanti dagli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo;
- la finalità individuata è espressamente consentita dalla legge delega, che indica l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003.

Tanto precisato, la Commissione osserva che le somme indicate all’art. 19 devono essere intese quali “risparmi di spesa di natura permanente”, posto che solo in relazione a tali risparmi è concessa l’utilizzazione in misura non superiore al 50%.

La relazione tecnica, pur esponendo analiticamente i risparmi conseguiti con la razionalizzazione, non li definisce “*di natura permanente*”, e tale natura risulta in taluni casi da approfondire, come per il risparmio individuato per il solo 2017, derivante da minori acquisti di veicoli “consequenti al noleggio delle autovetture le cui procedure sono avviate e concluse nel corso del 2016”; risparmio che già non si produce nell’anno successivo, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica.

Pertanto, la Commissione invita il Governo, e per esso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, a verificare puntualmente la “natura permanente” dei risparmi evidenziati, dovendosi ogni favorevole valutazione dell’art. 19 intendere come espressamente subordinata alla

verifica ed attestazione della natura permanente dei risparmi conseguiti, così come espressamente previsto dalla legge delega.

Infine, occorre osservare che la destinazione del 50% delle somme derivanti da risparmi di spesa è correttamente destinata all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo della legge n. 350/2003, ma essa risulta altresì indicata come utilizzabile, in generale, per la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) n. 1), della legge n. 124/2015.

Orbene, tale disposizione da ultimo citata rimanda alla *“revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera . . .”* delle Forze di Polizia.

Poiché l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo l. n. 350/2003, richiamata dalla legge delega, include espressamente nel proprio ambito di applicazione il *“personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”*, deve concludersi per l'esclusione del personale direttivo e dirigente dalla destinazione delle somme.

Pertanto, all'art. 19, comma 1, primo periodo, devono essere aggiunte, infine, le seguenti parole *“, con esclusione del personale direttivo e dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”*.

Sotto il profilo formale si suggerisce di eliminare l'“a capo”, ovvero di numerare il comma.

8. Conclusioni.

Lo schema di decreto legislativo esaminato, primo tra quelli previsti in attuazione dei principi di delega di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) della legge delega n. 124 del 2015, segna l'avvio di un processo di



riorganizzazione delle Forze di polizia, volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità evitando sovrapposizioni e dispendio di risorse finanziarie, senza con ciò ridurre la qualità della risposta alle istanze di sicurezza, ma anzi perseguendo obiettivi di maggiore efficienza anche operativa.

Si tratta di un'opera di modernizzazione delle Forze di polizia, che appare quanto mai necessaria alla luce delle sfide del mondo contemporaneo, come le minacce del terrorismo di matrice internazionale e la criminalità nelle sue molteplici e non sempre prevedibili manifestazioni; in tal senso si formula l'auspicio che il testo dello schema di decreto in esame venga considerato nel contesto di una prospettiva europea in costante evoluzione presente e futura: si pensi alla disciplina di *Europol*, di *Frontex* o a quella inerente le forze di gendarmeria europea (ex art. 155 c.m. che richiama espressamente la legge n. 84 del 2010 di ratifica del relativo trattato intergovernativo), ovvero alle recentissime iniziative della Commissione europea in ordine all'istituzione di una polizia di frontiera europea.

Il Consiglio di Stato, nell'esercizio della funzione consultiva, è pronto a sostenere con un apporto imparziale e costruttivo le iniziative del Governo affinché il processo di riforma possa proseguire celermente nell'interesse della collettività nazionale ed europea, il cui progresso dipende anche dalla qualità della sicurezza individuale e collettiva.

Nel contempo non può non evidenziare che lo schema di decreto legislativo in esame è indicativo della complessità del quadro legislativo e ordinamentale sul quale si va ad incidere, non soltanto per i risvolti normativi, ma anche per i riflessi umani e finanziari.



Al riguardo, l'approssimarsi della scadenza della delega lascia presagire che si dovrà far ricorso nuovamente alla fonte delegante per proseguire il cammino di riforma.


In tale quadro si ritiene che andrebbe ampliato l'arco di tempo di un anno al momento previsto per apportare integrazioni e correttivi al decreto in esame, tenendo presente che l'aggiustamento potrà essere tanto più efficace se sostenuto da un approfondita verifica dell'impatto del decreto sulla regolazione, a cui potrebbe concorrere anche questo Consiglio, se richiesto (come già esposto al precedente § 3.2.)

Si esprime, in conclusione, parere favorevole con le richiamate osservazioni

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere del Consiglio di Stato.

GLI ESTENSORI
Elio Toscano, Oberdan Forlenza



IL PRESIDENTE
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Gianfranco Vastarella

